

**SUPSI**

# Reati penali minorili

La collaborazione tra l'assistente sociale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione e la Magistratura dei minorenni

---

Studentessa  
**Lisa Bühring**

---

Corso di laurea  
**Lavoro sociale**

Opzione  
**Assistente sociale**

---

Progetto  
**Tesi di Bachelor**




Immagine 1

---

Luogo e data di consegna  
**Lugano, 15 luglio 2022**

*A mia mamma, fonte di ispirazione e di crescita, che ha sempre creduto in me.*

*A mia nonna, che fino ai suoi ultimi istanti di vita mi ha sostenuta e motivata.*

*A tutta la mia famiglia che mi è sempre stata accanto sia nelle gioie sia nelle difficoltà.*

*Agli amici e alle amiche più care che mi hanno accompagnato durante questo percorso.*

*Un ringraziamento in particolare alla docente Cinzia Campello che mi ha guidata e sostenuta donandomi diversi consigli.*

*Alle colleghe dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione che mi hanno sostenuta professionalmente e personalmente in questo percorso di crescita.*

*A me stessa, per aver raggiunto un obiettivo, coltivato una passione e acquisito maggiore sicurezza e consapevolezza nelle mie competenze professionali e personali.*

## Abstract

Il presente lavoro di tesi vuole approfondire come si struttura la collaborazione tra l'assistente sociale<sup>1</sup> dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione e la Magistratura dei minorenni partendo da due esperienze di stage distinte svolte in due ambiti differenti: presso l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa e l'Ufficio dell'aiuto e della protezione. A ciò si aggiunge la curiosità personale per il tema inerente la criminalità minorile. Questi elementi hanno portato alla nascita di questo lavoro di tesi, la cui domanda di ricerca è incentrata in particolare sulla collaborazione, elemento importante nel lavoro di rete e quindi nell'operato dell'assistente sociale. Per rispondere alla domanda di ricerca si è scelto di svolgere delle interviste semi-strutturate a quattro professionisti: due che lavorano per l'Ufficio dell'aiuto e della protezione e due per la Magistratura dei minorenni, in modo da porre il giusto equilibrio tra i due servizi. Le domande svolte agli intervistati sono racchiuse in due tematiche principali: la presa a carico presso i servizi e la loro collaborazione, che si collegano agli obiettivi della domanda di ricerca.

Nella prima parte della dissertazione verrà presentata la presa a carico presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, nella seconda presso la Magistratura dei minorenni e quindi anche del Servizio educativo minorile e nella terza la collaborazione tra i due servizi. L'obiettivo è anche quello di far emergere i punti di vista di ogni servizio cercando di armonizzarli nella parte conclusiva del lavoro.

Alla luce di quanto appena esposto, dalla presente ricerca emergono alcuni aspetti dell'ambito sociale ricollegabili anche all'operato della Magistratura dei minorenni. Di fatto, nonostante sia un'autorità penale, essa utilizza degli strumenti e fa riferimento a delle teorie sociali, alla base del lavoro di un assistente sociale. Inoltre, da parte di entrambi i servizi, emerge l'importanza di coinvolgere il minore e la sua famiglia partendo dai loro bisogni e costruendo un progetto condiviso anche insieme alla rete. Un altro punto fondamentale è il lavoro di rete, alla base del lavoro sociale ma importante anche in altri ambiti.

Da questo lavoro emerge l'importanza di collaborare, definendo i ruoli e le competenze di ognuno ed essere capaci di dialogare e di comunicare. Essere consapevole del proprio e dell'altrui ruolo permette di non accavallare le competenze di ognuno e quindi di sfruttare le risorse della rete.

---

<sup>1</sup> All'interno di questa tesi la forma maschile viene utilizzata come maschile generico

## Indice

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Contestualizzazione .....</b>	<b>7</b>
2.1. Il servizio sociale e il ruolo dell'assistente sociale.....	7
2.2. I servizi nella tutela di minori che commettono reati penali in Ticino .....	9
2.3. La collaborazione e il lavoro di rete.....	13
<b>3. Metodologia .....</b>	<b>15</b>
3.1. Domanda di ricerca e obiettivi.....	15
3.2. Tipologia di interviste .....	16
<b>4. Dissertazione .....</b>	<b>17</b>
4.1. La presa a carico presso l'UAP, settore famiglie e minorenni.....	17
4.2. La presa a carico presso la Magistratura dei minorenni .....	21
4.3. La collaborazione tra l'UAP e la Magistratura dei minorenni .....	26
<b>5. Conclusioni e riflessioni .....</b>	<b>35</b>
5.1. La presa a carico presso l'UAP.....	35
5.2. La presa a carico presso la Magistratura dei minorenni .....	36
5.3. La collaborazione tra l'UAP e la Magistratura dei minorenni .....	37
5.4. Riflessioni personali sulla figura dell'assistente sociale alla luce del lavoro di tesi.....	39
<b>6. Bibliografia.....</b>	<b>41</b>
<b>Allegati .....</b>	<b>43</b>

**Lista delle abbreviazioni utilizzate**

- UAP: Ufficio dell'aiuto e della protezione
- ARP: Autorità regionale di protezione
- SMP: Servizio medico psicologico
- SAE: Servizio di accompagnamento educativo
- SEM: Servizio educativo minorile
- CEM: Centri educativi per minorenni
- UFAG: Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
- DPMIn: Legge federale sul diritto penale minorile
- PPMIn: Legge federale di diritto processuale minorile
- LFam: Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie)
- RLFam: Regolamento della legge per le famiglie
- OAMin: Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione)

## 1. Introduzione

La ricerca di seguito esposta nasce principalmente da due aspetti; il primo si riferisce al mio interesse rivolto all'ambito penale. Esso si è sviluppato nel secondo anno di studio durante lo stage presso l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, dove ho acquisito diverse nozioni riguardanti questo dominio. Tuttavia ricordo che durante questa pratica ero rimasta particolarmente colpita dalla presenza di minorenni presso il Carcere Giudiziario la Farera, ponendomi diverse domande su come potesse svolgersi la presa a carico di minori che commettono uno o più reati penali. Intravedevo la figura di un'educatrice che si recava in carcere per far visita al minore e pertanto, l'unica cosa di cui ero a conoscenza, era che la stessa lavorava per la Magistratura dei minorenni. Il secondo aspetto riguarda l'ultimo periodo di stage svolto presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore famiglie e minori, dove ho avuto modo di lavorare nella presa a carico di minori e delle loro famiglie in situazioni di difficoltà. Di fatto, ho capito che il mio lavoro di tesi voleva porre l'accento sull'operato dell'assistente sociale presso questo ufficio, che mi ha appassionata e che desideravo approfondire ulteriormente. L'assistente sociale presso l'UAP lavora per la protezione del minore collaborando con la sua famiglia e la rete di servizi, cercando di costruire con essi un progetto confacente ai loro bisogni. Durante questo stage ho avuto modo di seguire dei minori che hanno commesso reati penali e di partecipare alle riunioni di rete (caratterizzate da una molteplicità di ruoli e di professionisti) con l'operatrice sociale del Servizio educativo minorile (SEM) della Magistratura dei minorenni. Dall'osservazione svolta durante il periodo di stage, ho notato che l'assistente sociale è coinvolto nel lavoro di rete, nel quale ha un ruolo di coordinatore e in cui, a volte, i punti di vista si intrecciano trovando comunque un'armonia, altre volte invece si districano creando quindi delle stonature. In particolare, oltre che il ruolo dell'educatore presso il SEM, mi ha incuriosita la collaborazione tra l'assistente sociale dell'UAP e la Magistratura dei minorenni, quindi tra un'autorità penale e un servizio sociale, tanto che mi sono chiesta in che modo si potesse strutturare una collaborazione tra due ruoli diversi: da un lato il Magistrato, avvocato di formazione e dall'altra un assistente sociale.

L'unione di questi due aspetti ha portato alla nascita di questo lavoro di tesi che si prefigge di analizzare la collaborazione tra i due servizi partendo dalle competenze di ognuno, nel caso in cui un minore tra i 10 e i 18 anni commetta dei reati penali. Mi sono voluta concentrare sulla collaborazione poiché, nella società attuale, prevale l'individualismo a scapito di una modalità di intervento basata sul lavoro di rete e sulla collaborazione, che permetterebbe di conseguire degli obiettivi condivisi e comuni (Ripamonti, 2018). Effettivamente, secondo quanto riportato nel libro di Ripamonti, è necessario allenare la collaborazione, provarla e sperimentarla per comprenderne i meccanismi (Ripamonti, 2018). Essa è sostanziale per prevenire la criminalità minorile proponendo interventi precoci e finalizzati considerando la situazione individuale del minore (*Delinquenza minorile*, 2019). Di fatto, la criminalità minorile è un tema attuale e le tipologie di reato negli anni si sono modificate (Schirrmeister, 2020).

Nella prima parte di questo lavoro illustrerò alcune teorie che sono alla base del lavoro degli assistenti sociali, poi mi soffermerò in particolare su quelle riguardanti l'attività dei servizi coinvolti nella tutela di minori che commettono dei reati penali e infine mi focalizzerò sulla collaborazione e il lavoro di rete. L'analisi comprenderà una parte che concernerà le prese a carico e una la collaborazione tra i due servizi. Nelle conclusioni, oltre a riassumere i temi salienti emersi dall'analisi, verrà aggiunta una riflessione sul ruolo dell'assistente sociale.

## 2. Contestualizzazione

### 2.1. Il servizio sociale e il ruolo dell'assistente sociale

Il servizio sociale è sia una disciplina sia una professione, rappresentata dalla figura dell'assistente sociale; nasce verso la fine dell'Ottocento nei paesi anglosassoni mentre in Italia, solo nel secondo dopoguerra, influenzato dalla cultura anglosassone e statunitense (Neve, 2013). Il servizio sociale, secondo la definizione stessa del termine approvata dall'Assemblea generale IASSW e IFSW *“è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento e lo sviluppo sociale, la coesione sociale e l'emancipazione e la liberazione delle persone. I principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono centrali per il lavoro sociale. Sostenuto dalle teorie del lavoro sociale, scienze sociali, scienze umane e conoscenze indigene, il lavoro sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e migliorare il benessere.”* Il servizio sociale dà una lettura ai problemi sociali considerando l'interazione tra la persona e l'ambiente in cui la stessa vive. Mary Richmond, fondatrice della professione del servizio sociale, sosteneva che *“la professione deve cooperare con le persone per raggiungere il loro miglioramento e insieme quello della società”* (Neve, 2013, p.221, citato da Ossicini Ciolfi, 1980, p.88) considerando quindi una visione olistica e un approccio sistemico. L'assistente sociale lavora quindi sia con la persona che chiede aiuto sia con l'ambiente che la circonda considerando la complessità della società (Neve, 2013). Di conseguenza è importante operare in rete considerando la multidisciplinarietà dei vari attori presenti sul territorio che si attivano a supporto della persona. Secondo la teoria di Bronfenbrenner è importante considerare tutti i sistemi che circondano l'individuo e cercare di trovare armonia tra di essi (Folgheraiter, 2012). A partire da ciò è fondamentale contemplare il principio dell'interdipendenza e quindi che un intervento costruito con e per la persona coinvolge la persona stessa ma anche tutto ciò che la circonda (Quaglino, Casagrande, Castellano, 1992). Il servizio sociale, nella letteratura professionale recente, viene definito anche *“professione di aiuto”* (Neve, 2013, p.21) il quale è nato e si è sviluppato tramite un processo di professionalizzazione dell'aiuto allo scopo di rendere più scientifiche le risposte ai problemi sociali (Neve, 2013, p.23). A tal proposito, una delle modalità operative dell'assistente sociale è quella del processo di aiuto che ha *“la capacità di attivare, a fronte di problemi e dei bisogni dell'utenza singola e/o associata, percorsi di risposta articolati e spesso complessi in cui il soggetto, o i soggetti, portatore/i del bisogno e/o del problema assumono un ruolo assolutamente centrale e protagonista e la relazione professionale di aiuto costituisce il tessuto connettivo del processo stesso nelle sue diverse fasi, interrelazioni e componenti”* (Bartolomei, Passera, 2013, p. 177). Le fasi del processo di aiuto sono le seguenti: individuazione del problema e presa a carico; analisi delle risorse e del problema; valutazione del problema e definizione degli obiettivi per un dato intervento; elaborazione del progetto di intervento; attuazione del progetto di intervento (Bartolomei, Passera, 2013). L'enucleazione degli obiettivi rappresenta una fase complessa questo poiché è necessario mediare tra i vari obiettivi dei diversi soggetti coinvolti nel processo di aiuto; di fatto, è importante considerare sia il mandato istituzionale dell'assistente sociale, ma anche limiti e risorse dell'utenza e di altri soggetti coinvolti (Bartolomei, Passera, 2013). L'oggetto di studio e di intervento del lavoro dell'assistente sociale è rappresentato dai problemi e dalle difficoltà delle persone e quindi dai bisogni che non vengono soddisfatti (Neve, 2013). La parola *“bisogno”* contiene già la definizione di *“mancanza, carenza di qualche cosa, di un bene, di un oggetto”* (Neve, 2013, p.53). Di conseguenza è necessario

trovare delle risposte a questi bisogni, le quali si sono adeguate nel tempo in base anche alle politiche sociali della realtà stessa (Neve, 2013). Cruciale per l'assistente sociale è la distinzione tra il suo bisogno e quello dell'utente ed altrettanto importante è il fatto di mettere in primo piano i bisogni della persona con la quale si tesse una relazione basata sulla fiducia. Maslow nella seconda metà del 1900, rappresentava i bisogni tramite una piramide, alla cui base vi erano: quelli primari quindi fisiologici, la cui soddisfazione garantisce la sopravvivenza; in seguito quelli secondari ossia di sicurezza, di affetto, di stima e di autorealizzazione (Palmieri, 2017). Il bisogno è complesso da designare, ma le definizioni stesse di questo termine si differenziano dalla cultura delle diverse società dalle quali essi emergono (Neve, 2013). L'assistente sociale parte però dalle domande dirette o indirette che l'utente pone per dedurre quelli che possono essere i bisogni annessi, anche se spesso la domanda non coincide con il bisogno che l'ha prodotta. Infatti l'assistente sociale deve sapere che dietro alla domanda possono celarsi ulteriori fattori oltre al mero bisogno (Neve, 2013).

Per considerare i bisogni della persona e i suoi ma cercando di scinderli e di riporre un'attenzione particolare su quelli dell'utente, l'assistente sociale poggia la sua attenzione su determinati valori e principi che inquadrano il lavoro nel servizio sociale. I valori alla base del servizio sociale possono essere declinati nel seguente modo: considerare e avere fiducia nella dignità di ciascun essere umano; credere nell'essere umano e nelle sue molteplici potenzialità; credere nell'integrità di ciascun essere umano; confidare sul fatto che l'essere umano è titolare dei propri diritti fondamentali come la libertà, l'autodeterminazione, l'autonomia; essere convinti che l'essere umano è unico e irripetibile (Neve, 2013). L'operatore sociale promuove i principi di uguaglianza, autodeterminazione, partecipazione, integrazione ed empowerment, (Martinelli, Gianini, 2010). Inoltre *“L'operatore sociale tende a promuovere il cambiamento sociale e la risoluzione dei problemi nel contesto delle relazioni umane; inoltre favorisce l'autodeterminazione e l'emancipazione delle persone, allo scopo di migliorarne il benessere generale”* (Martinelli, Gianini, 2010, p. 8). La parola empowerment *“indica un processo di acquisizione del potere da intendersi non come dominio o autorità ma come incremento dell'auto-efficacia e dell'autodeterminazione dell'individuo al fine di far emergere risorse latenti e appropriarsi in modo consapevole delle proprie potenzialità del controllo attivo della propria esistenza”* (Brandani, Tramma, 2014, p. 168). Il raggiungimento degli obiettivi è al tempo stesso un processo di empowerment che porta alla consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti (Brandani, Tramma, 2014). L'empowerment rispecchia la capacità di una persona di influenzamento delle decisioni che la coinvolgono, ma anche l'attitudine ad analizzare l'ambiente che la circonda e ad essere partecipi attivamente nella promozione del cambiamento (Brandani, Tramma, 2014). In tal caso i professionisti educatori o assistenti sociali, *“abbandonano il loro ruolo di datori di sapere per diventare facilitatori e promotori di processi di cambiamento”* (Brandani, Tramma, 2014, p. 170, citato da Dallago, 2006, p.25).

Partendo dai valori del lavoro sociale si delineano anche i suoi principi, ossia delle norme. Dalla fiducia nella dignità ed integrità di ciascun essere umano si traduce il principio del rispetto della persona, ossia considerare che qualsiasi cosa la persona dica, faccia, pensi abbia un valore, ma tenendo presente che possa essere una menzogna e chiedersi in quel caso il perché (Neve, 2013). Ne consegue che il professionista debba osservare ed ascoltare in modo attivo quanto riportato dall'altro (Neve, 2013). Di fatto, l'assistente sociale, ha come compito quello di ascoltare le richieste dell'utenza, capire cosa fare e proporre un processo di aiuto fatto su misura, costruendo una relazione *“che abbia come obiettivo il cambiamento”*

(Gius, 2007, p. 89). La capacità di ascolto è fondamentale per un assistente sociale, è una competenza comunicativa; attraverso l'ascolto si cerca di *“percepire correttamente le persone con le quali si entra in contatto”* (Grigoletti, 2005, p. 45, citato da Carli, 1989). Un altro principio è l'importanza di capire l'utente per cercare di sostenerlo al meglio, rispettando la soggettività della persona, accettandola, quindi comprendendola rispettando i suoi bisogni e i suoi ritmi; al rispetto si lega anche il principio del non giudicare che non vuol dire desistere dal valutare gli atteggiamenti delle persone, piuttosto di discutere insieme alle stesse rispetto alle possibili motivazioni, conseguenze e implicazioni di determinati comportamenti (Neve, 2013). Il principio della valorizzazione delle risorse si collega a quello dell'accettazione e *“presuppone una visione dell'intervento che non si incentra sulla cura della patologia, ma sul potenziamento di funzioni – individuali e sociali – di apprendimento sociale alla gestione dei problemi, il che sposta l'ottica da una cultura del patologico a una cultura delle risorse”* (Neve, 2013, p.191). A partire dal valore dell'unicità e irripetibilità si delinea il principio dell'individualizzazione e della personalizzazione dell'intervento, di fatto, quest'ultimo dev'essere costruito su misura per la persona e quindi è necessario adeguare le risposte in base al contesto e alla situazione della stessa (Neve, 2013). Dal valore dell'integrità e dell'unitarietà invece deriva il principio del rispetto e della promozione della globalità della persona, evitando di separare, parcellizzare e categorizzare i vari aspetti della stessa, piuttosto cercando di avere una visione di insieme integrando vari punti di vista, collaborando con altri enti e servizi in un'ottica interprofessionale e interdisciplinare e creando quindi delle connessioni (Neve, 2013). Dal valore dell'uguaglianza rispetto ai diritti fondamentali e della dignità si delinea il principio del rispetto e della promozione dell'uguaglianza. Vi sono inoltre altri due principi, ossia quello della riservatezza e del rispetto della privacy, della promozione e dell'autodeterminazione (Neve, 2013).

Gli obiettivi del servizio sociale nascono dai valori e dai principi sopra illustrati, dal contesto in cui il professionista opera e dal sistema di premesse della persona con la quale si lavora (Neve, 2013). Secondo il pensiero di Ciolfi e Milana *“L'assistente sociale aiuta le persone a sviluppare autonomia nell'uso delle risorse sia personali che sociali, e contribuisce direttamente a sviluppare, attivare, trasformare tali risorse”* (Neve, 2013, p.219, citato da Ciolfi e Milana, 1983).

## **2.2. I servizi nella tutela di minori che commettono reati penali in Ticino**

*“La tutela è una sfida delicata e complessa, e la complessità può essere meglio affrontata con una molteplicità di sguardi e di risorse e anche per questo non dovrebbe essere accentrata nella mente e nelle mani dei soli professionisti, ma dovrebbe essere il più possibile frutto di un processo di pensiero e azioni congiunte che vedano anche la diretta partecipazione delle persone interessate attraverso la promozione di reti di fronteggiamento familiari e sociali”* (Secchi, 2019, p. 25).

Esistono due principi che guidano gli interventi a tutela di minorenni: quello della legalità, che rispecchia il compito dei magistrati considerando la legge e quello della beneficenza che corrisponde più nello specifico al ruolo dell'operatore sociale, che mira al benessere del minore. In un contesto giudiziario, per esempio nel caso in cui un minore commette dei reati penali, l'intervento è collocato *“nell'area del rispetto del diritto e della legalità del riconoscimento/superamento di un pregiudizio riconosciuto. In questo contesto gli interventi (...) hanno come primo obiettivo quello di ridurre o evitare il peggioramento di una situazione di pregiudizio”* (Secchi, 2019, p.52). Il Magistrato ha lo scopo di tutelare il minore rispettando

le leggi ma considerando che la tutela, se possibile, passi in primo luogo dalla famiglia del minore, cercando di individuare limiti e risorse di quest'ultima (Secchi, 2019).

Nel caso in cui vi siano delle situazioni complesse, l'operatore sociale nella tutela minorile è tenuto a lavorare insieme alla famiglia del minore. Al tempo stesso deve tenere in considerazione che quest'ultima non rappresenta necessariamente un sostegno per il giovane. L'intervento dell'operatore sociale e di altri professionisti nell'ambito di un contesto di tutela minorile, è caratterizzato innanzitutto dalla promozione delle competenze sociali ed educative dei genitori e della famiglia del minore. Spesso però le situazioni di fragilità familiare nascono da eventi esterni a prescindere dall'intenzione dei genitori. Queste situazioni potrebbero ridursi se si costituissero delle reti solidali nelle comunità, dove si creino sentimenti di condivisione e relazioni di fiducia. Tutelare il minore comporta il fatto di considerare la sua storia, il suo vissuto, la sua cultura e i suoi legami. (Secchi, 2019)

Il coinvolgimento dei famigliari e il loro riconoscimento in quanto risorse permette di ridurre *“la sofferenza generata dagli interventi e dai percorsi di tutela. Il minore vede riconosciuti gli elementi positivi nella vita della propria famiglia”* (Secchi, 2019, p. 30). Per comprendere la situazione familiare, è necessario che l'operatore sociale raccolga gli elementi sociali del contesto e costruisca una narrazione, effettuando *“una ricognizione che raccolga dati sugli ambiti educativi e relazionali, ottenendoli anche attraverso la presenza di figure educative inserite, a supporto e/o controllo (...) del contesto familiare”* (Secchi, 2019, p. 52). Nell'ambito della tutela minorile, l'operatore sociale ha un mandato di controllo e questo può creare delle situazioni complicate.

Uno dei principi importanti nella tutela minorile è quello della sussidiarietà, il quale viene citato nella Legge per le famiglie e indica che il minore può essere affidato a terzi nel caso in cui non abbia un ambiente familiare idoneo, ma prioritariamente è necessario trovare delle famiglie affidatarie prima di pensare ad un centro educativo minorile (LFam 814.100, 2003, Art. 21).

### **2.2.1. L'Ufficio dell'aiuto e della protezione settore famiglie e minori**

L'Ufficio dell'aiuto e della protezione sottostà al Dipartimento della sanità e della socialità, in particolare alla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie. L'UAP è composto da cinque settori: famiglie e minori, curatele e tutele, affidamenti famigliari e adozioni, il servizio aiuto alle vittime di reato e il care team. All'interno di questo lavoro di tesi, ci si concentrerà sul settore famiglie e minori che offre sia protezione e aiuto a favore di minori in difficoltà, sia prestazioni sociali e consulenze a famiglie e minorenni. (*Ufficio dell'aiuto e della protezione - DASF (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.*). Il ruolo dell'assistente sociale dell'UAP, settore famiglie e minori, è quello di intervenire per proteggere le famiglie con minori che vivono situazioni di disagio, le quali sono esposte a realtà caratterizzate da trascuratezza, negligenza, maltrattamento e violenza oppure quando i genitori non riescono ad esercitare appieno i compiti educativi e le responsabilità che questi comportano per via di situazioni difficili (malattie, abbandoni, detenzioni, ecc.) e vi è il rischio che mettano in pericolo la loro vita e quella delle persone che li circondano (*Ufficio dell'aiuto e della protezione - DASF (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino, s.d.*).

In particolare, l'operato dell'UAP è iscritto all'interno della Legge per le famiglie nel capitolo che concerne i provvedimenti di protezione, definendo in che modo avviene l'intervento e le prestazioni del servizio sociale individuale rivolte alle famiglie e ai minori. Per quanto concerne l'intervento nella sfera familiare, la legge indica che lo stesso *“avviene su richiesta*

della famiglia, su segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell'autorità parentale, o su decisione dell'autorità tutoria o giudiziaria" (LFam 814.100, 2003, Art. 15, cpv 1).

La legge aggiunge inoltre quanto segue: *"Lo Stato assicura le necessarie misure di protezione quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minore è minacciato. Ogni intervento avviene nell'interesse superiore del minore. Al minore capace di discernimento è garantito il diritto di essere sentito"* (LFam 814.100, 2003, Art. 15, cpv 2,3,4). Per quanto concerne le prestazioni del servizio sociale individuale destinate alle famiglie e ai loro componenti, la legge prevede quanto segue: *"l'esame dei bisogni; la valutazione socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie; le prestazioni di consulenza; mediazione e sostegno sociale; l'attivazione e il coordinamento delle risorse necessarie a fronteggiare i bisogni specifici delle famiglie; la preparazione, l'esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente familiare ai sensi dell'art. 20 della presente legge nel rispetto delle competenze della famiglia o dell'autorità collocante; la ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni affidati ad altre famiglie o a centri educativi"* (LFam 874.100, 2003, Art. 15). L'Ufficio dell'aiuto e della protezione viene menzionato anche nell'articolo 3 del Regolamento della Legge per le famiglie (RLFam 874.110, 2005, Art.3).

Le Autorità regionali di protezione, che attribuiscono dei mandati all'UAP, possono intervenire attuando le seguenti misure, le quali si basano anche su quanto appena illustrato: *"se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio"* di cui per esempio attribuire all'UAP un mandato di valutazione socio-ambientale per fare una fotografia del minore e del suo sistema familiare (CC 210, 1907, Art. 307, cpv 1) e può assegnare ad un ufficio idoneo o ad una persona, come per esempio all'UAP e alle sue assistenti sociali, un mandato di controllo e informazione (CC 210, 1907, Art. 307, cpv 3); privare i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora nel caso in cui *"il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente"* di conseguenza l'ARP potrebbe dare un mandato di collocamento all'UAP (CC 210, 1907, Art. 310). Per quanto concerne i collocamenti, la Legge per le famiglie aggiunge che questi possono essere *"presso famiglie affidatarie; presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni"* (LFam 874.100, 2003, Art. 20, cpv 1). L'accoglimento di minori al di fuori della dimora dei genitori, viene trattato all'interno dell'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione che indica il bene del minore come criterio prioritario (OAMin 211.222.338, 1977, Art. 1a, cpv 1). Inoltre per ogni collocamento, l'assistente sociale dell'UAP è tenuto a redigere un progetto educativo (LFam 874.100, 2003, Art. 23, cpv 1). Quanto sopra illustrato viene definito nel dettaglio nell'articolo 55 del Regolamento della Legge per le famiglie (RLFam 874.110, 2005, Art. 55).

Oltretutto il minore viene sentito dall'autorità di protezione o da terzi (CC 210, 1907, Art. 314a, cpv 1).

La casistica della quale l'assistente sociale dell'UAP si occupa è variegata, ma in questa tesi ci si vuole concentrare in particolare sui minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati penali e quindi sulla collaborazione tra l'UAP e la Magistratura dei minorenni. L'UAP collabora anche con altre autorità e servizi sul territorio, che non sono stati inseriti all'interno di questa tesi per una questione di spazi.

### 2.2.2. La Magistratura dei minorenni e il servizio educativo minorile

La Magistratura dei minorenni è un'autorità penale giudiziaria ed è composta dal Magistrato e dal suo sostituto, si occupa di tutto il Cantone e ha sede a Lugano (Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili 314.100, 2010, Art. 2, cpv 1). Il Magistrato ha un ruolo direttivo e di vigilanza nei confronti dell'ufficio, ma si occupa anche delle inchieste, di emettere i decreti di accusa, di promuovere iniziative che salvaguardano gli interessi dei minori e di recarsi presso strutture pubbliche e private soggetti alla sua autorità (Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili 314.100, 2010, Artt. 3 e 4). In particolare il Magistrato è competente *“per l'inchiesta sui reati commessi da minorenni; per formulare la proposta di giudizio o l'atto di accusa; per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive, comprese quelle ordinate in via provvisoria e per l'esecuzione della carcerazione preventiva”* (Legge sulla magistratura dei minorenni 4.2.2.1, 1999, Art. 5, cpv 1). L'inchiesta ha lo scopo di fare un accertamento della situazione familiare, personale e sociale del minorenne per la quale il Magistrato può fare riferimento alla polizia (Legge sulla magistratura dei minorenni 4.2.2.1, 1999, Artt. 18 e 19). Al termine dell'inchiesta il Magistrato decide se formulare una proposta di giudizio con l'applicazione delle misure di protezione o delle pene iscritte nel Diritto penale minorile (Legge sulla magistratura dei minorenni 4.2.2.1, 1999, Art. 27, cpv 1). Nel caso in cui il Magistrato decida di emettere una proposta di giudizio, si organizza un'udienza dove presenziano il minorenne, i genitori o il tutore (Legge sulla magistratura dei minorenni 4.2.2.1, 1999, Art. 28, cpv 3).

Il Magistrato fa capo al servizio educativo minorile (SEM) il quale è composto da educatori specializzati (Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili 314.100, 2010, Art. 2, cpv 3). Gli educatori si occupano di assistere il minore durante la carcerazione preventiva, dell'inchiesta, dell'esecuzione delle misure protettive, di accompagnare il minore in caso di privazione della libertà (Legge sulla magistratura dei minorenni 4.2.2.1, 1999, Art. 42). Come per l'UAP, anche la Magistratura dei minorenni collabora con altre autorità e servizi sul territorio che non sono state citate per una questione di spazi.

Come summenzionato, le misure di protezione e le pene decise dal Magistrato sono iscritte nel Diritto penale minorile che tutela i minori poiché parte dal presupposto che questi ultimi non siano responsabili del contesto in cui hanno vissuto o della loro gioventù, di conseguenza prevale l'educazione, la protezione, la risocializzazione e il reinserimento del minorenne. Inoltre il Diritto penale minorile agisce anche a scopo preventivo essendo che lo Stato, nei confronti di minori a partire dai 10 anni, applica delle misure protettive individuali per aiutarli ad affrontare le loro difficoltà e diminuire il rischio di recidiva (*Delinquenza minorile*, 2019). Il Diritto penale minorile considera i minori dai 10 ai 18 anni compiuti, autori di uno o più reati penali, poiché, secondo la legislazione svizzera, a partire dal decimo anno di età (maggiore età penale) la persona è in grado di valutare quali conseguenze possano avere le sue azioni (*Delinquenza minorile*, 2019).

Le misure protettive applicate dal Magistrato per il minore, secondo il diritto penale minorile, vengono attuate nel caso in cui *“dall'inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico, l'autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze, indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in modo colpevole”* (DPMIn 311.1, 2003, Art. 10, cpv 1). Esistono quattro tipologie di misure protettive che possono essere combinate alle pene: la sorveglianza, che prevede di indicare una persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto di assumere informazioni e di essere informato (DPMIn 311.1, 2003, Art. 12); il sostegno esterno ambulatoriale, atto a stabilire una

persona idonea che supporti i genitori per quanto riguarda i compiti educativi e che appoggi il minore (DPMin 311.1, 2003, Art. 13); il trattamento ambulatoriale con il sostegno di una psicoterapia se il minore *“soffre di turbe psichiche, è alterato nello sviluppo della sua personalità, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza”* (DPMin 311.1, 2003, Art. 14, cpv 1); il collocamento presso terzi (privati o istituti educativi) che assistano il minore (DPMin 311.1, 2003, Art. 15). Le pene vengono invece inflitte *“Se il minore ha agito in modo colpevole (...) a complemento di una misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica. Può agire in modo colpevole solo il minore che è in grado di valutare il carattere illecito del suo atto e di agire secondo tale valutazione.”* (DPMin 311.1, 2003, Art. 11). Le pene sono quattro: l'ammonizione (DPMin 311.1, 2003, Art. 22), la prestazione personale (DPMin 311.1, 2003, Art. 23) per istituzioni sociali, a favore delle persone danneggiate o bisognose di assistenza, la multa (DPMin 311.1, 2003, Art. 24), la privazione della libertà se il minore ha agito *“con particolare mancanza di scrupoli”* (DPMin 311.1, 2003, Art. 25, cpv 2b).

Per prevenire la criminalità minorile, il diritto penale minorile non è però sufficiente. Di fatto, è necessario che le figure di riferimento della rete sociale primaria e secondaria del minore collaborino con l'autorità penale minorile, la polizia (Gruppo visione giovani), i servizi sociali e gli altri specialisti, al fine di progettare degli interventi precoci e finalizzati considerando la situazione individuale del minore (*Delinquenza minorile*, 2019).

In allegato è inserito un approfondimento che concerne la criminalità minorile in Svizzera e in Ticino, facendo riferimento ad alcuni dati statistici. Esso non viene ripreso nel lavoro di tesi (Allegato 1 – Approfondimento 1).

### **2.3. La collaborazione e il lavoro di rete**

Sin da quando si nasce si entra in contatto con l'altro, con i propri genitori; il bambino interiorizza gli schemi di organizzazione forniti dall'adulto, che utilizzerà anche lui ed entrambi interagiscono, avviene la sintonizzazione, ossia l'interazione tra la mente del bambino e quella della madre o di un'altra persona significativa che consente di integrare i sentimenti, le emozioni, le paure, ecc. (Ripamonti, 2018). Il risultato corrisponde ad *“una visione della mente umana come il prodotto delle interazioni fra esperienze interpersonali e strutture e funzioni del cervello.”* (Ripamonti, 2018, p. 73). Quella di un essere umano viene quindi definita nel libro di Siegel *“mente relazionale”* poiché si forma grazie all'interazione con l'altro (Ripamonti, 2018, p.72).

Oggigiorno viviamo in un'epoca individualista, dove conta di più l'individuo della società stessa, dove si è più attenti verso sé stessi, a cosa piace e cosa invece non fa stare bene (Ripamonti, 2018). Prevala la competizione che può indurre a tirare fuori il meglio di sé e quindi non ha un'accezione prettamente negativa, ma, allo stesso tempo, non elogiama abbastanza la collaborazione e dobbiamo quindi cercare di allenarla (Ripamonti, 2018). Di fatto, di fronte alla complessità della nostra società, è importante che più persone collaborino, che integrino i diversi punti di vista e che, in questo modo, creino un insieme di idee e posizioni condivise (Ripamonti, 2018).

La collaborazione è un processo sociale che permette di raggiungere degli scopi comuni condivisi tra due o più persone e si produce tramite cinque elementi importanti: la comunicazione e l'ascolto, il coordinamento, la tolleranza e la fiducia reciproca, l'allineamento di interessi e le norme e istituzioni (Ripamonti, 2018). Per collaborare è necessario essere almeno in due persone, le quali siano in grado di comunicare per attivare sentimenti di fiducia nella relazione e superare i pregiudizi reciproci (Ripamonti, 2018). La comunicazione garantisce lo scambio di informazioni, alimenta la collaborazione ed è

produttiva quando il gruppo di lavoro, integrando i vari punti di vista, ottiene un risultato comune e condiviso (Quaglino, Casagrande, Castellano, 1992). In essa fa parte anche l'ascolto e affinché esso sia funzionale, è necessario che il dialogo sia proiettato verso il futuro, questo poiché la collaborazione si alimenta tramite l'attesa del punto di vista altrui. L'altro elemento importante che permette di collaborare è il coordinamento, quindi un'azione che produce qualcosa ed è orientata verso un obiettivo. La collaborazione è un'interazione in cui le persone si sincronizzano tramite la mente e il corpo e la vera sfida è quella di farlo con chi ci viene meno facile. Di conseguenza è importante che ogni componente del gruppo prenda attenzione a ciò che l'altro fa e dice e che le azioni e le attenzioni vengano coordinate. Ognuno ha un ruolo e le proprie caratteristiche ed è importante che questi vengano coordinati per permettere a ciascun componente del gruppo di comprendere l'altrui ruolo e cercare di armonizzare i diversi punti di vista che vanno però tenuti diversi (Ripamonti, 2018). Proprio poiché vi sono svariati punti di vista, è necessario legittimare, quindi tollerare, l'esistenza di un punto di vista altro e quindi talvolta sopportare il fastidio di un'idea dissonante dalla propria, superare i pregiudizi, non giudicare e riporre fiducia nell'altro. Ciò non significa però che bisogna condividere tutte le sue idee, piuttosto di riconoscerne l'esistenza di altre. *“Per collaborare dobbiamo poterci fidare e l'esito della fiducia attribuita è la disponibilità a mettersi in gioco in una relazione cooperativa”* (Ripamonti, 2018, p. 82). Allo stesso tempo però, la tolleranza e la fiducia possono consumarsi se non subentra l'allineamento degli interessi. L'essere umano apprende dall'altro *“sia le modalità di comportamento degli altri appartenenti alla sua cultura (in quale modo “si fanno le cose”) che l'espressione delle aspettative altrui rispetto al proprio comportamento (come gli altri si attendono che “le cose vadano fatte”)*” (Ripamonti, 2018, p. 83). Di fatto gli esseri umani ricevono un'eredità genetica e una culturale e questa interazione *“consente i processi di mutuo coordinamento descritti in precedenza, ma nel contempo, chiama in causa il ruolo che giocano gli interessi”* (Ripamonti, 2018, p. 83). Per permettere alla collaborazione di arrivare agli obiettivi prestabiliti e condivisi funzionalmente, è necessario che questi interessi si allineino. Gli elementi sopra illustrati si trovano in specifici contesti a loro volta caratterizzati da determinati assetti istituzionali e normativi (formali e informali). La legge stabilisce determinati comportamenti che l'individuo dovrebbe seguire, la norma invece li regola nella persona consentendo la comparsa dell'autoregolazione di determinati comportamenti. Di conseguenza, la collaborazione tra un gruppo di persone può essere facilitata o meno in base alla presenza delle norme che appartengono ad un certo contesto ed è quindi importante esaminarle (Ripamonti, 2018).

La collaborazione è fondamentale nella costruzione di reti: delle organizzazioni *“di soggetti sociali con interessi diversi che mettono insieme le loro risorse umane e materiali per ottenere un cambiamento specifico che altrimenti sarebbero incapaci di ottenere da soli”* (Ripamonti, 2018, p. 233). Di fatto, il lavoro di rete corrisponde ad un *“insieme di interventi finalizzati a legare fra loro le persone, o gruppi, o istituzioni tramite connessioni e catene di significative relazioni interpersonali ed interfunzionali in funzione del miglioramento della qualità di vita dei singoli e della comunità”* (Bartolomei, Passera, 2013, p. 225). L'intervento dell'assistente sociale deve considerare un'ottica bifocale, quindi dirigersi verso la soluzione dei problemi, ma tenere presente la rete di risorse che supporta l'utente (Bartolomei, Passera, 2013). Il lavoro di rete ripone le sue origini dalla teoria dei sistemi, che considera l'insieme delle risorse in campo senza parcellizzarle; inoltre *“stimola, suscita, rinforza i legami significativi, o che possono divenire successivamente tali, che si caratterizzano per la comunicazione e per le relazioni intersoggettive ed intersistemiche e, quindi, per i*

*cambiamenti*” (Bartolomei, Passera, 2013, p. 225). Alla base di un intervento è necessario che, tra operatori e istituzioni, si costruisca una rete di collaborazione, di integrazione e coordinamento per poter realizzare un progetto condiviso e comune che nasce dalla partecipazione attiva di ogni singolo componente della rete (Bartolomei, Passera, 2013). Il lavoro di rete è *“un accompagnamento, un’azione di supporto e di facilitazione della riflessione condivisa da parte degli interessati su come affrontare le difficoltà (...) L’oggetto di lavoro è quindi il potenziamento delle relazioni come chiave per favorire il cambiamento”* (Raineri, 2007, p. 86).

Il lavoro degli assistenti sociali, consiste nello *“stabilire un dialogo-confronto, una collaborazione attiva con gli altri operatori e con gli altri servizi”* (Bartolomei, Passera, 2013, p. 234) tramite la conoscenza del territorio utilizzando una mappatura delle reti, la progettazione di attività nella messa in rete di servizi, l’attivazione di strumenti, la verifica dei percorsi attuati, la negoziazione, la definizione di limiti, risorse e responsabilità prendendo in considerazione il mandato istituzionale e la creazione di un’équipe di lavoro (Bartolomei, Passera, 2013). Per poter lavorare in rete è necessario essere disponibili, aperti al confronto e considerare le idee altrui (Raineri, 2007).

La collaborazione viene citata anche negli articoli di legge, in particolare nell’articolo 55a del Regolamento della Legge per le famiglie, dove viene indicato che *“In accordo con l’UAP l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria possono intimare alle famiglie di rivolgersi al suddetto ufficio per l’erogazione delle prestazioni”* (RLFam 874.110, 2005, Art. 55a, cpv 2). Nel diritto penale minorile, l’articolo 20 descrive la collaborazione tra le autorità civili e le autorità penali le quali, in determinati casi, sono tenute a comunicare tra di loro (DPMIn 311.1, 2003, Art. 20). Anche all’interno della Legge federale di diritto processuale minorile troviamo un articolo dedicato alla collaborazione, il quale indica che *“Per accertare la situazione personale del minore imputato l’autorità inquirente collabora con tutte le autorità giudiziarie penali e civili, (...) con persone attive nel campo medico o sociale; chiede loro le informazioni di cui necessita”* (PPMin 312.1, 2009, Art. 31, cpv 1), servizi e autorità che a loro volta *“sono tenuti a fornire le informazioni richieste; è fatto salvo il segreto professionale”* (PPMin 312.1, 2009, Art. 31, cpv 2).

### **3. Metodologia**

#### **3.1. Domanda di ricerca e obiettivi**

Tale lavoro di tesi si prefigge di evidenziare la collaborazione tra l’assistente sociale dell’UAP e la Magistratura dei minorenni, partendo dalla presa a carico di entrambi i servizi per quanto concerne i minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati penali. L’obiettivo consiste nell’individuare i diversi punti di vista, da una parte delle assistenti sociali che lavorano all’UAP, dall’altra del Magistrato e dell’operatrice sociale del Servizio educativo minorile. La domanda di tesi si articola come segue: *“In che modo l’assistente sociale dell’UAP e la Magistratura dei minorenni collaborano nella presa a carico di un minore tra i 10 e i 18 anni che commette uno o più reati penali?”* e si delinea tramite i seguenti obiettivi: *“capire come si struttura la presa a carico presso l’UAP di minori che commettono uno o più reati penali”*; *“capire come si struttura la presa a carico presso la Magistratura dei minorenni”* e *“capire come si struttura la collaborazione tra l’assistente sociale dell’UAP e la Magistratura dei minorenni”*.

### 3.2. Tipologia di interviste

Per poter delineare una metodologia, in primo luogo è stato definito il tema, poi la domanda di ricerca e in seguito gli obiettivi. Per selezionare lo strumento di raccolta dati, è stata fatta una scelta epistemologica considerando quindi, dato il tipo di domanda, un approccio qualitativo. Di fatto, la domanda di ricerca presuppone un'analisi che parta dall'esperienza del professionista (dell'UAP e della Magistratura). L'obiettivo è quindi quello di fare emergere le esperienze degli assistenti sociali dell'UAP e dei professionisti che lavorano per la Magistratura. Rispetto al metodo quantitativo, quello qualitativo cerca di *"approfondire in dettaglio aspetti quali gli atteggiamenti, i comportamenti e le esperienze di specifici gruppi sociali o singole persone."* (Carey, 2013, p. 48). Essendo questo lavoro di tesi basato su una ricerca empirica, si è optato per intervistare un piccolo gruppo di professionisti che operano per l'UAP e per la Magistratura dei minorenni, argomentando quanto emerso con la teoria illustrata nei capitoli precedenti (Carey, 2013). In particolare si è scelto di includere nelle interviste due assistenti sociali dell'UAP, il Magistrato e un'operatrice sociale del Servizio educativo minorile interno alla Magistratura in modo da approfondire i vari punti di vista a seconda del loro ruolo e delle loro competenze rispetto alla collaborazione tra i due servizi partendo dalla presa a carico. Lo scopo era inoltre quello di attribuire un equilibrio tra i due servizi. Sono state escluse dalle interviste altre figure che lavorano a contatto sia con la Magistratura che con l'UAP, come per esempio il Gruppo visione giovani della Polizia Cantonale e la sostituta Magistrata. Il timore infatti era quello di concentrarsi eccessivamente sulla Magistratura dei minorenni e di non attribuire quindi il giusto equilibrio tra i due servizi, rimanendo inclini alla domanda di ricerca. Di fatto, solitamente, quando si parla di ricerca qualitativa in ambito sociale, vengono coinvolte poche persone (Carey, 2013). Per quanto concerne i criteri di campionamento, si è scelto, da un lato, di individuare due assistenti sociali dell'UAP che avessero seguito dei casi di minorenni che hanno commesso dei reati penali e dall'altro il Magistrato per l'esperienza e l'operatrice sociale del SEM in qualità di educatrice. Il contatto con le assistenti sociali è avvenuto direttamente sul luogo di lavoro, con il Magistrato tramite email ed in seguito per telefono mentre con l'operatrice sociale del SEM tramite un colloquio telefonico. I luoghi scelti di comune accordo per le interviste sono i seguenti: presso l'UAP per le due assistenti sociali e il Magistrato; mentre per l'operatrice sociale del SEM nel suo ufficio presso la Magistratura dei minorenni a Lugano.

Vista la domanda di ricerca, si è considerato di effettuare una raccolta dati tramite interviste semi-strutturate, ossia *"una combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate, che permettono all'intervistatore una certa autonomia nell'identificare nuove domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante"* (Carey, 2013, p. 137). Da un lato le domande strutturate permettono di collegarsi esplicitamente alla domanda di ricerca, mentre quelle non pianificate consentono di approfondire alcuni aspetti, cercare di comprendere meglio determinati elementi e ricercarne altri emersi dalle parole dell'intervistato (Carey, 2013). Per la formulazione delle domande sono stati presi in considerazione gli obiettivi della domanda di ricerca, messi su carta e sono state disegnate le combinazioni possibili, assicurandosi di trovare un equilibrio tra la presa a carico e la collaborazione.

Prima di incontrarsi, ad ognuno degli intervistati sono state inviate le tracce di intervista e i consensi informati, in modo da informarli riguardo alla questione dell'anonimato, chiarendo che sarebbero stati registrati e presentare la domanda di ricerca e i suoi obiettivi. Visto che non era possibile garantire al Magistrato l'anonimato, il suo consenso informato (Allegato 2 – Consenso informato 1) è stato differenziato da quello delle altre intervistate (Allegato 5 –

Consenso informato 2); nei documenti allegati sono stati rimossi i nomi e i dati sensibili che potrebbero rendere le persone intervistate riconoscibili. I consensi informati sono stati firmati prima di cominciare le interviste. Durante l'intervista è stato utilizzato il registratore del computer senza trascrivere a mano, in modo da permettere la continuità dell'ascolto e il contatto visivo. Per quanto concerne invece la fase di trascrizione è stata usata la punteggiatura "(...)" per indicare dei frammenti di frasi, dei nomi o dei luoghi che avrebbero potuto compromettere l'anonimato degli intervistati e di alcuni utenti. Le assistenti sociali sono state citate nel seguente modo: assistente sociale 1 e 2.

Per l'analisi delle interviste si è proceduto confrontando le risposte alle domande per tema trattato, utilizzando dei colori per indicare le parti più salienti. In conclusione, i risultati emersi sono stati argomentati tramite la teoria sopra illustrata ed alcune riflessioni.

#### 4. Dissertazione

In questo capitolo si tratteranno i dati emersi dalle interviste svolte e i temi ad essi annessi a partire dalla domanda di ricerca con i suoi obiettivi, collegandoli alle teorie presentate nei capitoli precedenti. I professionisti intervistati sono quattro: due assistenti sociali che lavorano presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP); il Magistrato (avvocato) e l'operatrice sociale del Servizio educativo minorile (SEM) interno alla Magistratura. La dissertazione sarà strutturata come segue: inizialmente verrà presentata la presa a carico di minori tra i 10 e i 18 anni che commettono dei reati penali presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, riflettendo sul ruolo dell'assistente sociale che lavora per questo ufficio per poi affrontare il tema della presa a carico presso la Magistratura dei minorenni, riflettendo sul ruolo del Magistrato e su quello dell'operatrice del SEM. Successivamente verrà presentata la collaborazione tra i due servizi, dal punto di vista di entrambi. Di fatto, i punti appena illustrati riprendono la domanda di ricerca, la quale, a partire dalle differenti prese a carico, vuole analizzare e comprendere meglio come si struttura la collaborazione tra i due uffici.

##### 4.1. La presa a carico presso l'UAP, settore famiglie e minorenni

La presa a carico che verrà illustrata vale sia per i minori tra i 10 e i 18 anni che hanno commesso reati sia per quelli che invece non ne hanno commessi. Per approfondire la presa a carico dell'ufficio, sono state prese in considerazione le interviste, le leggi di riferimento e le teorie illustrate nei capitoli precedenti.

L'accesso all'ufficio può avvenire in tre modi: tramite autosegnalazione da parte del minore stesso o della sua famiglia, accompagnati anche da delle figure professionali, tramite la segnalazione di terzi oppure su mandato d'autorità civile o giudiziaria (LFam 874.100, 2003, Art. 15, cpv 1). Da questo momento in poi, come ha affermato l'assistente sociale 1 durante l'intervista, *"il primo passo è quello di conoscere la famiglia direttamente e per il tramite dei servizi che già sono attivi a sostegno del nucleo familiare, si fa quindi una valutazione delle risorse e dei bisogni assieme alla famiglia e quando possibile assieme al minore"* (Allegato 9 – Intervista 3). Quanto appena emerso viene citato anche all'interno dell'articolo 16 cpv 1 della Legge per le famiglie: *"esame dei bisogni"* (LFam 874.100, 2003, Art. 16, cpv 1a). I bisogni non soddisfatti sono l'oggetto di studio dell'intervento degli assistenti sociali per i quali è necessario trovare una risposta; questi rappresentano un'assenza di un oggetto o di un bene (Neve, 2013). Le definizioni dei bisogni si differenziano in base alla cultura della società in cui esse vengono alla luce (Neve, 2013). Per cercare di capire quali possono essere i bisogni della persona, l'assistente sociale prende in considerazione le domande

dirette e indirette dell'utente, ma consapevole che non per forza la domanda corrisponde al bisogno che l'ha generata e che dietro alla stessa possono nascondersi altri fattori oltre al bisogno (Neve, 2013).

Un altro punto fondamentale riportato dall'assistente sociale 1, dopo la valutazione dei bisogni, è quello di capire quelle che possono essere le misure a sostegno della famiglia. Di fatto, la stessa riporta quanto segue: *“essendo gli esperti del territorio e conoscendo le misure esistenti a sostegno delle famiglie, cerchiamo di costruire un progetto di sostegno. Tutte le misure devono essere proporzionali e quindi in primis si valuta la costruzione di una rete di sostegno al domicilio e si cerca di capire quelli che possono essere i sostegni all'interno della famiglia affinché la famiglia possa fare direttamente un lavoro che sia a protezione del minore, cioè che garantisca al minore quello che in francese è chiamata la bientraitance (...) i genitori possono essere accompagnati a fare un percorso in modo tale da garantire una bientraitance del minore. Penso per esempio ad un accompagnamento del SAE”* (Allegato 9 – Intervista 3). Secondo l'articolo 16 della Legge per le famiglie un'altra prestazione oltre all'esame dei bisogni di fatto è *“l'attivazione e il coordinamento delle risorse necessarie a fronteggiare i bisogni specifici delle famiglie”* e quindi permettere innanzitutto alla famiglia stessa di attivare le proprie risorse (LFam 874.100, 2003, Art. 16, cpv 1d). Di fatto, si parte dal presupposto che la famiglia è l'esperta e che la stessa debba essere coinvolta in quello che viene definito il processo di aiuto, che è in grado di attivare degli interventi dove *“il soggetto, o i soggetti, portatore/i del bisogno e/o del problema assumono un ruolo assolutamente centrale e protagonista e la relazione professionale di aiuto”* (Bartolomei, Passera, 2013, p. 177). È importante che l'operatore sociale nell'ambito della tutela minorile costruisca dei progetti insieme alla famiglia e al minore, promuovendo le competenze educative e sociali dei genitori, coinvolgendoli e riconoscendoli come delle risorse (Secchi, 2019). Oltretutto, dalle parole dell'intervistata emerge l'importanza di considerare il principio della sussidiarietà tenendo presente innanzitutto degli interventi in famiglia; se questi non dovessero funzionare utilizzando altri tipi di strumenti. L'assistente sociale, per fare ciò, deve conoscere il territorio utilizzando dei mezzi che gli permettono di costruire una mappatura delle reti (Bartolomei, Passera, 2013). All'interno del Codice Deontologico dell'assistente sociale si evince l'importanza di incoraggiare le persone ad essere autonome, favorendo quindi l'empowerment, ossia la consapevolezza delle persone della loro capacità di influenzamento di determinate decisioni che le coinvolgono partecipando attivamente nell'ambiente che le circonda (Brandani, Tramma, 2014). Alcuni dei principi che l'assistente sociale deve considerare nel suo lavoro e che si collegano a quanto appena narrato sono: rispettare la persona considerando quello che fa e quello che dice attribuendole un valore; ascoltare attivamente l'utente, capire cosa è possibile fare insieme a lui, presentare un processo di aiuto realizzato su misura e costruire una relazione *“che abbia come obiettivo il cambiamento”* (Gius, 2007, p.89); capire l'utente cercando di sostenerlo; non giudicare (Neve, 2013).

Nel caso in cui vi siano delle situazioni dove il sostegno all'interno della famiglia non è sufficiente, secondo l'assistente sociale 1 *“serve una presa in carico maggiore, la stessa può essere fornita ad esempio dai centri diurni che fanno un lavoro intensivo su una buona porzione della giornata, l'asilo nido di protezione e tutti quei servizi che forniscono un collocamento diurno come ad esempio i doposcuola, Scoiattolo, ...”* (Allegato 9 – Intervista 3). Nel caso in cui però anche questi sostegni non sono sufficienti, si può pensare ad un collocamento in internato e *“In questo caso non è più il genitore in prima persona ad occuparsi del minore ma lo fa il CEM. Il CEM quando possibile cerca di svolgere questo*

*compito in collaborazione con il genitore e con l'obiettivo di includere il genitore nel lavoro di presa a carico (...) l'obiettivo sarebbe quello che il minore dal CEM possa uscire, che i genitori possano aver acquisito quelle che sono le competenze necessarie affinché il minore possa tornare al domicilio e che il minore all'interno del CEM (...) possa invece costruire una struttura sua più forte e che possa eventualmente risolvere determinate problematiche, quindi le due cose vanno in parallelo"* (Allegato 9 – Intervista 3). Quanto appena citato appare anche all'interno dell'articolo 16 della Legge per le famiglie: *"la ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni affidati ad altre famiglie o centri educativi"* (LFam 874.100, 2003, Art. 16, cpv 1f). L'assistente sociale 1 aggiunge che la protezione del minore non deve essere per forza imposta; ci sono dei genitori consapevoli delle loro difficoltà, i quali si rivolgono autonomamente all'UAP e quindi in auto segnalazione (Allegato 9 – Intervista 3). Da queste parole si evince nuovamente l'importanza di coinvolgere la famiglia nel processo di cambiamento, di fatto, la presenza dei familiari può ridurre la sofferenza causata dagli interventi e il minore può vedere le risorse nella sua famiglia (Secchi, 2019). L'assistente sociale 2 non ha riportato quanto sopra esposto dall'assistente sociale 1 riguardo alla presa a carico presso l'UAP settore famiglie e minori, ma si è esposta affermando che quest'ultima è costruita a dipendenza di quali siano le necessità e considerando le competenze del servizio (Allegato 10 – Intervista 4).

Oltre alle prestazioni elencate nella Legge famiglie, sopra esposte, ve ne sono altre che incorniciano l'operato dell'assistente sociale all'UAP: *"la valutazione socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie; le prestazioni di consulenza, mediazione e sostegno sociale; la preparazione, l'esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente familiare ai sensi dell'art. 20 della presente legge nel rispetto delle competenze della famiglia o dell'autorità collocante"* (LFam 874.100, 2003, Art. 16, cpv 1b,c,e). Gli affidamenti di minorenni presso terzi, quindi i collocamenti, possono essere fatti presso famiglie affidatarie o CEM (centri educativi minorili) (LFam 874.100, 2003, Art. 20, cpv 1). Secondo l'articolo 23, per ogni collocamento deve essere redatto un progetto educativo (LFam 874.100, 2003, Art. 23, cpv 1).

Quanto appena illustrato viene considerato anche per i minori che commettono dei reati penali, di fatto, secondo quanto riportato dall'assistente sociale 1 durante l'intervista, *"la prestazione è sempre la stessa (...) quello che cambia è la rete del minore, la presenza della Magistratura che può dare delle norme di condotta o comunque anche delle pene"* (Allegato 9 – Intervista 3). Lo stesso viene affermato dall'assistente sociale 2, la quale aggiunge che *"i punti che entrano un po' più in discussione sono appunto quelli che magari il Magistrato mette nelle sentenze, (...) la frequenza scolastica, (...) quindi sei un po' più attento"* (Allegato 10 – Intervista 4). Dalle risposte si evince che la presa a carico dei minori che commettono reati penali è simile a quella di altri minori, quello che cambia è l'intervento della Magistratura in qualità di autorità penale, la quale si focalizza su determinati punti. In questo caso l'assistente sociale deve tenere a mente il suo ruolo e i suoi compiti e collaborare anche con un'autorità penale, ossia avere a che fare con delle norme giuridiche particolari e considerare una visione di insieme prendendo atto di tutti i punti di vista (Secchi, 2019) (Ripamonti, 2018).

Considerato quanto appena illustrato, dall'intervista con l'assistente sociale 1 emerge quanto segue: affinché un minore tra i 10 e i 18 anni che commette dei reati penali venga preso in carico dal settore famiglie e minorenni dell'UAP, *"La base di partenza è che i minori che vengono da noi esplicitamente perché hanno commesso dei reati penali sono quei minori che generalmente vengono segnalati al nostro ufficio dal Magistrato con una richiesta di*

*mandato da parte del Magistrato.*” (Allegato 9 – Intervista 3). Di fatto, quanto appena descritto viene citato nell’articolo 15 della Legge per le famiglie: *“L’intervento dello Stato nella sfera privata e familiare avviene (...) o su decisione dell’autorità tutoria o giudiziaria”* (LFam 874.100, 2003, Art. 15, cpv 1). L’assistente sociale 1 aggiunge inoltre che questi mandati solitamente vengono attribuiti al Servizio educativo minorile interno alla Magistratura, ma nel caso in cui il minore è già conosciuto dall’UAP, il Magistrato può chiedere la sua collaborazione (Allegato 9 – Intervista 3). La stessa aggiunge quanto segue: *“Più spesso capita che lavoriamo con minorenni che sono già seguiti dal nostro ufficio e che seguiamo nell’ambito della protezione dei minori, vuoi in auto segnalazione vuoi su mandato dell’autorità regionale di protezione e che in concomitanza alla nostra presa a carico, commettono dei reati penali motivo per il quale subentra la Magistratura”* (Allegato 9 – Intervista 3).

In aggiunta a quanto appena detto, l’assistente sociale 2 ha riportato un esempio di un caso dove il minore *“ha chiesto di essere accompagnato all’interrogatorio di Polizia (...) si è confidato con noi chiedendo un po’ il nostro sostegno”* (Allegato 10 – Intervista 4). In tal caso il minore ha ritenuto importante che l’assistente sociale fosse presente con lui, probabilmente poiché i due hanno creato una relazione basata sulla fiducia. Il minore ha commesso un’infrazione sulla Legge degli stupefacenti, in tal caso quindi è emerso il tema del consumo, a proposito del quale l’assistente sociale 2 aggiunge quanto segue: *il tema del consumo, che comunque entrerebbe già un po’ negli obiettivi da monitorare, diventa un tema che noi trattiamo con una certa regolarità (...) la Magistratura in alcuni casi, laddove si sospetta un consumo un po’ più sostenuto, può anche chiedere di far fare dei controlli e quindi anche questo diventa un po’ un tema sempre a connotazione educativa perché il nostro ruolo non è quello della Polizia, quindi né investigativo (...) e tantomeno punitivo, la connotazione è sempre educativa”* (Allegato 10 – Intervista 4). Da queste parole emerge una questione importante; di fatto, soprattutto in contesti di tipo giuridico e penale, è importante che l’assistente sociale dell’UAP non entri in dinamiche investigative, rimanendo ancorato al suo ruolo. Considerando l’esempio appena riportato, l’assistente sociale 2 afferma quanto segue: *“Abitualmente laddove ci sono delle situazioni un po’ più articolate dove i minorenni compiono un’infrazione alla legge, ripetute in un lasso di tempo (...) di solito ci sono delle misure più incisive da parte del Magistrato quindi poi si va regolarmente dal Magistrato per monitorare la situazione, quindi il nostro lavoro rimane (...) con la famiglia, con la scuola per sostenere la situazione”* (Allegato 10 – Intervista 4). In questo caso la presa a carico dell’assistente sociale dell’UAP è quella di mantenere i contatti con la famiglia e con la rete di professionisti presenti per restare aggiornati sulla situazione del minore e sostenere il nucleo familiare.

Rispetto a quanto appena illustrato si evince come la presa a carico da parte dell’UAP dipenda dall’assistente sociale e dal caso, di conseguenza non è rigidamente strutturata, si costruisce un progetto con le reti di sostegno del minore informali, come ad esempio la famiglia, con il minore stesso e con la rete formale di professionisti a dipendenza della persona che si ha di fronte. È importante fondare un progetto su misura per la persona considerando anche il contesto che la circonda ed evitando quindi di categorizzare gli aspetti ma avere piuttosto una visione di insieme (Neve, 2013). Nel campo del sociale non esistono degli schemi fissi da seguire, si vive nell’incertezza, è necessario essere capaci di riformulare, rimodellare, essere creativi e trovare delle possibili soluzioni diverse.

L’assistente sociale 1 aggiunge inoltre che l’UAP si è posto l’obiettivo seguente: *“ci si è voluti veramente specializzare in quello che è l’ambito della protezione per cercare di fornire delle*

*prestazioni di qualità in questo ambito” (Allegato 9 – Intervista 3). Di fatto, l’ufficio offre agli operatori che vi lavorano delle formazioni continue specifiche, costruendo quindi “una linea di lavoro comune e condivisa tramite i corsi che tutti gli operatori UAP stanno facendo, sia operatori sociali del settore famiglie e minori che i curatori, proprio perché si vuole andare in una concettualizzazione di che cos’è il maltrattamento e di come va gestito (...) e quali devono essere le misure prese a protezione del minore” (Allegato 9 – Intervista 3). La stessa afferma che oggi non vi è un mansionario dell’assistente sociale, ma era stato redatto nel 2015 descrivendo i mandati e le prestazioni dell’UAP (Allegato 9 – Intervista 3).*

#### **4.2. La presa a carico presso la Magistratura dei minorenni**

La presa a carico di seguito illustrata considera i minori tra i 10 e i 18 anni che hanno commesso dei reati penali e, per ricostruire quella presso la Magistratura dei minorenni dedicando un capitolo al Servizio educativo minorile, sono state prese in considerazione le interviste, le leggi di riferimento e le teorie sopra illustrate.

La Magistratura dei minorenni è un’authority giudiziaria composta dal Magistrato e dalla sua sostituta (Allegato 4 – Intervista 1). Nell’intervista il Magistrato riporta che il suo ruolo è quello di occuparsi, da una parte, di dirigere e vigilare l’ufficio, dall’altra di occuparsi delle inchieste e delle decisioni con dei decreti o degli atti d’accusa e l’esecuzione delle pene e delle misure (Allegato 4 – Intervista 1). Quanto appena riportato è indicato all’interno dell’articolo 5 della Legge sulla magistratura dei minorenni (Legge sulla magistratura dei minorenni 4.2.2.1, 1999, Art. 5, cpv 1). Il Magistrato collabora anche con le altre autorità coinvolte nella protezione dei minori e nell’educazione della gioventù e si occupa di promuovere e vigilare rispetto alle iniziative che tutelano l’interesse del minore (Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili 314.100, 2010, Art. 4). Il Magistrato nell’intervista aggiunge che la Magistratura dei minorenni collabora con la Polizia cantonale e comunale e la Polizia giudiziaria, in particolare con il Gruppo minorenni che si occupa di inchieste sui minorenni, all’interno del quale vi è il Gruppo visione giovani che si dedica alla prevenzione e alla conciliazione, ma anche con altri attori come l’UAP e con i detentori dell’autorità parentale o i genitori che non hanno l’autorità parentale, interlocutori molto importanti secondo il Magistrato (Allegato 4 – Intervista 1).

La Magistratura dei minorenni si basa sul Diritto penale minorile, il quale stabilisce quali misure di protezione e quali pene può applicare il Magistrato che possono essere combinate tra di loro (Allegato 4 – Intervista 1). Allo stesso tempo però, come da egli sostenuto, *“il diritto penale minorile (...) ha come obiettivo la prevenzione delle recidive, e la protezione e l’educazione degli autori”* (Allegato 4 – Intervista 1). Inoltre, il diritto penale minorile considera che i minori non siano responsabili del contesto in cui hanno vissuto e in cui vivono, di conseguenza prevale la risocializzazione, la rieducazione e la prevenzione delle recidive (*Delinquenza minorile*, 2019).

Il Magistrato dei minorenni, durante l’intervista, spiega che *“per attivare la magistratura ci vuole un presunto autore minorenni”* (Allegato 4 – Intervista 1). In primo luogo interviene l’agente di Polizia che *“vede un’infrazione, viene chiamato perché c’è un sospetto di reato, (...) L’agente di polizia dovrà successivamente chiedere l’autorizzazione del Magistrato per procedere con l’interrogatorio dell’imputato minorenni.”* (Allegato 4 – Intervista 1). In seguito la Polizia ascolterà il minore a verbale dove, secondo quanto riferito dal Magistrato, devono essere presenti anche i genitori, di fatto è importante il loro coinvolgimento (Allegato 4 – Intervista 1). Da qui si evince l’importanza di coinvolgere le figure primarie che ruotano intorno al minore, considerando quindi una visione olistica e sistemica. Il Magistrato

aggiunge che *“La presenza e l’atteggiamento dei genitori è importantissimo per prevenire le recidive”* (Allegato 4 – Intervista 1). Infatti, come citato anche per la presa a carico presso l’UAP, la presenza dei genitori, la loro partecipazione e il fatto che condividano quanto viene svolto, può ridurre la sofferenza causata dagli interventi e il minore stesso ha modo di riconoscere quegli aspetti positivi della sua famiglia (Secchi, 2019). In secondo luogo è fondamentale considerare il principio dell’interdipendenza, il quale indica che se all’interno di un sistema composto da due o più persone accade qualcosa ad una di loro, influenza l’intero sistema (Quaglino, Casagrande, Castellano, 1992).

Dopo aver dato l’autorizzazione alla Polizia per la verbalizzazione del presunto autore minorenni, il Magistrato afferma che la stessa, a inchiesta conclusa, redige un rapporto; se egli ritiene necessario chiarire maggiormente la situazione personale del minore, prosegue con un’udienza. Nel caso in cui il Magistrato vede delle difficoltà personali dei ragazzi o dei genitori che gli stessi non sono in grado di farvi fronte oppure delle situazioni di recidive, coinvolge il SEM tramite un’inchiesta sulla situazione personale del minore (Allegato 4 – Intervista 1). Da queste parole si evince quindi come il Magistrato cerchi di individuare se sussistano delle difficoltà a livello familiare, se i genitori siano in grado di far fronte ai bisogni dei ragazzi; tutto ciò potrebbe corrispondere all’analisi delle risorse e dei limiti svolta dall’UAP. Nel caso dall’inchiesta risulti che il minore *“necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico”* vengono attuate le misure protettive (DPMIn 311.1, 2003, Art. 10, cpv 1). Le misure protettive sono quattro e una di queste è la sorveglianza che può essere attuata *“se è prevedibile che i detentori dell’autorità parentale o i genitori affiliati prenderanno le misure necessarie per garantire un appropriato sostegno educativo o trattamento terapeutico del minore”* (DPMIn 311.1, 2003, Art. 12, cpv 1). Viene inoltre indicata una persona o un ufficio idoneo che *“avrà diritto di assumere informazioni e di essere compiutamente informato”* (DPMIn 311.1, 2003, Art. 12, cpv 1). Di conseguenza, secondo quanto stabilito in questo articolo di legge, si prevede che i genitori siano in grado di prendere le misure necessarie per sostenere il minore. In tal senso il Magistrato sostiene che *“Nella misura della sorveglianza che ha il focus sui genitori, il lavoro educativo avviene con i genitori con pure degli elementi di accompagnamento e vigilanza nei loro confronti”* (Allegato 4 – Intervista 1). Dall’intervista con l’operatrice sociale invece emerge che *“La sorveglianza presuppone che i detentori dell’autorità parentale o i genitori affiliati prenderanno le misure necessarie per garantire un appropriato sostegno educativo o trattamento terapeutico del minore (art. 12 DPMIn): l’accento è messo sui genitori e sulla loro capacità d’intervenire a sostegno e a tutela del figlio minorenni”* (Allegato 7 – Intervista 2). Oltre alla sorveglianza vi è anche il sostegno esterno ambulatoriale, attuabile *“Nel caso in cui una sorveglianza conformemente all’articolo 12 non sia sufficiente”* (DPMIn 311.1, 2003, Art. 13, cpv 1) designando in questo caso una persona idonea che accompagni e sostenga sia i genitori nei loro compiti educativi sia il minore stesso (DPMIn 311.1, 2003, Art. 13, cpv 1). L’articolo 14 descrive la misura protettiva del trattamento ambulatoriale, combinabile anche con le altre misure e applicabile nel caso in cui *“il minore soffre di turbe psichiche, è alterato nello sviluppo della sua personalità, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza”* (DPMIn 311.1, 2003, Art. 14, cpv 1). Infine vi è anche il collocamento presso terzi che avviene *“Se l’educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo”* (DPMIn 311.1, 2003, Art. 15, cpv 1). Si può notare che anche in questo caso, come per le tappe illustrate dell’UAP, vige il principio della sussidiarietà. Di fatto, la misura di sostegno esterno viene attuata nel caso in cui quella di sorveglianza non è sufficiente. Durante l’intervista il Magistrato ha espresso l’importanza di lavorare *“secondo i principi di proporzionalità e*

*sussidiarietà e di favorire l'empowerment del giovane e rinforzare i genitori nel loro compito di educazione*" (Allegato 4 – Intervista 1). Infatti, come viene citato nella presa a carico presso l'UAP, anche per il Magistrato vale il concetto di empowerment e quindi di favorire l'autodeterminazione e l'autoefficacia nelle persone, facendo in modo che queste ultime siano consapevoli della loro capacità di influenzamento rispetto alle decisioni che le riguardano (Brandani, Tramma, 2014).

Per quanto concerne le misure di protezione appena illustrate, nell'intervista emerge l'importanza di avere degli obiettivi, dato che esse sono a tempo indeterminato, questo per poter verificare regolarmente l'andamento della misura e decidere infine se revocarla o meno (Allegato 4 – Intervista 1). Secondo il Magistrato, è importante non fissare obiettivi troppo alti altrimenti il minore potrebbe demoralizzarsi e demotivarsi (Allegato 4 – Intervista 1). L'articolo 19 del Diritto penale minorile, indica che *"L'autorità di esecuzione verifica annualmente se e quando la misura può essere soppressa"* (DPMin 311.1, 2003, Art. 19, cpv 1), ma il Magistrato afferma che *"In Ticino le misure di protezione devono essere verificate almeno 2 volte all'anno da parte del Magistrato che le ha istituite"* (Allegato 4 – Intervista 1). Il Magistrato propone delle udienze che racchiudono anche i momenti di verifica delle misure di protezione (Allegato 4 – Intervista 1). Anche l'operatrice sociale del SEM si è espressa in merito, sostenendo quanto segue: *"Le misure protettive sono sottoposte a verifica da parte del Magistrato referente con cadenza semestrale o più frequentemente se necessario; all'udienza di verifica sono convocati il minorenne, i genitori (l'autorità parentale), eventualmente altre persone significative e l'educatore responsabile della misura; in questa occasione la misura può essere riconfermata, sostituita con un'altra misura, revocata e gli obiettivi possono essere adattati all'evoluzione del minore"* (Allegato 7 – Intervista 2). Il Magistrato aggiunge inoltre che i momenti di verifica, dove vengono avanzati i rapporti di aggiornamento redatti dagli operatori sociali, sono fondamentali per fare il punto della situazione e capire come si sta evolvendo il percorso di protezione e di educazione, costringono a raffrontarsi con la realtà ed è importante che questi avvengano regolarmente (Allegato 4 – Intervista 1). In tal caso si evince l'importanza della collaborazione tra il Magistrato e gli operatori sociali per permettergli di prendere determinate decisioni. Di fatto, come spiegato in precedenza, egli si basa sui rapporti redatti dagli operatori sociali, che siano del SEM o dell'UAP, per capire in che modo sta evolvendo la situazione e per valutare quale decisione prendere. Inoltre egli aggiunge che il momento della verifica *"Permette di far presente l'importanza delle leggi, delle regole, dei limiti e dei risultati ottenuti. Molto spesso la verifica aiuta a migliorare l'autostima dell'interessato, a indicare una via di evoluzione positiva all'interno della nostra società"* (Allegato 4 – Intervista 1). Oltretutto vengono analizzati gli obiettivi della misura, le persone presenti vengono ascoltate e alla fine il Magistrato decide se revocare la misura, modificare gli obiettivi prefissati o modificarli (Allegato 4 – Intervista 1). Quanto appena illustrato, potrebbe collegarsi al lavoro dell'operatore sociale, il quale, durante il processo di aiuto, procede con l'enucleazione degli obiettivi prendendo in considerazione il suo mandato, ma anche le risorse dell'utenza (Bartolomei, Passera, 2013). Egli aggiunge che *"Nell'ambito delle misure di protezione è fondamentale avere un atteggiamento di ascolto attivo, di rimanere umili e di cercare di tenere a bada la fretta. Il progetto di protezione potrà avanzare unicamente alla lunghezza del passo degli utenti"* (Allegato 4 – Intervista 1). Da queste parole si desume l'importanza dell'ascolto attivo, un elemento fondamentale sia in ambito sociale che giuridico e in qualsiasi altro contesto, il quale permette di percepire la persona che si ha di fronte (Grigoletti, 2005).

Come le misure protettive, anche le pene sono quattro, di cui l'ammonizione (DPMin 311.1, 2003, Art. 22), la prestazione personale in favore di istituzioni sociali (DPMin 311.1, 2003, Art. 23), la multa (DPMin 311.1, 2003, Art. 24) e la privazione della libertà (DPMin 311.1, 2003, Art. 25). Rispetto alle norme di condotta, il Magistrato durante la sua intervista, descrive come, in concomitanza alle misure di protezione e alle pene, si possa utilizzare anche lo strumento delle norme di condotta *“per esempio concordare con l'autore, i suoi genitori e il Magistrato dei controlli delle urine, potrebbero essere definiti gli orari del tempo libero, quando si può uscire alla sera, (...)”* (Allegato 4 – Intervista 1). Da queste parole emerge il concetto di educazione e di protezione del minore sancito dal Diritto penale minorile (*Delinquenza minorile*, 2019).

Per chiarire l'applicazione delle misure di protezione e delle pene, durante l'intervista il Magistrato ha esposto il seguente esempio: due ragazzi rubano in un supermercato, il quale li ha denunciati e dall'inchiesta risulta che uno ha una situazione familiare adeguata mentre l'altro una fragile: nel primo caso viene applicata una pena essendo che i genitori sono in grado di prendere dei provvedimenti; per quanto concerne la seconda situazione, viene applicata una misura di sorveglianza o di sostegno esterno poiché i genitori non sono in grado di esercitare i loro compiti educativi per motivi dovuti a malattie, dipendenze, problemi psichici, ecc. (Allegato 4 – Intervista 1). Grazie a questo esempio si può notare come la Magistratura dei minorenni tuteli il minore cercando di capire in quali circostanze esso si trovi e valutando la sua situazione familiare, se essa è particolarmente fragile possono essere istituite delle misure di protezione. Durante l'intervista egli aggiunge che da questo esempio si può notare come da due situazioni apparentemente uguali, gli interventi possono essere differenti (Allegato 4 – Intervista 1).

#### **4.2.1. Il servizio educativo minorile (SEM) della Magistratura**

Dall'intervista con l'operatrice sociale del SEM, emerge che il servizio è composto da quattro operatori sociali, di cui oggi sono solo due quelli attivi; esso *“interviene esclusivamente su mandato dell'autorità penale.”* (Allegato 7 – Intervista 2). Le assistenti sociali dell'UAP invece, a differenza delle operatrici sociali del SEM, come illustrato nei capitoli precedenti, possono lavorare anche tramite auto segnalazione oltre che su mandati di autorità.

Dall'intervista con l'operatrice sociale del SEM, emerge che il suo ruolo *“è quello di collaborare con il Magistrato dei minorenni e la sostituta Magistrata dei minorenni nell'ambito del Diritto penale minorile (DPMin), i cui principi sono la protezione e l'educazione dei minorenni autori di reati, in modo da prevenire la recidiva penale.”* (Allegato 7 – Intervista 2). Quanto appena descritto viene citato anche dal Magistrato nei capitoli precedenti e indicato nel Diritto penale minorile. Secondo l'articolo 42 della Legge sulla magistratura dei minorenni, il Magistrato può fare capo al Servizio educativo minorile, composto da educatori specializzati, che hanno il compito di assistere i minori durante la carcerazione preventiva, di svolgere l'inchiesta riguardo alla situazione personale del minore, di accompagnare il minore nel caso gli venga privata la libertà superiore e nel caso in cui vi sia la libertà condizionale, infine per quanto concerne l'esecuzione delle misure protettive messe in atto (Legge sulla magistratura dei minorenni 4.2.2.1, 1999, Art. 42). Di fatto, secondo quanto descritto dall'operatrice sociale, nel caso in cui la situazione familiare e personale del minore non è chiara, il Magistrato può attribuire all'operatrice sociale un mandato di inchiesta socio-ambientale; *“in questa fase l'educatore assume il ruolo di perito, che osserva, valuta e fornisce al Magistrato gli elementi necessari per decidere in merito a una misura protettiva e/o una pena.”* (Allegato 7 – Intervista 2). L'inchiesta socio-ambientale citata in precedenza

corrisponde al mandato di valutazione socio-ambientale che l'ARP attribuisce all'assistente sociale dell'UAP e può essere conferita anche dal Magistrato. Di fatto, queste ultime, permettono all'operatore sociale di raccogliere quelle informazioni e quei dati appartenenti al sistema del minore (Secchi, 2019). Un altro compito dell'operatrice del SEM, è quello di recarsi in Farera entro 72 ore dal giorno in cui il minore è stato incarcerato preventivamente (Allegato 7 – Intervista 2). I minori vengono collocati alla Farera poiché in Ticino non esiste ancora una struttura per l'esecuzione delle pene per minorenni.

Il Magistrato nell'intervista aggiunge che se nota una situazione particolarmente complessa dove le difficoltà sono maggiori oppure se non vi è una rete già presente, coinvolge il Servizio educativo minorile (Allegato 4 – Intervista 1). L'operatrice sociale ritiene *“che il coinvolgimento del SEM sia preso in considerazione nei casi particolari in cui è necessario avere specifiche competenze professionali ed essere molto presenti.”*, la stessa afferma però che la maggioranza dei minorenni che vengono segnalati alla Magistratura non vengono indirizzati al Servizio educativo minorile (Allegato 7 – Intervista 2). Allo stesso tempo, l'operatrice spiega che il Magistrato fa capo anche ad altri uffici e persone idonee esterni alla Magistratura, come ad esempio il Gruppo Minori (Allegato 7 – Intervista 2).

Dall'intervista con l'operatrice sociale emerge che, dal momento in cui il Magistrato decide di coinvolgerla, la stessa costruisce gradualmente una relazione con il minore e con la sua famiglia, programmando degli incontri, delle visite al domicilio e collaborando con la rete (Allegato 7 – Intervista 2). Da qui emerge l'importanza del lavoro di rete che ha lo scopo di legare fra loro persone per migliorare la vita dei singoli, concetto alla base di ogni intervento (Bartolomei, Passera, 2013). La collaborazione con la rete, già presente o meno, secondo quanto riportato dall'operatrice è fondamentale per il coordinamento dell'intervento. Di fatto, l'operatrice sociale afferma che *“si tratta di una presa a carico complessa, articolata in rete con altre autorità e servizi territoriali.”* (Allegato 7 – Intervista 2). La stessa inoltre aggiunge che *“Gli obiettivi predefiniti orientano l'intervento, modulato in base all'evoluzione della situazione.”* (Allegato 7 – Intervista 2), come definito in precedenza per quanto concerne la presa a carico dell'UAP.

Il primo passo da compiere da parte dell'educatrice è quello di convocare formalmente la famiglia presso una delle sedi del SEM; dall'incontro potrebbero emergere delle informazioni, le quali verranno utilizzate per contattare la rete formale e informale già presente con l'accordo della famiglia e del minore (Allegato 7 – Intervista 2). In occasione della prima udienza, dove la famiglia e il minore incontreranno il Magistrato, si cercherà di capire cosa fare; se la situazione dovesse risultare già chiara, il Magistrato potrebbe già attribuire una misura protettiva; la famiglia viene sempre informata precedentemente dalla Magistratura rispetto all'intervento del SEM (Allegato 7 – Intervista 2). In questo frangente l'operatrice sociale del SEM innanzitutto accoglie la famiglia, chiarisce il suo ruolo e comunica ai presenti le informazioni che ha già, ma anche il suo mandato, quello che sarà il suo intervento e il rapporto che dovrà redigere al Magistrato (Allegato 7 – Intervista 2). Inoltre l'operatrice afferma l'importanza di verificare l'esistenza dei servizi già presenti per capire cosa è stato fatto in precedenza, come affermato anche dal Magistrato (Allegato 7 – Intervista 2). Il contatto con la famiglia e il minore, secondo quanto sostiene l'operatrice sociale, deve essere regolare. Inoltre, la stessa sottolinea l'importanza di approssimarsi al luogo di vita della famiglia, ed è essenziale che quest'ultima senta la presenza dell'educatore come una persona in grado di supportarla (Allegato 7 – Intervista 2). Visto che lo scopo della misura è quello di educare e proteggere, è importante creare un rapporto di fiducia con i genitori e il minore e costruire una collaborazione con loro (Allegato 7 – Intervista 2). Di fatto, il progetto

di intervento viene elaborato insieme ad essi per raggiungere quegli obiettivi della misura che devono essere condivisi dal minore e dai genitori (Allegato 7 – Intervista 2). Per tutelare il minore è importante coinvolgere la sua famiglia e considerare la sua cultura, la sua storia il suo vissuto e i suoi legami (Secchi, 2019).

Secondo quanto afferma l'operatrice sociale del SEM, è necessario rispettare il mandato assegnato, ma allo stesso tempo *“l'educatore modula il suo intervento in base alle necessità degli utenti e agli obiettivi prefissati. Non sarebbe possibile stabilire un modus operandi univoco per tutte le situazioni prese a carico, ognuna delle quali è unica e particolare. Ogni intervento educativo richiede capacità empatiche e relazionali, di osservazione ed elaborazione delle informazioni, di progettazione e collaborazione in rete.”* (Allegato 7 – Intervista 2). Da qui l'importanza, come per l'UAP, di costruire un progetto su misura collaborando in rete e armonizzando i vari punti di vista, essere in grado di accogliere le persone, essere empatici e costruire delle relazioni basate sulla fiducia.

Se il primo colloquio si instaura formalmente, gli incontri successivi diventano più informali e vengono fissati a seconda del bisogno per facilitare la relazione (Allegato 7 – Intervista 2).

L'operatrice sociale indica inoltre che all'interno del mandato, viene indicato un termine entro il quale dover consegnare il rapporto alla Magistratura. Esso viene redatto solitamente nell'arco di tre mesi a partire dall'inchiesta e contiene diverse informazioni sulla famiglia, sui servizi coinvolti, sull'evoluzione della situazione e sulle percezioni della problematica da parte dei genitori e della famiglia (Allegato 7 – Intervista 2). Inoltre l'operatrice sociale condivide gli obiettivi insieme all'utenza e può indicare delle eventuali misure protettive che il Magistrato valuterà in udienza in presenza dei genitori e del minore (Allegato 7 – Intervista 2).

In allegato è inserito un approfondimento concernente la nascita del Servizio educativo minorile e la collaborazione di quest'ultimo con i Magistrati, elementi che non vengono ripresi nel lavoro di tesi (Allegato 11 – Approfondimento 2).

### **4.3. La collaborazione tra l'UAP e la Magistratura dei minorenni**

In questo capitolo verrà trattata la collaborazione tra l'UAP e la Magistratura dei minorenni dai due punti di vista; iniziando da quello degli assistenti sociali dell'UAP per terminare con quello della Magistratura e del Servizio educativo minorile.

#### **4.3.1. Dal punto di vista delle assistenti sociali dell'UAP**

La collaborazione viene citata nell'articolo 55a del Regolamento della Legge per le famiglie, dove viene indicato che *“In accordo con l'UAP l'autorità di protezione o l'autorità giudiziaria possono intimare alle famiglie di rivolgersi al suddetto ufficio per l'erogazione delle prestazioni”* (RLFam 874.110, 2005, Art. 55a, cpv 2).

Secondo quanto afferma l'assistente sociale 1 dell'UAP, l'ufficio collabora con la Magistratura dei minorenni in primo luogo nel caso in cui un minore abbia commesso uno o più reati penali, che possono essere di piccola, media o grande entità e quando *“bisogna mettere in atto delle misure di protezione a beneficio del minore”* (Allegato 9 – Intervista 3). Di fatto la stessa aggiunge quanto segue: *“Infatti la Magistratura non ha solo un compito punitivo ma è anche attenta alla questione della protezione del minore come pure per ciò che concerne la prevenzione”* (Allegato 9 – Intervista 3). Dall'intervista con l'assistente sociale 2, emerge inoltre che il Magistrato in primo luogo *“si accerta se c'è già una rete presente”* (Allegato 10 – Intervista 4). In questa circostanza, è importante riflettere sul ruolo della rete,

di fatto, il Magistrato, prima di coinvolgere determinati servizi, deve analizzare la rete già presente intorno al minore per costruire un progetto condiviso, armonizzando i vari punti di vista, stimolando legami e partecipando attivamente ai dialoghi (Bartolomei, Passera, 2013). Essendo un'autorità penale, la Magistratura affida dei mandati agli assistenti sociali dell'UAP. In merito a questa affermazione, l'assistente sociale 1 spiega quanto segue: *“Il Magistrato può decidere di affidarci un mandato vuoi perché ritiene più opportuno che sia un ufficio esterno al servizio educativo minorile a fare la valutazione, vuoi perché ritiene più opportuno che sia il nostro servizio ad intervenire”* (Allegato 9 – Intervista 3). In tal caso, l'assistente sociale 1 afferma che il Magistrato può contattare le assistenti sociali e assegnare loro un mandato oppure inviare direttamente un mandato, che di solito emette l'ARP e sentire in seguito il capo équipe per capire il bisogno e quale percorso intraprendere con la famiglia e il minore (Allegato 9 – Intervista 3). Dalle parole dell'intervistata emerge l'importanza di coinvolgere entrambi co-costruendo un progetto; dobbiamo partire dal presupposto che è la famiglia la vera esperta. Il coinvolgimento e il riconoscimento dei familiari in quanto risorse, come citato nei capitoli precedenti, permette di ridurre la sofferenza provata a causa degli interventi (Secchi, 2019). Rispetto ai mandati, l'assistente sociale 2 ha spiegato che, per il momento, non ne ha mai ricevuti direttamente da parte del Magistrato, ma le sono state fatte delle richieste di rapporti che vengono sempre condivisi con il minore e la famiglia (Allegato 10 – Intervista 4). Entrambe le assistenti sociali sostengono che il Magistrato contatti l'UAP generalmente quando quest'ultimo conosce già la situazione, invece, per i casi sconosciuti dall'UAP, solitamente il Magistrato fa capo al Servizio educativo minorile (Allegato 9 – Intervista 3; Allegato 10 – Intervista 4). L'assistente sociale 2 riporta inoltre che, nel caso in cui si conosca già la situazione, ricevono una citazione per l'udienza, dove il Magistrato richiede degli aggiornamenti sulla situazione del minore. In particolare, nel caso in cui il Magistrato stabilisca delle norme di condotta, l'assistente sociale 2 afferma che è necessario sostenere maggiormente il minore per raggiungere gli obiettivi prefissati, aggiungendo anche quanto segue: *“Il nostro operato UAP va ad aggiungersi, a volte, a quello dato dai genitori, perché non bisogna dimenticare che i ragazzi sono in difficoltà come lo sono loro e le loro famiglie.”* (Allegato 10 – Intervista 4). Da queste parole si deduce l'importanza da parte di un assistente sociale di sostenere la famiglia e il minore, questo poiché, come citato, non è solo il minore ad essere in difficoltà ma anche la sua famiglia. Di fatto, considerando una visione olistica, la famiglia è un sistema ed ogni sua parte si influenza reciprocamente.

Secondo quanto riporta l'assistente sociale 1, allo stesso tempo però il Magistrato può contattare l'UAP anche *“quando ritiene che la situazione è in una “zona grigia” e che quindi è preferibile per il minore e per la protezione del minore che sia l'Autorità regionale di protezione ad intervenire e quindi in ambito civile e non in ambito penale.”* (Allegato 9 – Intervista 3). In tal caso il Magistrato ritiene che non ci sia solo un ambito penale in campo e che questo non sia prevalente, ma pensa sia necessaria anche la collaborazione di un'autorità civile (Allegato 9 – Intervista 3).

Rispetto a quanto sostiene l'assistente sociale 2 dell'UAP, il Magistrato afferma che rispetto alle ARP, egli tratta tematiche educative ed *“entra in effetti un po' più in profondità per esempio rispetto a come sono state rispettate le indicazioni oppure non sono state rispettate le norme di condotta o quali sono i sostegni più indicati per permettere al minore di comprendere i suoi errori.”* (Allegato 10 – Intervista 4).

Inoltre l'assistente sociale 2 fa emergere che, nella collaborazione con la Magistratura, il loro ruolo è anche quello *“di confermare e completare le informazioni date dai minorenni. Lo scopo di questo intervento è sempre educativo e di supporto/rinforzo positivo. In una delle*

*situazioni che seguono, il minorenne è convocato dal Magistrato (...) per la verifica regolare delle norme di condotta (...) Attraverso questo monitoraggio (...) il minorenne è rapportato puntualmente con le sue responsabilità. Il giovane ha così modo di capire che prima di tutto si trova in un'udienza davanti al Magistrato, che il reato che ha commesso è penale, di aver commesso delle infrazioni e di dover "pagare" le conseguenze.* (Allegato 10 – Intervista 4). Da queste parole si evince l'importanza da parte di entrambi i servizi, di supportare la famiglia e il minore permettendo loro di confrontarsi con le proprie difficoltà e responsabilità. Di fatto, in primo luogo è importante che il minore prenda consapevolezza di ciò che ha fatto. Inoltre, è fondamentale che la collaborazione tra i due servizi possa diventare al tempo stesso un sostegno per la famiglia. Dalle parole dell'intervistata viene sottolineato come il ruolo dell'assistente sociale dell'UAP nella collaborazione con la Magistratura comprenda anche il fatto di far circolare le informazioni e completare quanto riportato dal minorenne e quindi è importante che i due servizi comunichino tra di loro. Infatti, la comunicazione permette lo scambio di informazioni e alimenta la collaborazione stessa, ma l'importante è che si ottenga un risultato condiviso (Quaglino, Casagrande, Castellano, 1992).

L'assistente sociale 1, tramite degli esempi, afferma che la collaborazione tra i due servizi si costruisce e varia da caso a caso e può essere più o meno fitta: in un caso, il Magistrato ha affidato un mandato e ha chiesto ad un'assistente sociale dell'UAP di scrivere un rapporto, come fa l'ARP; in rari casi è successo anche che il Magistrato si è recato insieme all'assistente sociale presso la struttura che ospitava il minore per valutare se la stessa potesse corrispondere ai bisogni del giovane e verificare degli aspetti legati ai pagamenti essendo la Magistratura l'ente finanziatore (Allegato 9 – Intervista 3). In quest'ultimo caso l'assistente sociale 1 l'ha definita una *"collaborazione di partenariato proprio nella gestione del dossier"*, ma ha rimarcato di porre attenzione rispetto al fatto che la Magistratura rimane un'autorità e quindi è il Magistrato che prende le decisioni (Allegato 9 – Intervista 3). La stessa aggiunge anche quanto segue: *"noi come operatori sociali possiamo sostenere il Magistrato a trovare quelle che sono le soluzioni confacenti ai bisogni e il Magistrato può venire con noi per verificare che il bisogno sia effettivamente corrisposto da parte della struttura, cosa che nell'ambito civile invece fa l'UFAG"* (Allegato 9 – Intervista 3). Da quanto appena illustrato, si evince come il ruolo dell'assistente sociale della Magistratura sia di supporto e sostegno per le decisioni del Magistrato; lo stesso ha il compito di spostarsi sul territorio per verificare e controllare le strutture e l'evoluzione del progetto del minore.

L'assistente sociale 1 reputa inoltre quanto riportato di seguito: *"la questione più importante è quella che quando sappiamo che i due uffici stanno lavorando sul medesimo dossier, si riesca a fare un lavoro di collaborazione in modo tale da proporre congiuntamente le misure che vadano nella stessa direzione perché altrimenti senza questa collaborazione rischieremo di mettere in atto degli interventi che potrebbero essere anche contraddittori uno con l'altro, per cui c'è una comunicazione tra i due uffici proprio per cercare di collaborare meglio."* (Allegato 9 – Intervista 3). In tal caso emerge l'importanza di coordinare gli interventi in modo da orientarsi verso obiettivi stabiliti congiuntamente, considerando l'altrui ruolo e le caratteristiche di ogni componente dell'équipe in modo da coordinarli e armonizzare i diversi punti di vista (Ripamonti, 2018). Rispetto ai ruoli, l'assistente sociale 2 sostiene che nella collaborazione è importante *"che ognuno sia consapevole del proprio ruolo, la famosa cornice, delle proprie responsabilità e del proprio "spazio operativo". È vero che in alcune situazioni articolate i ruoli dei diversi attori collimano ma non per questo motivo devono essere sovvertiti in modo tale da creare una confusione di ruoli (...) il*

*malfunzionamento della rete può diventare esso stesso un maltrattamento nei confronti del minore*” (Allegato 10 – Intervista 4).

L'assistente sociale 1 spiega inoltre che, a volte, alle assistenti sociali dell'UAP può capitare di avere sia un mandato da parte dell'ARP, quindi dell'autorità civile, sia dalla Magistratura dei minorenni, ossia un'autorità penale. In tal caso la stessa sostiene l'importanza che le due autorità comunichino tra di loro per condividere gli interventi (Allegato 9 – Intervista 3). Allo stesso tempo però non è detto che ci siano entrambe le autorità, quella penale interviene nel caso in cui un minore commetta un reato penale, mentre quella civile nel caso in cui la famiglia sia in difficoltà, *“uno lavora specificamente sul minore, l'altro lavora sul sistema familiare”* (Allegato 9 – Intervista 3).

Per quanto concerne la collaborazione, l'assistente sociale 1 ritiene importante quanto segue: *“La comunicazione nella co-costruzione per il progetto, nel senso che chiaramente quello che è fondamentale, ed è il ruolo anche dell'operatore sociale UAP, è quello di costruire delle reti che possano comunicare in modo tale da poter trovare delle soluzioni che siano condivise da tutti gli operatori e dalla famiglia stessa”* (Allegato 9 – Intervista 3). Di fatto, come citato in precedenza, la comunicazione permette lo scambio di informazioni e alimenta la collaborazione (Quaglino, Casagrande, Castellano, 1992). Oltretutto è di fondamentale importanza utilizzare tutte le risorse della rete per poter ottenere un cambiamento; il lavoro di rete, come già affermato, ha come fine quello di rinforzare e stimolare legami, è un sostegno, un supporto per potenziare le relazioni (Bartolomei, Passera, 2013).

Dalle parole dell'assistente sociale 2 emerge che la collaborazione con la Magistratura è molto buona, i ragazzi che segue *“sono chiamati regolarmente in udienza dal Magistrato proprio per la verifica delle misure di condotta/sanzioni (...) Attraverso questi incontri è possibile far riflettere il minore in modo puntuale su quanto commesso, su quali sono le conseguenze e i rimedi (...) non ci sono mai stati fraintendimenti o situazioni lasciate in sospeso”* (Allegato 10 – Intervista 4). La stessa sostiene non vi siano elementi che andrebbero modificati nella collaborazione tra i due servizi (Allegato 10 – Intervista 4). Anche dall'intervista con l'assistente sociale 1 risulta esserci una buona collaborazione con la Magistratura, la quale sostiene che *“si può costruire bene dei progetti condivisi, il Magistrato è molto chiaro rispetto al suo ruolo”* (Allegato 9 – Intervista 3), c'è un iter da seguire che parte dall'assunzione del mandato da parte dell'operatore sociale, alla valutazione dei bisogni e delle risorse, alla verifica di quali potrebbero essere eventuali interventi per far fronte ai bisogni da sottoporre al Magistrato. Egli prenderà dunque una decisione; *“l'operatore sociale UAP collabora e a volte coordina la rete di sostegno e quando il magistrato lo richiede, di solito prima di ogni incontro di verifica, l'operatore sociale invia un rapporto sull'andamento della situazione al magistrato”* (Allegato 9 – Intervista 3).

La stessa aggiunge quanto segue: *“Nella collaborazione con la Magistratura lavoriamo in co-costruzione anche dei bisogni e comunque in verifica dei bisogni, quindi sia l'ARP che la Magistratura chiedono a noi quelle che potrebbero essere le soluzioni in protezione del minore e poi verificano e decidono se queste misure possano essere adeguate al bisogno”* (Allegato 9 – Intervista 3). Di fatto, il dialogo e il confronto sono elementi fondamentali per una buona collaborazione, come anche la negoziazione e la prescrizione di ogni ruolo (Ripamonti, 2018).

Per quanto concerne la collaborazione con il SEM l'assistente sociale 1 dell'UAP sostiene che le è capitato di collaborare con il servizio ma che non è per forza necessario, poiché è il

Magistrato che sceglie a chi dare il mandato (Allegato 9 – Intervista 3). Nel caso in cui l'operatore sociale dell'UAP gestisce un dossier insieme all'educatore del SEM, si tratta di un lavoro in partenariato dove si determinano i ruoli di ognuno (Allegato 9 – Intervista 3). Anche da queste parole emerge l'importanza di stabilire e chiarire il proprio ruolo per permettere una buona collaborazione (Ripamonti, 2018).

Dall'intervista con l'assistente sociale 2 emerge invece che la stessa ha lavorato con l'operatrice sociale del SEM *“solo in parte per una situazione nuova”* (Allegato 10 – Intervista 4). Questa situazione riguarda una minorenni seguita dall'UAP che ha un fratello seguito dal SEM; la collaborazione tra i due servizi quindi, è stata caratterizzata da uno *“scambio di informazioni sul sistema famiglia e di dinamiche al suo interno”* (Allegato 10 – Intervista 4). Anche in tal caso lo scambio di informazioni è garantito dalla comunicazione e allo stesso tempo alimenta la collaborazione (Ripamonti, 2018).

L'assistente sociale 1 aggiunge inoltre che in determinate situazioni le è capitato che l'operatore sociale dell'UAP avesse un mandato di valutazione socio ambientale da parte dell'ARP e venisse a sapere dell'esistenza di un dossier in Magistratura e della presenza di un educatore del SEM; in tal caso, l'assistente sociale dell'UAP ha richiesto un rapporto all'educatore da inserire nella sua valutazione considerando quindi il SEM come una risorsa già presente (Allegato 9 – Intervista 3).

In un'altra situazione, nella costruzione di un progetto di collocamento, l'educatore del SEM ha collaborato con l'assistente sociale dell'UAP poiché si è reso conto che quello che è stato effettuato a livello educativo al domicilio non è stato sufficiente e quindi si è reso necessario un collocamento. Sussistevano inoltre delle difficoltà familiari che esulavano dal reato penale (Allegato 9 – Intervista 3). In questo caso l'assistente sociale dell'UAP e l'educatore del SEM hanno costruito un progetto di collocamento valutando se vi fosse o meno la collaborazione con la famiglia. In tal caso si sarebbe potuto procedere con un collocamento in auto segnalazione (Allegato 9 – Intervista 3). Se invece si fosse constatato che la famiglia fosse troppo fragile, non fosse concorde al collocamento o non risultasse in grado di esercitare i propri compiti educativi in protezione del minore, l'educatore del SEM si sarebbe rivolto al Magistrato per segnalare la situazione in ARP, che avrebbe potuto dare un mandato di collocamento all'UAP (Allegato 9 – Intervista 3).

L'assistente sociale 1, aggiunge inoltre quanto segue: *“la collaborazione con il SEM può essere una collaborazione come in qualsiasi altro partner sul territorio, il Magistrato non è un partner operativo poiché è un'autorità.”* (Allegato 9 – Intervista 3). Di conseguenza, per valutare il tipo di collaborazione da instaurare, è importante considerare i vari ruoli: da una parte l'autorità che prende le decisioni e dall'altra l'educatrice del SEM rivolta maggiormente all'ambito educativo-relazionale. Di fatto, per collaborare è importante coordinarsi, ascoltarsi, comunicare, tollerare e legittimare il punto di vista altro permettendo agli interessi di allinearsi, mettersi in gioco nella relazione e cercare di costruire delle relazioni basate sulla fiducia (Ripamonti, 2018).

#### **4.3.2. Dal punto di vista della Magistratura dei minorenni e del SEM**

La collaborazione tra i servizi, con le figure di riferimento della rete sociale primaria e secondaria intorno al minore, di fatto, secondo quanto riportato all'inizio di questo lavoro, è fondamentale per prevenire la criminalità minorile (*Delinquenza minorile*, 2019).

Nella Legge federale di diritto processuale minorile è contenuto un articolo dedicato alla collaborazione, il quale indica che *“Per accertare la situazione personale del minore imputato l'autorità inquirente collabora con tutte le autorità giudiziarie penali e civile, (...) con persone*

*attive nel campo medico o sociale; chiede loro le informazioni di cui necessita” (PPMin 312.1, 2009, Art. 31, cpv 1), servizi e autorità che a loro volta “sono tenuti a fornire le informazioni richieste; è fatto salvo il segreto professionale” (PPMin 312.1, 2009, Art. 31, cpv 2).*

Anche il Magistrato afferma che la collaborazione tra la Magistratura e l’UAP nasce quando quest’ultimo ufficio è già coinvolto nella situazione, altrimenti egli attiva il Servizio educativo minorile (Allegato 4 – Intervista 1). Nel primo caso, la Magistratura cerca di raccogliere quelle informazioni riguardo alla famiglia e al minore contattando tutta la rete di servizi presente ed evitando lo spreco di risorse (Allegato 4 – Intervista 1).

Allo stesso tempo però il Magistrato sostiene che *“Negli ultimi anni sono purtroppo diminuite le competenze educative dell’UAP che si è specializzato nell’attività di assistente sociale. Il vuoto che si è creato non è stato colmato dal Servizio di accompagnamento educativo e dalla CSUM.”* (Allegato 4 – Intervista 1). Anche l’operatrice sociale del SEM sostiene che l’UAP è mutato nel tempo, di fatto, secondo il suo punto di vista, prima gli assistenti sociali erano maggiormente sul campo mentre oggi vi è *“un lavoro di consulenza, controllo e comunicazione con l’autorità civile in caso di mandato ufficiale.”* (Allegato 7 – Intervista 2). Per quanto concerne il Servizio educativo minorile, il Magistrato spiega che la formazione delle operatrici sociali del SEM è educativa e *“la parte amministrativa è inferiore al 20%.”* (Allegato 4 – Intervista 1). Un esempio riportato dal Magistrato rispetto al lavoro svolto dalle operatrici del SEM, consiste nel *“concordare con i genitori il calendario delle giornate che i figli trascorrono con uno e l’altro genitore.”* (Allegato 4 – Intervista 1). Da queste parole emergono quindi due ruoli differenti fra le operatrici sociali del SEM e le assistenti sociali dell’UAP: il primo maggiormente educativo e il secondo più di consulenza e comunicazione. Egli aggiunge inoltre quanto segue: *“In secondo luogo auspico che all’interno dell’UAP vengano rinforzate le competenze educative, poiché siamo confrontati con una società e delle famiglie sempre più insicure, che necessitano di una consulenza educativa generale”* (Allegato 4 – Intervista 1).

Uno strumento utilizzato dal Magistrato è quello della carta di rete: *“In concreto disegno la rete di tutte le persone, servizi, autorità che intervengono a favore di un minore e qualifico la tipologia e l’intensità dei legami. L’osservazione di una carta di rete permette di vedere molti punti importanti che rischiano di sfuggirci.”* (Allegato 4 – Intervista 1). Come per le assistenti sociali dell’UAP, anche il Magistrato fa capo a delle teorie utilizzate in ambito sociale nonostante il contesto giuridico; infatti, visualizzare la rete presente intorno al minore, permette di individuare le connessioni, le catene di relazioni interpersonali senza però categorizzarle o parcellizzarle, ma vederle nell’insieme (Bartolomei, Passera, 2013). La carta di rete permette al Magistrato di usufruire delle risorse sul territorio. Il Magistrato afferma però quanto segue: *“Con il servizio educativo minorile ho un contatto interno diretto e veloce, sono il partner più importante. Per quanto riguarda gli altri servizi, devo passare attraverso l’autorità che li ha incaricati. Molto spesso si tratta dell’Autorità regionale di protezione. Negli altri casi prendo direttamente contatto con l’UAP, l’SMP, la scuola. Laddove ho ordinato un’inchiesta personale al servizio educativo minorile, saranno le operatrici a contattare i diversi servizi sopra menzionati.”* (Allegato 4 – Intervista 1). Da queste parole si evince come il Magistrato, analizzando la rete circostante il minore e il suo nucleo familiare, decida chi contattare e a chi dare il mandato. Egli spiega che il suo ruolo, ossia quello di autorità, viene specificato all’interno della Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili del Canton Ticino.

Lo stesso afferma inoltre che *“Nella pratica sussistono degli operatori sociali che sono più dotati per un compito, magari c’è quello che è molto bravo nel lavoro amministrativo, mentre nel lavoro di relazione fa fatica. Talvolta l’organizzazione interna dell’ufficio è flessibile, altre volte è rigida. Il compito dell’autorità è di cercare una buona soluzione e questo spesso richiede uno sforzo supplementare che non troviamo codificato in una legge, ma che tutti conosciamo.”* (Allegato 4 – Intervista 1). Da queste parole emerge come da un lato è importante considerare il mandato e le leggi, dall’altra va esaminato l’aspetto relazionale tra professionisti; il livello di competenze e la qualità della collaborazione può dipendere anche dalla persona con la quale si lavora. Infatti, il Magistrato aggiunge quanto segue: *“Se è possibile creo delle collaborazioni in base alla competenza degli operatori sociali. In certe situazioni famigliari è per esempio meglio se viene designato un uomo rispetto a una donna, un’operatrice con competenze organizzative e di coordinamento, un operatore super paziente, eccetera. Queste scelte richiedono un elevato livello di collaborazione, ma pure una buona conoscenza delle operatrici e degli operatori presenti sull nostro territorio.”* (Allegato 4 – Intervista 1). Di fatto, la disponibilità, l’apertura al confronto, le competenze dei professionisti, la tolleranza delle idee altrui e la creazione di un dialogo e di un confronto, sono elementi che giocano un ruolo fondamentale nella costruzione di una collaborazione (Bartolomei, Passera, 2013).

La collaborazione, secondo quanto riportato dal Magistrato, si struttura a partire dall’apertura del procedimento penale da parte del Magistrato, il quale può essere informato durante l’inchiesta da un agente di polizia o da un’operatrice sociale del SEM rispetto alla presenza di un mandato volontario o d’autorità da parte dell’assistente sociale dell’UAP, il quale viene interpellato per avere informazioni sulla situazione del minore (Allegato 4 – Intervista 1). In particolare il Magistrato afferma che, per esempio, la Magistratura può richiedere all’assistente sociale dell’UAP una copia dei rapporti redatti per l’ARP, delle valutazioni, delle perizie (Allegato 4 – Intervista 1).

Il Magistrato aggiunge inoltre di poter dare qualsiasi tipo di mandato all’assistente sociale dell’UAP, quindi ad una persona giuridica, basandosi su quanto citato nell’articolo 307 del Codice civile. I mandati vengono stabiliti durante le udienze in presenza del minore, dell’assistente sociale dell’UAP, spesso dal capo équipe, dei rappresentanti legali del minore e del difensore (Allegato 4 – Intervista 1). Il Magistrato sostiene che l’attribuzione di un mandato ad una persona fisica, ha come obiettivo quello *“di creare un legame tra la persona bisognosa e l’operatrice sociale. Il rispetto della dignità dell’essere umano è centrale.”* (Allegato 4 – Intervista 1). In questo caso si riprendono i valori citati nel capitolo precedente dedicato al servizio sociale e al ruolo dell’assistente sociale: avere fiducia nella dignità di ogni essere umano, valore dal quale si delinea il principio del rispetto della persona (Neve, 2013). Il Magistrato supporta inoltre che *“La collaborazione viene approfondita a dipendenza della situazione e nel rispetto del segreto d’ufficio.”* (Allegato 4 – Intervista 1).

Per quanto concerne la collaborazione tra il Servizio educativo minorile e l’UAP, secondo quanto riportato dall’operatrice sociale del SEM, essa si struttura a partire dal mandato attribuito dalla Magistratura o dall’ARP, ma può essere anche solo una consulenza specifica (Allegato 7 – Intervista 2). Anche il Magistrato afferma che le operatrici sociali del Servizio educativo interno alla Magistratura *“hanno contatti con le colleghe dell’UAP nell’ambito dei mandati ricevuti. Questi contatti e collaborazioni sono molto preziose. Si deve tuttavia chiarire i campi di competenza e collaborazione, per evitare confusioni che vanno a scapito degli utenti. A mio modo di vedere vi sono ampie possibilità di miglioramento perché spesso*

*questo lavoro di definizione delle competenze e delle collaborazioni è trascurato. Si tratta di un'attività che deve essere analizzata e definita in occasione di ogni verifica di una misura di protezione.*" (Allegato 4 – Intervista 1). Il Magistrato aggiunge che è importante cercare *"di evitare doppioni perché creano confusione e offrono la possibilità di manipolazioni. Per casi molto complessi può essere opportuno e qualche volta necessario creare progetti di protezione ampi con il coinvolgimento degli operatori sociali del SEM e del UAP."* (Allegato 4 – Intervista 1). Da queste parole traspare l'importanza di porre l'accento sulla definizione dei ruoli, come approfondito nel capitolo precedente. Anche l'operatrice sociale del SEM sostiene che capita che i due servizi lavorino insieme su situazioni complesse aggiungendo però che ciò avviene nel caso in cui *"è implicata sia l'autorità penale minorile sia l'autorità civile."* (Allegato 7 – Intervista 2). Di fatto, secondo quanto riportato dall'operatrice, vi è una comunicazione tra le due autorità allo scopo di non accavallare i ruoli dell'UAP e del SEM, i quali possono coesistere (Allegato 7 – Intervista 2). L'articolo 20 del Diritto penale minorile, descrive la collaborazione tra le autorità civili e penali le quali, in determinati casi, sono tenute a comunicare tra di loro (DPMin 311.1, 2003, Art. 20). Inoltre, la professionista afferma che, in rare situazioni, se la famiglia necessita di una consulenza sociale nello specifico che si discosta quindi dalle sue competenze, viene orientata all'UAP (Allegato 7 – Intervista 2). La stessa aggiunge anche che *"Non è prescritta una collaborazione specifica tra l'UAP e il SEM"* (Allegato 7 – Intervista 2).

Per ciò che concerne quanto spiegato in precedenza dal Magistrato, quando lo stesso analizza la rete intorno al minore e constata la presenza dell'UAP, durante l'inchiesta vengono raccolte le informazioni necessarie per comprendere ciò che è stato fatto dall'assistente sociale dell'UAP e dalle ARP; in questo caso la collaborazione tra il SEM e l'UAP *"si limita a uno o più colloqui con l'assistente sociale di riferimento o altri assistenti sociali intervenuti in passato"* (Allegato 4 – Intervista 1).

Per quanto riguarda invece le misure protettive *"la collaborazione tra i due servizi si struttura attraverso contatti telefonici, scambi di informazioni via email, riunioni di rete periodiche che permettono un costante aggiornamento sulle situazioni in evoluzione; l'UAP e il SEM si informano vicendevolmente sui rispettivi ruoli e sui relativi mandati d'autorità"* (Allegato 7 – Intervista 2). Anche in questo caso si richiama a quanto citato dal Magistrato sull'importanza di distinguere i vari ruoli. L'operatrice spiega che una collaborazione particolarmente frequente tra i due servizi si delinea quando un minore viene collocato dall'autorità civile ed è partecipe anche la Magistratura; in tal caso *"le visite al minore collocato sono concordate tra i due servizi, che presenziano entrambi alle riunioni di bilancio; il ruolo di capoprogetto è solitamente assunto dall'assistente sociale dell'UAP, che coordina e vigila sullo svolgimento del collocamento. La famiglia e il minore sono al centro della presa a carico e le informazioni sono condivise."* (Allegato 7 – Intervista 2). Il capoprogetto quindi ha il ruolo di case manager che coordina le reti.

Allo stesso tempo l'operatrice sociale del SEM, rispetto alla collaborazione tra SEM e UAP, sostiene che *"Il Magistrato dei minorenni e la Sostituta Magistrata dei minorenni decidono autonomamente come intervenire nelle situazioni prese a carico; ognuno di essi è referente per i propri casi, anche se il primo resta vigile sul lavoro di tutta la Magistratura (...) Può essere che uno tende a coinvolgere meno il SEM quando è già presente l'UAP, mentre l'altra cerchi una maggior collaborazione tra i servizi a sostegno delle situazioni particolarmente complesse"*. La stessa dice di comprendere la distinzione degli interventi questo poiché *"quando il minore arriva a commettere dei reati, il disagio ha spesso radici profonde ed è fondamentale che l'intervento educativo sia precoce e mirato. La Magistratura dei minorenni"*

*non ha strumenti speciali rispetto all'autorità civile, la tempestività e la qualità della presa a carico è un fattore determinante per sostenere una persona minorenni e la sua famiglia in difficoltà.*" (Allegato 7 – Intervista 2).

Rispetto alla collaborazione con l'UAP, l'operatrice sociale del SEM aggiunge quanto segue: *"penso che una comunicazione più dinamica e un'attitudine maggiormente partecipativa sarebbero opportune per favorire l'intervento di rete. Il rapporto tra l'UAP e l'autorità civile è determinante affinché questa possa a sua volta dialogare costruttivamente con l'autorità penale e insieme decidere come meglio intervenire in situazioni di grave disagio"* (Allegato 7 – Intervista 2). La stessa ritiene inoltre importante che, nella collaborazione tra il SEM e l'UAP, *"il presupposto è mettere l'utente e i suoi bisogni al centro. Relativizzando le peculiarità di ciascun servizio; sono elementi fondamentali la flessibilità e disponibilità a mettersi in discussione per considerare anche il punto di vista altrui, la capacità di comunicare in modo costruttivo, non essere giudicanti e auto referenziali."* (Allegato 7 – Intervista 2). L'operatrice sociale del SEM riporta inoltre che l'UAP e il SEM, malgrado la complessità delle situazioni e il carico di lavoro, abbiano la capacità di interagire; inoltre aggiunge che *"Ci sono delle persone con cui risulta più facile lavorare, altre che appaiono distanti (...) è opportuno non giudicare, ma stimolare alla condivisione e trasmettere le informazioni necessarie alla realizzazione della presa a carico educativa e sociale tenendo sempre in considerazione la questione del segreto professionale, che è importante e vincolante. Il vissuto personale dell'operatore può influenzare la collaborazione tra professionisti, per cui occorre aver riguardo dell'altro oltre che di sé stessi ed essere il più possibile assertivi."* (Allegato 7 – Intervista 2). Infatti, prima di sostenere l'altro è importante conoscere sé stessi, i propri sistemi di premesse, capire cosa influenza maggiormente e cosa invece lascia più indifferenti, individuare determinati pregiudizi, questo per essere maggiormente inclini ad una collaborazione.

In particolare l'operatrice sociale sostiene come la collaborazione tra il SEM e l'UAP sia specifica poiché entrambi lavorano su mandato d'autorità e in tal caso *"il quadro giuridico determina, contiene e guida sia l'intervento educativo che quello sociale, influenzando anche sulla collaborazione che si instaura tra le parti, caratterizzata dalla responsabilità, celerità e concretezza delle azioni. Una collaborazione che può diventare strumento operativo efficace ed efficiente per le autorità chiamate a proteggere ed educare."* (Allegato 7 – Intervista 2).

Il Magistrato spiega cosa significa per lui collaborare e riporta diversi punti importanti: *"lavorare insieme (...) aver definito all'inizio il piano della collaborazione, su cosa si collabora, cosa faccio io e cosa fai te (...) concedere ampi spazi di autonomia."* (Allegato 4 – Intervista 1). In particolare, illustra l'esempio di un caso dove la collaborazione con l'assistente sociale dell'UAP, a suo avviso, è stata particolarmente intensa, questo poiché si sono succedute diverse misure di protezione e l'assistente sociale ha assunto diversi ruoli a dipendenza della misura in atto. Alcuni di essi vengono riportati dal Magistrato: *"capoprogetto di un collocamento all'estero in collaborazione con l'ARP, coordinatrice dell'intervento di diverse figure terapeutiche, conciliatrice nel rapporto genitori-figlia, rappresentante ad hoc di limiti e regole, motivatrice ad andare avanti, ecc."* (Allegato 4 – Intervista 1). L'operatrice sociale invece ritiene che generalmente gli aspetti importanti da considerare in una collaborazione sono: *"la condivisione degli obiettivi, il rispetto delle opinioni, dei valori e degli approcci teorici di riferimento."* (Allegato 7 – Intervista 2). L'importanza di considerare gli obiettivi è stata menzionata sia nella presa a carico della Magistratura sia in quella presso l'UAP.

Rispetto alla collaborazione tra i due servizi, il Magistrato aggiunge inoltre di inviare le decisioni da lui prese anche agli operatori sociali dell'UAP che hanno ricevuto un mandato; nel caso in cui questi non ne avessero assunto nessuno, possono ricevere una copia della decisione per conoscenza, ma unicamente tramite il consenso del minore e dei suoi rappresentanti legali (Allegato 4 – Intervista 1). La confidenzialità è un aspetto molto importante (Allegato 4 – Intervista 1). Egli afferma inoltre che: *“La collaborazione con l'UAP è molto importante e positiva. Mi rallegro sempre della presenza degli assistenti sociali e dei curatori dell'UAP in occasione di una verifica di una misura protettiva. Ho sempre da imparare. Il confronto può raramente essere duro ma avviene sempre nell'interesse del minore del quale ci stiamo occupando.”* (Allegato 4 – Intervista 1).

In particolare il Magistrato afferma che *“La collaborazione riguarda la definizione e l'attuazione degli obiettivi della misura, la scelta dei servizi di sostegno, di terapia, di collocamento. Ogni situazione va analizzata e affrontata individualmente.”* (Allegato 4 – Intervista 1). Egli afferma che, per quelle attività che richiedono esperienza e professionalità *“potrebbe essere opportuno avere dei team altamente specializzati, dove la collaborazione è frequente”*, di fatto egli sostiene che si possa sempre migliorare soprattutto con le formazioni (Allegato 4 – Intervista 1).

## 5. Conclusioni e riflessioni

Per rispondere alla domanda di ricerca si è deciso di seguire quanto illustrato nei capitoli precedenti, quindi di iniziare a descrivere i temi principali emersi dalle prese a carico presso i due servizi e in seguito quelli della collaborazione tra i due. Infine verrà dedicato un capitolo alla riflessione rispetto all'esperienza di pratica e alla figura dell'assistente sociale.

### 5.1. La presa a carico presso l'UAP

La presa a carico presso l'UAP è iscritta all'interno di alcune leggi (citate nei capitoli precedenti), l'intervento degli assistenti sociali è quindi definito legalmente. Inoltre, l'ufficio collabora con le autorità civili e penali, rispondendo ai mandati da loro richiesti iscritti all'interno del Codice civile svizzero. Di conseguenza, è importante considerare come l'intervento sia iscritto scrupolosamente all'interno di una legge e quindi l'assistente sociale deve seguire quanto stipulato e, in alcuni casi, rispondere ai mandati d'autorità. Allo stesso tempo, come emerge anche dalle interviste, è fondamentale soffermarsi sull'aspetto relazionale, tenere presente i valori del servizio sociale elencati nei capitoli precedenti, i suoi principi, quali il rispetto della persona, l'ascolto attivo dell'utente, la costruzione di una relazione che abbia come obiettivo il cambiamento, non giudicare e cercare di assumere il punto di vista dell'utente (Neve, 2013).

Un particolare interessante che emerge dall'analisi della presa a carico presso l'UAP da parte di entrambe le assistenti sociali, è che le prestazioni dell'ufficio sono uguali sia per un minore che non ha commesso dei reati penali sia per quello che invece li ha commessi. Di fatto, l'unico elemento differente è l'intervento della Magistratura dei minorenni. Inoltre presso l'UAP i minori possono essere seguiti senza la necessità di un mandato d'autorità, quindi in auto segnalazione, poiché non vi è nessun vincolo a livello penale.

Secondo l'assistente sociale 2, sarebbe interessante proporre agli assistenti sociali dell'UAP delle formazioni in ambito penale ritenendo importante essere continuamente aggiornati nel loro ambito (Allegato 10 – Intervista 4). In queste formazioni, si potrebbe anche considerare di inserire un mansionario rispetto al ruolo dell'assistente sociale dell'UAP nella

collaborazione con la Magistratura dei minorenni. L'assistente sociale 1 afferma che, per quanto concerne l'UAP, non esiste ad oggi un mansionario dell'assistente sociale attuale, ma solo quello redatto nel 2015. Di fatto, l'intervistata spiega che l'ufficio si è voluto *“specializzare in quello che è l'ambito della protezione per cercare di fornire delle prestazioni di qualità in questo ambito”* (Allegato 9 – Intervista 3); ritiene però che oggi in Ticino manchi un centro educativo chiuso che *“permetterebbe al minore (...) di farsi sostenere, capire quelli che sono i suoi bisogni, le sue difficoltà, l'origine di tale disagio e permetterebbe quindi di elaborare un progetto di protezione per e con il minore”* (Allegato 9 – Intervista 3). Infatti, recentemente è stato confermato il progetto per il nuovo Centro educativo chiuso per minorenni (CECM) ad Arbedo Castione, rispetto al quale sarebbe interessante in futuro proporre un'analisi.

Una critica mossa dall'assistente sociale 2 è la difficoltà scaturita dalla mole di lavoro che limita la qualità degli interventi, non permettendole di seguire una situazione in maniera così presente (Allegato 10 – Intervista 4).

## 5.2. La presa a carico presso la Magistratura dei minorenni

Il lavoro svolto dalla Magistratura dei minorenni, come anche dall'UAP, si basa su alcune leggi citate in precedenza. In particolare il Diritto penale minorile stabilisce le misure di protezione e le pene che il Magistrato applica e, nonostante questa legge sia penale, ha come obiettivo di prevenire le recidive, ma anche di proteggere ed educare gli autori. Di fatto, da queste parole emerge l'importanza del ruolo educativo della Magistratura dei minorenni, la quale rimane un'autorità penale. La presa a carico presso la Magistratura necessita di un presunto autore di reato e collabora in maniera stretta con le polizie che segnalano al Magistrato un sospetto di reato. Sarebbe stato interessante analizzare anche la collaborazione con le polizie, ma in questo lavoro di tesi non vi è stato lo spazio per poterla affrontare.

Secondo il Magistrato *“La presenza e l'atteggiamento dei genitori è importantissimo per prevenire le recidive”* (Allegato 4 – Intervista 1) e può ridurre la sofferenza alla base di alcuni interventi di tutela (Secchi, 2019). È stato interessante analizzare come, nonostante la Magistratura sia un'autorità penale e quindi si basi su delle norme giuridiche, il suo intervento si costruisca condividendo delle tematiche importanti a livello sociale, considerate anche rilevanti dallo stesso servizio sociale come: il coinvolgimento della famiglia rinforzando i genitori nei loro compiti educativi e l'importanza di mantenere un ascolto attivo e di favorire l'empowerment della persona. Rispetto a ciò l'operatrice sociale del SEM riporta come la realtà educativa del Servizio educativo minorile, che necessita di tempo per lavorare sulla relazione, si intrecci e sia in grado di coesistere con quella giuridica dell'autorità nonostante quest'ultima ricerchi la certezza e la riduzione della durata dei procedimenti penali.

Un altro aspetto importante, che emerge anche nella presa a carico dell'UAP, è il principio della sussidiarietà, in effetti, rispetto alle misure di protezione, se la sorveglianza non è sufficiente si può pensare ad un sostegno esterno (DPMIn 311.1, 2003, Art. 13, cpv 1).

Un ultimo tema importante emerso dall'operatrice sociale è che oggi, secondo il suo punto di vista, il SEM non ha più l'autonomia che aveva una volta e la sua identità si è sfilacciata. Infatti, *“gli educatori, definiti genericamente “operatori sociali”, sono in appoggio alla Magistratura, ricevono individualmente dei mandati predefiniti dai Magistrati, che stabiliscono anche gli obiettivi dell'intervento educativo e spesso coinvolgono l'educatore nel procedimento penale a carico del minore quando questi è noto da tempo e prossimo alla maggiore età.”* (Allegato 7 – Intervista 2). Da queste parole emerge la necessità di dare

maggiore importanza al Servizio educativo minorile della Magistratura; sarebbe quindi interessante poter approfondire il servizio ed eventualmente pensare a delle domande di ricerca.

### 5.3. La collaborazione tra l'UAP e la Magistratura dei minorenni

Si ritiene importante considerare che la collaborazione viene descritta sia nel Regolamento della Legge per le famiglie sia nella Legge federale sul diritto processuale minorile.

Dalle interviste non emerge una chiara struttura che caratterizza la collaborazione tra l'UAP e la Magistratura, di fatto gli interventi messi in atto devono essere costruiti su misura e quindi dipendono da caso a caso. Oltretutto, spesso dall'analisi delle interviste, nonostante alcune domande fossero uguali, emergevano delle informazioni differenti, che ho dovuto collegare tra loro; per questo motivo è stato complesso capire quale fosse la struttura della collaborazione.

Quello che è emerso è che la base di partenza della collaborazione tra i due uffici è il fatto che un minore commetta un reato penale e, in particolare, secondo l'assistente sociale 1 nel caso in cui *“bisogna mettere in atto delle misure di protezione a beneficio del minore”* (Allegato 9 – Intervista 3). Un elemento in comune tra tutte le interviste è il fatto che, per permettere la collaborazione tra i due servizi, la situazione del minore debba già essere conosciuta dall'UAP. Nel caso in cui l'UAP fosse coinvolto, il Magistrato afferma di raccogliere le informazioni inerenti il sistema familiare evitando lo spreco di risorse e utilizzando lo strumento della carta di rete, cercando cioè di analizzare le tipologie e le intensità dei legami. Nel caso in cui invece l'UAP non fosse implicato, allora verrebbe interpellato il Servizio educativo minorile. Questo intervento rispecchia quello di un professionista che lavora in ambito sociale, come citato in precedenza. È stato interessante capire come, nonostante la Magistratura sia un'autorità penale, abbia anche un ruolo educativo.

L'assistente sociale 1 aggiunge che il Magistrato può contattare l'UAP *“quando ritiene che la situazione è in una “zona grigia” e che quindi è preferibile per il minore e per la protezione del minore che sia l'Autorità regionale di protezione ad intervenire e quindi in ambito civile e non in ambito penale.”* (Allegato 9 – Intervista 3). Ella spiega che possono essere coinvolte entrambe le autorità, in tal caso è importante che esse comunichino fra loro; tuttavia non è detto che queste ultime siano chiamate ad intervenire contemporaneamente. L'autorità penale interviene nel caso in cui è stato commesso un reato penale, l'autorità civile invece quando vengono riscontrate delle difficoltà in famiglia (Allegato 9 – Intervista 3). Da queste parole si potrebbe evincere che l'autorità penale lavora con il minore e l'autorità civile pure con la famiglia; invece, da quanto emerso dalle interviste, risulta che anche la Magistratura lavora insieme alla famiglia e ritiene importante il suo coinvolgimento.

Dal punto di vista delle collaboratrici dell'UAP, rispetto alle ARP, il Magistrato sembrerebbe entrare più in profondità nella situazione del minore spostandosi anche sul territorio per verificare le strutture dove i minori vengono collocati (Allegato 9 – Intervista 3; Allegato 10 – Intervista 4). Sarebbe interessante approfondire la collaborazione tra le autorità.

Inoltre l'assistente sociale 1 afferma che, solitamente, i minori vengono segnalati all'UAP tramite una richiesta di mandato (Allegato 9 – Intervista 3). L'assistente sociale 2 ha spiegato che per il momento non ha mai ricevuto dei mandati diretti (Allegato 10 – Intervista 4). Questa differenza potrebbe essere dettata dal fatto che la presa a carico può mutare da caso a caso e che le decisioni possono variare a seconda che siano prese dal Magistrato o dal sostituto Magistrato, come quanto affermato dall'operatrice sociale del SEM.

Dalle parole degli intervistati, emerge che il ruolo dell'assistente sociale dell'UAP nella collaborazione con la Magistratura è di supporto e sostegno al Magistrato per prendere delle decisioni, di fatto lo stesso si basa anche sui rapporti redatti dalle assistenti sociali. In particolare secondo l'assistente sociale dell'UAP, il loro ruolo è quello di completare e/o confermare le informazioni dei minorenni durante le udienze e di supportare la famiglia e il minore. Allo stesso tempo l'assistente sociale può assumere il ruolo di capo progetto del collocamento. È importante che i due servizi comunichino fra loro, scambiandosi quindi le informazioni e che seguano una linea guida comune proponendo delle misure che siano coordinate e congiunte. Da queste parole emerge l'importanza di avere una buona comunicazione fra le parti per poter co-costruire un progetto, lavorarvi allo scopo di rinforzare i legami e potenziare le relazioni (Bartolomei, Passera, 2013).

Un altro elemento importante emerso dalle interviste nella collaborazione tra i due servizi è l'importanza di stabilire dei ruoli e di non creare dei doppioni; definire i ruoli permette di comprendere le proprie e le altrui competenze delimitando una cornice di intervento essenziale per far sì che la rete possa collaborare senza che i diversi operati si accavallino. Rispetto a quanto illustrato sin d'ora, un elemento che emerge dall'intervista con il Magistrato è che la collaborazione tra i due servizi dipende anche dalle competenze dell'operatore sociale, di fatto lo stesso sostiene *“Nella pratica sussistono degli operatori sociali che sono più dotati per un compito (...) Il compito dell'autorità è di cercare una buona soluzione”* (Allegato 4 – Intervista 1).

Il Magistrato ritiene la collaborazione con l'UAP positiva e importante anche se è del parere che l'UAP dovrebbe rinforzare le competenze educative che ha perso negli anni. Lo stesso aggiunge che *“potrebbe essere opportuno avere dei team altamente specializzati, dove la collaborazione è frequente”* (Allegato 4 – Intervista 1).

Dall'intervista con l'operatrice sociale del SEM è emerso che, la collaborazione tra il SEM e l'UAP, dipende da caso a caso e dalla scelta del Magistrato e del suo sostituto, quello che conta nell'intervento presso la Magistratura è la tempestività. Contemporaneamente la struttura della collaborazione tra i due servizi non è chiara: l'assistente sociale 1 ha lavorato maggiormente con il SEM rispetto all'assistente sociale 2 che ci ha lavorato solo per una situazione nuova e si è trattato unicamente di uno scambio di informazioni. Secondo l'operatrice sociale del SEM e il Magistrato la collaborazione si struttura a partire dal mandato attribuito dalla Magistratura o dall'ARP oppure da una semplice consulenza; spesso nel caso in cui un minore viene collocato tramite autorità civile ed è presente anche la Magistratura. In questa situazione, come citato in precedenza, l'assistente sociale assume solitamente il ruolo di capo progetto che coordina sul collocamento. Se sussistono delle misure di protezione, l'operatrice sociale del SEM sostiene che gli scambi tra i due servizi avvengono tramite contatti telefonici o via email, riunioni periodiche dove vi è modo di scambiarsi le informazioni. L'operatrice sociale sottolinea l'importanza di *“una comunicazione più dinamica e un'attitudine maggiormente partecipativa”* fra i due servizi (Allegato 7 – Intervista 2), che l'UAP comunichi con l'ARP, in modo che quest'ultima possa dialogare con l'autorità penale. Il Magistrato ritiene invece che la definizione delle competenze viene spesso trascurata.

L'operatrice sociale del SEM sostiene inoltre che *“il quadro giuridico determina, contiene e guida sia l'intervento educativo che quello sociale, influenzando anche sulla collaborazione”* (Allegato 7 – Intervista 2).

Dalla mia esperienza di stage, ho avuto modo di seguire un caso insieme alla mia responsabile e ad un'operatrice sociale del SEM, assistendo quindi alla collaborazione tra il

SEM e l'UAP. Ricordo di aver partecipato a diverse riunioni dove ho notato come l'operatrice sociale del SEM avesse più contatti con il minore rispetto che all'assistente sociale. Il ruolo di quest'ultima corrispondeva a quello di capo progetto; uno dei suoi compiti era quello di coordinare la rete di professionisti coinvolti nel progetto di collocamento. Le competenze dell'operatrice sociale del SEM invece consideravano maggiormente la dimensione educativa.

Alla luce di quanto emerso e considerando quanto illustrato dall'operatrice sociale del SEM e dal Magistrato, mi sono trovata a riflettere sull'importanza della comunicazione e del lavoro di rete, che sarebbe sempre migliorabile organizzando per esempio un maggior numero di riunioni tra i due servizi al fine di migliorare la collaborazione. Per poterla ampliare e approfondire sarebbe interessante fare un confronto con altre realtà, sia di altri Cantoni sia di altri Paesi, come ad esempio l'Italia. Effettivamente, a mio avviso, uno dei limiti di questo lavoro di tesi è stato il fatto di poter intervistare un numero limitato di persone per una questione di equilibrio tra i due servizi presentati e di spazi. Questo aspetto non ha permesso di porre domande ad altre figure professionali, ad esempio ad ulteriori realtà cantonali o estere, alle polizie, al sostituto Magistrato, che avrebbero arricchito maggiormente questa ricerca. In aggiunta a quanto citato, mi sarebbe piaciuto approfondire sia il tema della prevenzione della criminalità minorile in Ticino, essendo un tema attuale in Svizzera e in Ticino, sia il fatto di cercare di capire cosa spinge i minori a delinquere e approfondire il ruolo del Servizio educativo minorile. Allo stesso tempo però, quanto illustrato, si può considerare come elemento di approfondimento per altre future tesi.

Oltretutto, non ho potuto inserire nel lavoro di tesi tutti gli elementi emersi dalle interviste per una questione di spazi e poiché vi erano delle informazioni che esulavano dalla domanda di ricerca.

I risultati emersi dalle interviste non sono generalizzabili, di conseguenza possono essere applicati solo al campione scelto.

#### **5.4. Riflessioni personali sulla figura dell'assistente sociale alla luce del lavoro di tesi**

Nonostante all'interno della tesi venga menzionata anche la figura dell'educatrice sociale, in questo capitolo mi concentrerò su quella dell'assistente sociale in particolare riferendomi alla pratica del settore famiglie e minori dell'UAP, essendo il mio obiettivo quello di formarmi in servizio sociale. Allo stesso tempo però ho avuto modo di notare come, nel lavoro di tesi, abbia potuto collegare dei concetti teorici generali del servizio sociale, anche per quanto concerne il lavoro dell'educatore, ad esempio l'importanza di porre al centro dell'intervento l'utente con i suoi bisogni.

Grazie alle interviste svolte alle assistenti sociali dell'UAP, al mio periodo di stage presso l'ufficio e ai collegamenti con i concetti teorici, si evince che la figura dell'assistente sociale deve adattarsi ai diversi contesti, rispettando comunque un iter nella presa a carico dei minorenni.

Un elemento fondamentale che ho notato nel mio percorso di pratica professionale consiste nell'importanza di partire dai bisogni del minore e della sua famiglia. Infatti, durante i colloqui svolti presso l'UAP, le assistenti sociali cercavano sempre di capire quali fossero i bisogni e le problematiche delle persone, partendo dal loro punto di vista e chiedendo loro di raccontarsi. Effettivamente, è necessario che l'assistente sociale abbia *“la capacità di attivare, a fronte di problemi e dei bisogni dell'utenza singola e/o associata, percorsi di risposta articolati e spesso complessi in cui il soggetto, o i soggetti, portatore/i del bisogno*

*e/o del problema assumono un ruolo assolutamente centrale e protagonista”* (Bartolomei, Passera, 2013, p. 177). Allo stesso tempo è necessario partire dalle risorse e dai limiti del minore e della famiglia, conoscendoli, instaurando una relazione basata sulla fiducia, permettendo all'utente di esprimersi, rispettando i suoi punti di vista e promuovendo l'autodeterminazione, l'autonomia e l'empowerment. L'operatore sociale promuove l'empowerment ossia la consapevolezza della propria capacità di influenzamento di determinate decisioni (Brandani, Tramma, 2014). Effettivamente l'obiettivo finale dell'intervento del professionista in ambito sociale è quello di far sì che l'utente possa contare su di sé, sulle sue competenze e risorse.

Un altro elemento fondamentale che emerge dal lavoro di tesi rispetto alla figura dell'assistente sociale, ma non solo, è l'importanza di coinvolgere la famiglia del minore, quindi il contesto, il sistema del minore. Infatti, analizzando le interviste svolte e basandomi su quanto ho potuto osservare e praticare nel mio periodo di stage, gli interventi degli assistenti sociali seguono sempre il principio della sussidiarietà, valutando quindi passo per passo l'intervento più idoneo da proporre. Vanno attivate innanzitutto le risorse all'interno della famiglia, se questo non dovesse funzionare si avviano dei sostegni diurni e se nemmeno questi dovessero bastare si può pensare ad un collocamento in internato (Allegato 9 – Intervista 3).

L'assistente sociale ha il compito di analizzare l'ambiente intorno alla persona e di costruire allo stesso tempo una rete quindi un'insieme di persone che condividono le loro risorse per ottenere uno o più cambiamenti (Ripamonti, 2018). In questo lavoro di tesi è emerso che il ruolo dell'assistente sociale consiste spesso nel coordinare le reti. Di fatto, durante il mio percorso di stage, ho partecipato a varie riunioni di rete, dove ogni componente esprimeva il proprio punto di vista, veniva ascoltato e condivideva con il gruppo le sue risorse. Per poter costruire una rete è fondamentale attingere alla collaborazione, quindi comunicare, tollerare il punto di vista altro, coordinarsi, fidarsi dell'altro, mettersi in gioco e allineare gli interessi (Ripamonti, 2018). È importante quindi definire e stabilire i ruoli di ognuno per far sì che essi non si accavallino gli uni con gli altri e non vi sia quindi uno spreco di risorse. Allo stesso tempo è fondamentale comprendere il ruolo dell'altro cercando di armonizzare i punti di vista di ognuno, conservandoli nella loro diversità (Ripamonti, 2018).

Per poter costruire un progetto insieme all'utente, è necessario che l'assistente sociale conosca il territorio dove opera. Infatti, durante il mio percorso di stage ho avuto modo di conoscere diverse strutture sparse in tutto il Cantone come pure in Italia.

Dalle interviste è emerso come l'UAP stia cercando di specializzarsi sempre di più nella protezione, questo per permettere un lavoro di maggior qualità; contemporaneamente ritengo fondamentale non correre il rischio di categorizzare il proprio intervento, ma di mantenere una visione di insieme in modo da non perdere un'osservazione olistica.

## 6. Bibliografia

- Bartolomei, Passera, A., Anna Laura. (2013). *L'assistente sociale. Manuale di servizio sociale professionale*. Edizioni CieRre.
- Brandani, Tramma, W., Sergio. (2014). *Dizionario del lavoro educativo*, (pp. 167-171) Carocci Editore e Faber.
- Carey, M. (2013). *La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche qualitative*, (pp. 48, 137). Erickson.
- Codice civile svizzero (CC) (del 10 dicembre 1907), RS 210. [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233\\_245\\_233/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it)
- Delinquenza minorile: Tutto ciò che prevede la legge*. (2019). Prevenzione Svizzera della Criminalità. <https://www.skppsc.ch/it/download/jugendkriminalitaet-alles-was-recht-ist-italiano>
- Folgheraiter, F. (2012). *Teoria e metodologia del servizio sociale*, (p. 119-121). FrancoAngeli.
- Gius, E. (2007). *Chi opera il cambiamento è sempre la relazione*, (p. 89).
- Grigoletti, P. (2005). *Dizionario di Servizio sociale*, (p. 45). Carocci.
- Immagine 1 : <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/reti-dimpresa-in-spolvero-133-di-contratti-slancio-alle-competenze-digitali/>
- Legge federale di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin) (del 20 marzo 2009), RS 312.1. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/226/it>
- Legge federale sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) (del 20 giugno 2003), RS 311.1. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/551/it>
- Legge sulla magistratura dei minorenni (dell'8 marzo 1999), RL 4.2.2.1. [https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:00000000-712d-aac3-0000-000038603cdc/Tessin\\_LMin\\_TI\\_Sept\\_2010\\_italienisch.pdf](https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:00000000-712d-aac3-0000-000038603cdc/Tessin_LMin_TI_Sept_2010_italienisch.pdf)
- Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili (del 24 giugno 2010), 314.100. <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/204>
- Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie, LFam) (del 15 settembre 2003), 814.100. <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/345>
- Martinelli, Gianini, M., Fiorenzo. (2010). *Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera. Un argomentario per la pratica dei professionisti e delle professioniste*, (pp.8-9) AvenirSocial.
- Neve, E. (2013). *Il servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione*. Carocci Faber.
- Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin) (del 19 ottobre 1977), RS 211.222.338. [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1931\\_1931\\_1931/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1931_1931_1931/it)

- Palmieri, C. (2017). *Un'esperienza di cui aver cura... Appunti pedagogici sul fare educazione*. FrancoAngeli.
- Quaglino, Casagrande, Castellano, G. P., S. , A. (1992). *Gruppo di lavoro lavoro di gruppo*. Raffaello Cortina.
- Raineri, M. L. (2007). *Assistente sociale domani. Casi svolti per l'esame di Stato* (Vol. 2). Erickson.
- Regolamento della legge per le famiglie (RLFam) (del 20 dicembre 2005), 874.110.  
<https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/346>
- Ripamonti, E. (2018). *Collaborare. Metodi partecipativi per il sociale*. Carocci Faber.
- Schirmeister, A. (2020). *Tema Delinquenza minorile*, (pp. 2-3). Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC. <https://www.skppsc.ch/it/download/skp-info-1-2020-italiano/>
- Secchi, G. (2019). *Tutela minorile e processi partecipativi. Promuovere collaborazione tra famiglie e servizi sociali*. FrancoAngeli.
- Ufficio dell'aiuto e della protezione—DASF (DSS)—Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Recuperato 10 maggio 2022, da <https://www4.ti.ch/index.php?id=129233>

# Allegati

**Allegato 1:** Approfondimento 1

**Allegato 2:** Consenso informato 1

**Allegato 3:** Traccia intervista 1

**Allegato 4:** Intervista 1

**Allegato 5:** Consenso informato 2

**Allegato 6:** Traccia intervista 2

**Allegato 7:** Intervista 2

**Allegato 8:** Traccia intervista 3 e 4

**Allegato 9:** Intervista 3

**Allegato 10:** Intervista 4

**Allegato 11:** Approfondimento 2

## ALLEGATO 1 – APPROFONDIMENTO 1

### **La criminalità minorile in Svizzera e in Ticino**

La delinquenza minorile è un tema attuale, anche se, secondo Lukas Baumgartner, Magistrato dei minorenni del Canton Basilea Campagna, “*i giovani del giorno d’oggi non delinquono più della gioventù del passato*” (Schirrmester, 2020, p. 3). Di fatto, secondo il Magistrato, sono cambiate le tipologie di reato commesse che si alternano tra attività legate agli stupefacenti, all’alcool, al danneggiamento, al taccheggio e alle violenze. Il signor Baumgartner inoltre sostiene che i giovani che hanno abbandonato gli studi o che difficilmente riescono a riprenderli e “*rimangono al palo*” spesso, per dimenticare la pressione inflitta loro dalla realtà, consumano sostanze. (Schirrmester, 2020)

**In Svizzera** nel 2020 sono state pronunciate 20’611 sentenze contro minorenni, quelle per reati ai sensi del Codice penale (CP) corrispondono al 10% in più rispetto all’anno precedente, mentre i reati violenti sono aumentati del 23%, in particolare sono aumentate le risse. Nel 2020 erano in crescita anche i reati contro l’integrità sessuale del 20% (Ufficio federale di statistica (UST), 2021). Le sentenze in diminuzione del 18% sono invece quelle riguardanti il consumo di stupefacenti, mentre le sanzioni maggiormente applicate sono gli ammonimenti, le multe e le prestazioni personali (Ufficio federale di statistica (UST), 2021). Nel 2020 le sanzioni contro i minorenni a partire dai 15 anni, per il 36% dei casi erano delle multe mentre solo il 6% dei casi riguardava la privazione della libertà (Ufficio federale di statistica (UST), 2021). La maggior parte dei minorenni che commettono dei reati ricevono una pena e/o una misura.

Nel 2020 in Svizzera, 1060 persone in totale sono state collocate in ambito extrafamiliare, di queste 379 in carcere preventivo, 409 in via cautelare in osservazione stazionaria oppure in un istituto aperto o chiuso, 271 per esecuzione di una misura di protezione e 209 una privazione di libertà. Solitamente un collocamento extrafamiliare dura mediamente 159 giorni, mentre le misure che durano maggiormente sono quelle di protezione, in media 235 giorni (Ufficio federale di statistica (UST), 2021).

In **Canton Ticino** durante l’anno 2021 sono stati aperti 1119 procedimenti penali nei confronti di minorenni. La criminalità minorile, secondo il rapporto annuale del 2021, per il 33% è caratterizzata dai reati puniti dal Codice penale, per il 20% dalla Legge federali sugli stupefacenti e per il 18% dalla Legge sulla circolazione stradale (Repubblica e Cantone Ticino, 2021). Rispetto all’anno 2020, sono aumentati i reati contro l’integrità personale, per i reati quali furto e danneggiamento la situazione rimane stabile mentre sono diminuiti i reati contro il patrimonio commessi da persone straniere per via delle restrizioni COVID-19 per gli spostamenti, le condanne per delitti contro l’onore e la libertà personale e le infrazioni e le contravvenzioni alla Legge federale sugli stupefacenti (Repubblica e Cantone Ticino, 2021).

Nel 2021 vi sono state 18 carcerazioni preventive presso il carcere giudiziario La Farera a Cadro, sono state eseguite 158 giornate di carcerazione preventiva con una media di presenze di 0.44 minori al giorno ed effettuate 3 condanne a pene privazione della libertà (Repubblica e Cantone Ticino, 2021).

### **Bibliografia**

Repubblica e Cantone Ticino. (2021). *Rapporto del Consiglio della magistratura e delle autorità giudiziarie*. Repubblica e Cantone Ticino.  
<https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/consiglio-della-magistratura/rendiconti-annuali/>

Schirmeister, A. (2020). *Tema Delinquenza minorile*. Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC. <https://www.skppsc.ch/it/download/skp-info-1-2020-italiano/>

Ufficio federale di statistica (UST). (2021). *Comunicato stampa. Minorenni nel 2020: Più sentenze ai sensi del Codice penale, meno per consumo di stupefacenti*. Ufficio federale di statistica (UST). <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/giustizia-penale.assetdetail.17924841.html>

**ALLEGATO 2 – CONSENSO INFORMATO 1**

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana  
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

**SUPSI****Consenso informato**

Studente	Direttore di tesi
Lisa Bühring	Cinzia Campello
Corso di laurea	Modulo
Lavoro sociale	Tesi di Bachelor
Anno	
2022	

Egregio signor ..... /Gentile signora .....

Con la presente le chiedo l'autorizzazione a svolgere un'intervista finalizzata alla raccolta di dati che confluiranno in una ricerca dal seguente tema:

In che modo l'assistente sociale dell'UAP e la Magistratura dei minorenni collaborano nella presa a carico di un minore tra i 10 e i 18 anni che commette uno o più reati penali?

Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor, che si propone di:

- capire come si struttura la presa a carico presso l'UAP quando un minore commette uno o più reati penali
- capire come si struttura la presa a carico presso la Magistratura dei minorenni quando un minore commette uno o più reati penali
- capire come si struttura la collaborazione tra l'assistente sociale dell'UAP e la Magistratura dei minorenni

La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in qualsiasi momento senza alcuna motivazione.

Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione dell'intervista e il trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati.

L'intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati. L'intervista sarà registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto e procedere ad un'analisi qualitativa dei contenuti. In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell'intervista cosicché avrà modo di valutare se ciò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso contrario avrà l'occasione di poter porre eventuali modifiche o correzioni al testo. In seguito procederò con l'analisi dei dati emersi durante l'incontro

**Persone di contatto**

Se desidera ulteriori informazioni riguardo l'intervista o lo studio non esiti a contattarci ai seguenti recapiti:

**Studente in Lavoro sociale**  
Bühring Lisa  
e-mail: lisa.buehring@student.supsi.ch

**Direttore di tesi**  
Campello Cinzia  
e-mail: cinzia.campello@supsi.ch

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO:**

Io sottoscritto: .....

Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali. Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista.

Luogo: ..... Data: ..... Firma: .....

## ALLEGATO 3 – TRACCIA INTERVISTA 1

### Introduzione:

Mi chiamo Lisa Bühring e sono una studentessa del Bachelor in Lavoro sociale, presto diventerò assistente sociale. Per il mio lavoro di tesi ho deciso di focalizzarmi sulla collaborazione tra l'assistente sociale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) e la Magistratura dei minorenni nella presa a carico di minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati penali. I miei obiettivi corrispondono a cercare di capire come si struttura la presa a carico presso l'UAP e presso la Magistratura dei minorenni e la collaborazione tra l'assistente sociale dell'UAP e la Magistratura nel caso in cui un minore commetta uno o più reati penali.

L'intervista verrà registrata. È disposto a rispondere alle domande dell'intervista? Inoltre è d'accordo ad acconsentire al fatto che io le analizzi e che le stesse vengano pubblicate sul sito della SUPSI? Successivamente mi occuperò di trascrivere quanto da lei detto e, se vorrà rileggere l'intervista, gliela farò avere il prima possibile dopo averla trascritta.

È d'accordo di iniziare l'intervista?

### Domande:

1. Qual è il suo ruolo all'interno della Magistratura?
2. In che modo viene preso a carico il minore presso la Magistratura?
3. Con quali figure collabora all'interno e all'esterno della Magistratura?
4. Quando è nato il Servizio educativo minorile (SEM)?
5. Sulla base di quali elementi è nato il SEM?
6. In quali occasioni i Magistrati coinvolgono gli operatori sociali del SEM?
7. In che modo i Magistrati collaborano con il SEM?
8. Come si struttura la collaborazione tra Magistratura e assistente sociale dell'UAP?
9. Quali informazioni riguardo al minore vengono condivise tra UAP e Magistratura e quali invece no?
10. Ci sono degli aspetti che secondo la sua esperienza andrebbero modificati sia rispetto alla presa a carico che alla collaborazione tra assistenti sociali dell'UAP e Magistratura?

**Conclusione:** desidera aggiungere ancora qualcosa a quanto è già stato detto?

## ALLEGATO 4 – INTERVISTA 1

### Trascrizione Integrale Intervista 1 al Magistrato - Mendrisio 10 maggio 2022

#### Domande:

#### 1. Qual è il suo ruolo all'interno della Magistratura?

*Io ricopro dal 2006 la carica di Magistrato dei minorenni, accanto a me vi è un sostituto magistrato che fa più o meno le stesse funzioni del sottoscritto ad eccezione della direzione e vigilanza dell'ufficio, poi abbiamo un segretario giudiziario per gli aspetti giuridici, che ci aiuta nell'allestimento di verbali e decisioni. In cancelleria vi sono due segretarie e una stagista nell'ambito della maturità professionale. La magistratura dei minorenni ha inoltre un servizio educativo minorile che si compone di 3,8 unità di educatore, attualmente sono presenti 2 operatrici sociali e due operatori sociali saranno nominati nel prossimo periodo, i concorsi sono già scaduti. Il mio ruolo all'interno dell'ufficio della Magistratura è di assicurare la direzione e la conduzione dei collaboratori e delle collaboratrici, mentre invece per quanto riguarda i procedimenti penali, tutto il lavoro dall'inchiesta (fase di istruzione) alla decisione con un decreto o con un atto d'accusa al Tribunale dei minorenni e poi l'esecuzione delle misure di protezione e delle pene. Il diritto penale minorile è ancorato in una legge federale indipendente dal codice penale, e ha come obiettivo la prevenzione delle recidive, e la protezione e l'educazione degli autori, in questi principi si articola tutto il resto.*

#### 2. In che modo viene preso a carico il minore presso la Magistratura?

*All'inizio vi è sempre un procedimento penale nei confronti di un imputato minorenni, per attivare la magistratura ci vuole un presunto autore minorenni, poi se dagli atti istruttori che compie la Polizia o che compiamo noi come magistrati emerge una situazione di inadeguatezza che mette in pericolo il bene del minore, si va ad indagare più dettagliatamente la situazione personale e la situazione familiare del minore. In media ci occupiamo annualmente di 1'000 procedimenti penali, e per circa 30 istituimo una misura di protezione. Ciò vuol dire che per 970 minori non sussiste la necessità di istituire una misura di protezione poiché sono i genitori a occuparsi attivamente e adeguatamente dei figli. Una cosa importantissima è lavorare sempre secondo i principi di proporzionalità e sussidiarietà e di favorire l'empowerment del giovane, nonché rinforzare i genitori nel loro compito di educazione. Magari ci si appoggia sulla rete, sul sostegno che il minore o la famiglia ha già chiesto, non andiamo ad aggiungere nuove persone se non è necessario. Mentre invece dove vedo che ci sono delle recidive da parte dei ragazzi o delle difficoltà personali o dei genitori e non sono in grado volontariamente a rimediare, allora viene coinvolto il servizio educativo minorile con un'inchiesta sulla situazione personale. Prima di me questo lavoro lo fa già l'agente di Polizia, specialmente se è un agente del gruppo minorenni o del gruppo visione giovani perché dove possibile cerchiamo di risolvere i procedimenti penali come procedure di*

conciliazione e qualche volta di mediazione. L'agente di polizia vede un'infrazione, viene chiamato perché c'è un sospetto di reato, l'agente di polizia interviene in flagranza di reato. Per motivi di sicurezza può procedere immediatamente con una perquisizione di sicurezza. Se invece si tratta di una perquisizione per ricerca di refurtiva o prove del reato deve dapprima ottenere l'autorizzazione del magistrato dei minorenni di picchetto. L'agente di polizia dovrà successivamente chiedere l'autorizzazione del Magistrato per procedere con l'interrogatorio dell'imputato minorenne. Al verbale di interrogatorio sono sempre presenti i genitori, si possono fare delle eccezioni, ma la regola è che i genitori ci siano proprio per un coinvolgimento ed evitare il chiamarsi fuori, anche se magari questo in certi frangenti può complicare l'inchiesta perché magari questo presunto autore non ha voglia o fa fatica a raccontare cosa ha combinato davanti ai genitori, perché è un adolescente o un preadolescente ed è in questa dimensione molto complicata dove da una parte vuole fare da solo e dall'altra è ancora molto legato ai suoi genitori. La presenza e l'atteggiamento dei genitori è importantissimo per prevenire le recidive. L'80% dei minori non recidiva. Il reato viene commesso perché cercavano una trasgressione, o per compiere un atto di vandalismo, provare spinelli, fare infrazioni sulla circolazione stradale, rubare, perché magari si è in gruppo. I reati vengono perlopiù commessi in gruppo. Si stima che parecchi reati sfuggano ai genitori, alle forze dell'ordine e alla magistratura. L'autore sa cosa ha fatto, ha capito la situazione e si dà una regolata da solo.

Vi sono autori di reato adolescenti che sono molto sorpresi di essere stati scoperti dalla polizia, pensavano di essere degli Arsenio Lupin. La grande maggioranza è pentita per quanto commesso, si scusa con le parti lese e con i genitori, accetta la sanzione e si prende l'impegno di comportarsi bene. Poi c'è la minoranza dove invece ci sono le recidive e magari c'è anche un percorso di peggioramento e lì appunto è importante riuscire ad intercettarli al momento giusto e intervenire con gli strumenti di protezione ed educazione che abbiamo a disposizione. Funziona, spesso ci ricordiamo di quelli complicati anche se in pratica è fondamentale lavorare con tutti con impegno e professionalità. Le sanzioni comprendono le misure di protezione e le pene. Le misure di protezione vanno dalla sorveglianza che è una misura più orientata sui genitori, al sostegno esterno, al trattamento ambulatoriale, al collocamento in istituti aperti o chiusi. Dall'altra parte abbiamo il catalogo delle pene che comprende l'impunità, l'ammonizione, le prestazioni personali, la multa e la privazione della libertà. Accanto a questi due blocchi abbiamo anche la possibilità di usare degli altri strumenti che si chiamano norme di condotta, per esempio concordare con l'autore, i suoi genitori e il Magistrato dei controlli delle urine, inoltre si potrebbero definire gli orari del tempo libero, quando si può uscire alla sera, quando si deve rientrare, delle attività di studio, di volontariato, eccetera, si è molto liberi nel cercare una soluzione adeguata. Vengono concordate a tre: genitori, autore e magistrato. Devono essere norme di condotta realizzabili, non fa senso che vengano date norme di condotta che non vengono rispettate. Devono essere qualcosa di sfidante ma raggiungibile. Poi ci sono delle norme di condotta quasi impossibili, dire a uno che non può frequentare determinate persone, è durissima, perché sappiamo che il gruppo dei pari ha un bell'effetto. Un esempio che ogni tanto racconto: due ragazzi vanno a rubare insieme in un supermercato e vengono colti in flagranza. Il negozio querela entrambi. Dall'inchiesta emerge che uno ha una situazione familiare adeguata. Perciò i genitori e il minore sono in grado di prendere le contromisure, e perciò la sanzione sarà unicamente una pena. Il correo invece è una persona che ha una

*situazione familiare fragile con dei genitori che sono molto in difficoltà nell'esercizio dei loro compiti educativi che può essere dovuto a motivi diversi: malattia, giovane età, dipendenza, problemi psichici, il mix di tante cose insieme. Ci si rende conto che i genitori non sono in grado di prendere delle contromisure da soli. Perciò per quest'altro caso magari viene istituita una misura di sorveglianza con consigli ai genitori, o con una misura di sostegno esterno se il focus lo si vuole mettere sul minore stesso. Nei casi gravi dove è necessario procedere con la revoca dell'autorità parentale si deve procedere con una richiesta all'Autorità regionale di Protezione, competente in materia. Di conseguenza una situazione di partenza identica con diversi correi può portare a soluzioni ed interventi molto diversi. Quello che è importante è che in tutte le misure di protezione ci devono essere degli obiettivi perché se le persone che sono coinvolte nelle misure di protezione raggiungono gli obiettivi, la misura va revocata. La verifica regolare delle misure è molto importante, e naturalmente la loro revoca quando gli obiettivi sono stati raggiunti. In Ticino le misure di protezione devono essere verificate almeno 2 volte all'anno da parte del Magistrato che le ha istituite. La legge federale prevede almeno 1 volta all'anno. In occasione di una verifica vengono convocate tutte le persone coinvolte nella situazione per fare il punto della situazione: l'interessato, i genitori, i curatori se ci sono, l'operatrice sociale del SEM, tutti i servizi che hanno ricevuto un mandato (il Servizio medico psicologico, il Servizio di accompagnamento educativo, ecc.). L'interessato viene felicitato per gli obiettivi che sono stati raggiunti, si riconfermano, eventualmente con delle modifiche, gli obiettivi ancora da raggiungere. Per esempio il primo step potrebbe essere preparare un progetto di formazione professionale, lo step successivo sarà la ricerca del posto di tirocinio, della scuola, eccetera. Perché se noi fissiamo un obiettivo troppo alto fin dall'inizio l'interessato si demotiva, si demoralizza e non lo raggiungerà mai. È importante che questi obiettivi ci siano anche perché queste misure sono sempre per un tempo indeterminato ed è una cosa che crea un po' di preoccupazione perché uno non sa quando finisce. Finisce quando si sono raggiunti gli obiettivi. Poi chiaro bisogna anche essere un po' aperti e predisposti a prendere dei piccoli rischi.*

### **Che differenza c'è tra il mandato di collocamento dell'ARP e il vostro?**

*Nessuno, è uguale. In Ticino c'è un abuso dei collocamenti volontari. Io sono molto favorevole che i genitori vengano attivati e coinvolti però ci sono una serie di collocamenti che non sono volontari ma vengono fatti passare come tali perché il minore o i genitori non lo approvano, ma sono disperati per la situazione e il comportamento del figlio e pertanto non manifestano la loro opinione. Se il collocamento d'autorità progredisce positivamente può essere trasformato in un collocamento volontario. Troppo spesso non si chiede al minorenne qual è la sua volontà, è una critica che ho fatto diverse volte agli operatori della CSUM perché loro mi scrivono che sono intervenuti, che è stata accolta la rinuncia al diritto di custodia dei genitori, ma raramente chiedono al minore qual è la sua volontà, o perlomeno non lo scrivono. È importante sentire il minore e riferire cosa dice "io sono d'accordo di venire, io accetto di venire o io non voglio venire, io voglio rimanere a casa, ecc."*

### **Fate anche i collocamenti all'estero?**

*No, perché è molto difficile o quasi impossibile far riconoscere ad esempio in Italia una decisione della Magistratura dei minorenni. Una decisione penale dovrebbe essere dapprima riconosciuta dalla Procura della Repubblica e arrivare in Italia attraverso la via diplomatica. Ho provato un paio di volte senza successo. La via civile per un collocamento all'estero è un po' meno complicata per cui mi è capitato di appoggiarmi all'autorità regionale di protezione.*

### **Fate anche delle udienze? Come funziona?**

*Ritornando al procedimento penale. La polizia conclude la sua inchiesta con un rapporto scritto di polizia giudiziaria. Se constato il bisogno di fare ulteriori accertamenti o per chiarire la situazione personale procedo con un'udienza. Ne facciamo circa 400/450 all'anno. Bisogna fare attenzione e interrogare solo se c'è qualcosa da chiedere. Faccio un esempio, se lei è l'imputata, io la interrogo oggi e lei mi dà una versione, se la rinterrogo tra 1 mese mi darà un'altra versione, tra 3 mesi un'altra ancora. Alla fine se ha un difensore un po' bravo non viene più condannata perché si applicherà il principio in dubbio pro reo. Di regola i minorenni dicono anche la verità, ma ci sono pure quelli che sono bravissimi a raccontare frottole. Si deve sempre essere concentrati e professionali. Le udienze comprendono pure quelle per la verifica delle misure di protezione. Sarebbe utile poterle aumentare, ma è impossibile con le risorse di personale a disposizione.*

### **3. Con quali figure collabora all'interno e all'esterno della Magistratura?**

*Gli interlocutori sono soprattutto esterni purché i procedimenti penali per i quali vengono istituite delle misure di protezione sono meno del 5%, noi abbiamo circa in media 1000 procedimenti penali e calcoli che le inchieste socio-familiari o perizie sono circa 40-70 all'anno e da lì le persone che hanno bisogno una misura di protezione sono ancora di meno, perciò ho stimato circa il 5%. Gli interlocutori sono le Polizie, quindi al plurale poiché abbiamo la Polizia Cantonale dove c'è la gendarmeria (agenti in uniforme) e la polizia giudiziaria. Da 3 anni all'interno della Polizia giudiziaria è stato costituito un gruppo minorenni che fa inchieste. Per essere un po' più precisi, all'interno della Polizia giudiziaria abbiamo diverse sezioni tra cui la sezione dei reati contro l'integrità della persona e questa sezione si divide in 2 gruppi: il gruppo vittime speciali che fa le audizioni delle vittime e le inchieste con imputati maggiorenni, dall'altra parte abbiamo il gruppo minorenni che fa le inchieste sugli autori minorenni. All'interno del gruppo minorenni è confluito negli scorsi mesi il gruppo visione giovani che prima faceva parte della gendarmeria, sono degli agenti specializzati nell'attività di prevenzione e di conciliazione. Poi ci sono le Polizie comunali, la Polizia dei trasporti, l'Ufficio della sicurezza dei confini (UDSC) e ogni tanto la Polizia federale, che non interviene quasi mai se non quando ci sono reati contro la sicurezza dello Stato, in quel caso l'inchiesta la fa la Polizia federale che alla fine trasmette le conclusioni alla magistratura dei minorenni. Per esempio i nostri colleghi del Canton Zurigo (Winterthur) si sono dovuti occupare dei procedimenti penali contro i Jihadisti minorenni. Desidero ribadire che i nostri interlocutori più importanti sono i genitori, soprattutto se detengono l'autorità parentale. Collaboriamo abbastanza strettamente con le autorità civili, soprattutto con le*

*Autorità regionali di protezione (ARP) ma pure con le Preture. Poi ci sono le autorità amministrative, segnatamente le autorità scolastiche, il medico cantonale, il farmacista cantonale, la Sezione della circolazione, l'Ufficio caccia e pesca. Infine collaboriamo con tutti i servizi (pubblici e privati) esistenti sul nostro territorio, per esempio i servizi socio sanitari pubblici e privati (uffici del DSS, OSC, UAP, Ufficio per i giovani, Ufficio del sostegno sociale, le istituzioni delle assicurazioni sociali), il servizio di accompagnamento educativo, i centri educativi per minori, eccetera.*

#### **4. Quando è nato il Servizio educativo minorile (SEM)?**

*Il servizio educativo minorile nasce abbastanza tardi, nasce intorno al 1990 (...) Anche il servizio sociale nasce in Ticino negli anni 70, perché questa professione arriva dopo la fine della seconda guerra mondiale anche se ci sono già stati degli assistenti sociali molto famosi (per esempio Eglantine Jebb che ha fondato Save the Children, ed ha dato un contributo essenziale per arrivare alla Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite). Anche la Svizzera ha avuto delle assistenti sociali, prima ancora che si chiamassero così, che hanno lasciato il segno a livello internazionale, in Inghilterra. Ci sono donne svizzere che sono andate apposta in Inghilterra per imparare il mestiere (...). In Svizzera la professione viene riconosciuta abbastanza tardi mentre l'aspetto di protezione ed educazione c'è già nel codice penale del 1937 entrato in vigore il 1° gennaio 1942. Nel vecchio codice penale il sistema di protezione dei minori era di tipo monistico, bisognava decidere se l'imputato avesse bisogno di protezione o di pena. Dal 1° gennaio 2007 è in vigore la legge federale di diritto penale minorile che si richiama al principio dualistico, che permette di istituire misure di protezione e pene contemporaneamente.*

*Il Servizio educativo minorile nasce circa nel 1990. Dopo qualche anno viene staccato dalla Magistratura e viene allocato al Patronato penale. Alla fine degli anni '90 ritorna alla magistratura dei minorenni. Nel corso degli anni vi sono stati un paio di tentativi di sottrarlo alla Magistratura da parte del DSS che però non sono andati in porto perché non sorretti da un progetto concreto. A mio modo di vedere erano dei tentativi sterili di centralizzazione che forse volevano imitare il sistema della protezione della jeunesse del Canton Vaud.*

#### **5. Sulla base di quali elementi è nato il SEM?**

*Nasce a seguito della chiusura del carcere minorile di Torricella, che è stato un fallimento perché la direzione e il personale non erano probabilmente abbastanza preparati e poi erano stati confrontati con alcuni fatti tragici, comprendenti almeno un tentativo di suicidio. La situazione di crisi ha inoltre coinciso con una forte diminuzione dei reati commessi da minorenni in tutta la Svizzera e la chiusura di molti istituti. Nella Svizzera tedesca e romanda vanno in crisi le grandi istituzioni legate ad attività del settore primario e nascono le prime esperienze di foyers e di famiglie di accoglienza professionali. Si capisce però che qualcosa è necessario poiché la devianza penale dei minori segue comunque dei cicli, e quindi viene creato questo servizio con due educatori. La crisi svizzera era stata provocata da un fatto avvenuto all'inizio degli anni '70 nell'Istituto di rieducazione per minori a Uitikon, in periferia di Zurigo. Un gruppo di 5 adolescenti era riuscito a scappare dall'istituto chiuso e la polizia aveva organizzato una grande*

*intervento di ricerca senza esisto. I fuggitivi erano in collegamento con dei giornalisti per cui erano riusciti a partecipare il giorno seguente ad una delle più importanti trasmissioni della televisione della svizzera tedesca. La denuncia dei giovani di maltrattamenti e ingiustizie era stata ripresa da tutti i giornali e le autorità politiche avevano gestito male la situazione. Questo fatto di cronaca mette in moto la riforma degli istituti e della legislazione federale e cantonale. In Ticino le richieste di cambiamento arrivano circa 10 anni più tardi. Saranno soprattutto le modifiche del Codice civile svizzero e le relative ordinanze federali a favore di minorenni a portare al cambiamento culturale, e alla costituzione di un servizio sociale cantonale.*

### **Come mi definirebbe il servizio educativo minorile?**

*Il servizio educativo minorile ha un cahiers de charges e così pure le operatrici sociali che vi lavorano. Se prendiamo come filo conduttore la cronologia di un procedimento penale, il loro compito è di occuparsi delle inchieste sulla situazione personale del minorenne e delle famiglie, di accompagnare e attuare l'esecuzione di misure di protezione penali, di occuparsi dei giovani che sono in detenzione preventiva, di collaborare per le esecuzioni delle pene di prestazioni personali. Il servizio educativo minorile collabora inoltre con il magistrato dei minorenni per temi di ordine generale inerenti l'attività della magistratura.*

### **6. In quali occasioni i Magistrati coinvolgono gli operatori sociali del SEM?**

*La situazione si è un po' modificata negli ultimi mesi perché ci sono nuovi strumenti a disposizione, per esempio il programma face à face. Se un giovane ha un comportamento un po' aggressivo attivo il programma face à face ados. Nel passato avrei coinvolto il servizio educativo minorile con un'inchiesta o con una misura di protezione. Adesso ho la possibilità di inviare i giovani con i suoi familiari al programma face à face ados. I risultati del programma sono buoni sia in termini educativi che a livello di riduzione delle recidive, per cui posso rinunciare ad attivare le nostre operatrici sociali. L'intervento è quindi più rispettoso dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.*

*Nelle situazioni dove fin dall'inizio si constatano delle difficoltà elevate da parte del minore e della sua famiglia, ordino subito un'inchiesta sulla situazione personale e familiare. Altri strumenti che abbiamo a disposizione sono i progetti Fast e Next, rispettivamente di Ingrado e di Comunità familiare. Questi programmi vengono attivati in presenza di dipendenze (consumo stupefacenti, alcol, medicinali non prescritti e altre dipendenze). Se il minore o la sua famiglia sono già noti e seguiti dalle autorità civili, attivo la collaborazione con questi partner. Se invece la famiglia e il minore sono un po' passati tra le maglie del sistema, per cui non c'è una rete di sostegno, ordino un mandato al servizio educativo minorile.*

### **7. In che modo i Magistrati collaborano con il servizio educativo minorile?**

*Gli operatori del Servizio educativo minorile sono gerarchicamente sottoposti al magistrato dei minorenni. La collaborazione può quindi avvenire direttamente per via gerarchica. Di solito avviene tuttavia con un mandato giusta la legge federale di diritto penale minorile.*

### **Si può dire che il Magistrato collabora con l'educatore del SEM?**

*Assolutamente sì. Laddove è stata istituita una misura di protezione la collaborazione è molto stretta con scambi settimanali sull'evoluzione della situazione. Se si tratta di un'inchiesta la collaborazione è più larga, poiché occorre dapprima attendere le conclusioni dell'attività di valutazioni, che non sempre propongono l'istituzione di una misura di protezione penale.*

### **E questo anche la sostituta Magistrata?**

*Certamente. All'interno della magistratura dei minorenni i procedimenti penali vengono attribuiti secondo delle regole definite in un protocollo scritto. Il magistrato di picchetto prende i casi nuovi. Se deve occuparsi di una situazione di recidiva lo passa al collega che si è già occupato del minore.*

*Il magistrato dei minorenni ha un compito di direzione dell'ufficio e di vigilanza dell'attività.*

### **8. Come si struttura la collaborazione tra Magistratura e assistente sociale dell'UAP?**

*Nasce quando l'UAP è già coinvolto, conosce già la famiglia o l'imputato. Di conseguenza cerchiamo di raccogliere informazioni sui contatti del minore e della famiglia con la rete dei servizi socio-sanitari del nostro territorio.*

*Per situazioni sconosciute all'UAP attivo il Servizio educativo minorile.*

*Questo modo di lavorare rispetta i principi della legge federale di diritto penale minorile e permette pure di evitare lo spreco delle risorse.*

### **Come si instaura questa collaborazione?**

*Il magistrato competente viene a sapere dall'agente di polizia o dall'operatore sociale che l'assistente sociale dell'UAP ha un mandato a favore di questi utenti. Il mandato può essere di natura volontaria o d'autorità. Se per esempio il minore è collocato in un CEM o in una famiglia d'affido vi è un capo progetto del collocamento che viene interpellato per conoscere la situazione. La collaborazione viene approfondita a dipendenza della situazione e nel rispetto del segreto d'ufficio.*

### **L'operatore sociale del SEM ha contatti con l'assistente sociale dell'UAP?**

*Le operatrici sociali del servizio educativo minorile hanno contatti con le colleghe dell'UAP nell'ambito dei mandati ricevuti. Questi contatti e collaborazioni sono molto preziose. Si deve tuttavia chiarire i campi di competenza e collaborazione, per evitare confusioni che vanno a scapito degli utenti. A mio modo di vedere vi sono ampie possibilità di miglioramento perché spesso questo lavoro di definizione delle competenze e delle collaborazioni è trascurato. Si tratta di un'attività che deve essere analizzata e definita in occasione di ogni verifica di una misura di protezione. Io uso volentieri lo strumento delle carte di rete. In concreto disegno la rete di tutte le persone, servizi, autorità che intervengono a favore di un minore e qualifico la tipologia e l'intensità dei*

*legami. L'osservazione di una carta di rete permette di vedere molti punti importanti che rischiano di sfuggirci.*

*La collaborazione riguarda la definizione e l'attuazione degli obiettivi della misura, la scelta dei servizi di sostegno, di terapia, di collocamento. Ogni situazione va analizzata e affrontata individualmente.*

### **Quindi lei non coinvolge il SEM quando è coinvolto l'UAP e viceversa?**

*Io cerco di evitare i doppioni perché creano confusione e offrono la possibilità di manipolazioni. Per casi molto complessi può essere opportuno e qualche volta necessario creare dei progetti di protezione ampi con il coinvolgimento degli operatori sociali del SEM e del UAP.*

*Laddove vengo a sapere dell'esistenza di un mandato a favore degli assistenti sociali dell'UAP cerco di mantenere e promuovere questo legame, spesso attraverso una segnalazione all'Autorità regionale di protezione che aveva incaricato l'UAP.*

*Negli ultimi anni sono purtroppo diminuite le competenze educative dell'UAP che si è specializzato nell'attività di assistente sociale. Il vuoto che si è creato non è stato colmato dal Servizio di accompagnamento educativo e dalla CSUM.*

### **Lei fa capo solo al SEM?**

*Faccio capo a tutte le risorse presenti sul nostro territorio.*

*Con il servizio educativo minorile ho un contatto interno diretto e veloce, sono il partner più importante.*

*Per quanto riguarda gli altri servizi, devo passare attraverso l'autorità che ha li ha incaricati. Molto spesso di tratta dell'Autorità regionale di protezione. Negli altri casi prendo direttamente contatto con l'UAP, l'SMP, la scuola. Laddove ho ordinato un'inchiesta personale al servizio educativo minorile, saranno le operatrici a contattare i diversi servizi sopra menzionati.*

### **Lei può dare mandati all'UAP?**

*Certamente. Questi mandati vengono definiti in udienza alla presenza dell'imputato, dei suoi rappresentanti legali, del difensore (se designato) e dell'operatore sociale dell'UAP designato e spesso del suo capo sede. In questo ambito viene pure definita la questione dell'assunzione dei costi della misura di protezione.*

### **Che tipo di mandati può dare all'UAP?**

*Potrei dare qualsiasi tipo di mandato. Questi mandati, un po' come nelle curatele sono ad una persona fisica, per esempio un'operatrice sociale. Lo scopo è di creare un legame tra la persona bisognosa e l'operatrice sociale. Il rispetto della dignità dell'essere umano è centrale. Il diritto civile e quello penale minorile prevedono un'unica eccezione dove il mandato può essere attribuito ad una persona giuridica (art. 307 CC, art. 9 e 12 DPMIn).*

**Ritornando alla collaborazione tra Magistratura e UAP, quindi concretamente come si struttura?**

*Il magistrato dei minorenni apre un procedimento penale. Durante l'inchiesta veniamo a sapere del coinvolgimento dell'UAP e quindi ci inseriamo nel mandato tramite l'autorità civile.*

**In che modo?**

*Per esempio chiedendo di ricevere copia delle valutazioni, delle perizie e dei rapporti fatti dall'UAP per l'ARP. Il lavoro di approfondimento e di collaborazione dipenderà dalla situazione concreta e potrà variare per ogni caso.*

*Se la misura di protezione ordinata dall'autorità civile è in atto da diverso tempo, sarà mia premura sostenerla nel decreto d'accusa, senza creare una misura di protezione penale.*

*In occasione delle verifiche della misura da parte dell'autorità civile partecipo volentieri alla loro udienza. Nell'ambito delle misure di protezione è fondamentale avere un atteggiamento di ascolto attivo, di rimanere umili e di cercare di tenere a bada la fretta. Il progetto di protezione potrà avanzare unicamente alla lunghezza del passo degli utenti.*

**Quindi lei riprendendo il tema dei mandati, decide se dare mandato all'UAP o al SEM?**

*Si è così, poiché il magistrato è un'autorità definita nella Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del Canton Ticino. Nella pratica sussistono degli operatori sociali che sono più dotati per un compito, magari c'è quello che è molto bravo nel lavoro amministrativo, mentre nel lavoro di relazione fa fatica. Talvolta l'organizzazione interna dell'ufficio è flessibile, altre volte è rigida. Il compito dell'autorità è di cercare una buona soluzione e questo spesso richiede uno sforzo supplementare che non troviamo codificato in una legge, ma che tutti conosciamo.*

**Quindi lei instaura la collaborazione anche in base alla conoscenza?**

*Se è possibile creo delle collaborazioni in base alla competenza degli operatori sociali. In certe situazioni familiari è per esempio meglio se viene designato un uomo rispetto a una donna, un'operatrice con competenze organizzative e di coordinamento, un operatore super paziente, eccetera. Queste scelte richiedono un elevato livello di collaborazione, ma pure una buona conoscenza delle operatrici e degli operatori presenti sul nostro territorio.*

**Per lei cos'è la collaborazione? Se vuole farmi anche un esempio rispetto a quella tra UAP e Magistratura.**

*Ci sono tanti casi, tutti un po' diversi, collaborazione vuol dire lavorare insieme e presuppone di aver definito all'inizio il piano della collaborazione, su cosa si collabora, cosa faccio io e cosa fai te, accanto ai diversi ruoli è sicuramente molto importante concedere ampi spazi di autonomia. I nostri operatori sociali lavorano autonomamente. Essi sanno che siamo sempre a disposizione se hanno bisogno di confrontarsi, altrimenti*

*ci vediamo nei momenti di verifica, che sono preceduti da un rapporto di aggiornamento della misura di protezione.*

*Questo tipo di collaborazione lo prevedo pure con gli operatori sociali dell'UAP. Una delle ultime collaborazioni con l'UAP riguarda una ragazza che ha 20 anni (le misure di protezione del Magistrato possono andare anche fino ai 25 anni) e dove la collaborazione è stata assai intensa. L'assistente sociale ha avuto diversi ruoli a dipendenza delle misure di protezione che si sono susseguite nel tempo: capoprogetto di un collocamento all'estero in collaborazione con l'ARP, coordinatrice dell'intervento di diverse figure terapeutiche, conciliatrice nel rapporto genitori-figlia, rappresentante ad hoc di limiti e regole, motivatrice ad andare avanti, ecc. Lo sforzo fatto sembra dare risultati positivi. Negli ultimi dodici mesi non ci sono state recidive, ricadute, la giornata dell'utente è strutturata, il lavoro terapeutico fa progressi, la responsabilità amministrativa e finanziaria è stata estesa, le relazioni famigliari sono migliorate. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra.*

### **Anche le pene possono durare fino ai 25 anni?**

*La competenza della magistratura è data da un reato commesso durante la minore età. Le misure di protezione possono proseguire fino a 25 anni.*

*La pena più lunga è la privazione della libertà per 4 anni, che viene applicata molto raramente dal Tribunale dei minorenni.*

*Di regola le pene sono eseguite prima dell'età di 25 anni di una persona. Se una persona si trova a 25 anni in una struttura carceraria sarà verosimilmente per una condanna per reati commessi da adulto.*

### **In cosa consistono questi momenti di verifica?**

*I momenti di verifica sono molto importanti per permettere all'interessato, ai suoi famigliari, agli operatori sociali e al magistrato di comprendere a che punto siamo nel percorso di protezione e educazione iniziato con la misura di protezione. Gli obiettivi sono stati raggiunti? È quindi possibile revocare la misura di protezione? Il processo di verifica obbliga a confrontarsi con la realtà. Permette di far presente l'importanza delle leggi, delle regole, dei limiti e dei risultati ottenuti. Molto spesso la verifica aiuta a migliorare l'autostima dell'interessato, a indicare una via di evoluzione positiva all'interno della nostra società. In concreto vengono presentati i rapporti di aggiornamento inoltrati dai diversi operatori sociali, vengono esaminati tutti gli obiettivi in vigore, vengono sentite tutte le persone presenti. In seguito il magistrato decide se la misura deve essere revocata o se deve proseguire e con quali obiettivi.*

### **L'operatrice sociale del SEM ha un ruolo più educativo quindi?**

*Le operatrici sociali del SEM hanno una formazione educativa. L'attività è prevalentemente di natura educativa, la parte dell'attività amministrativa è inferiore al 20%. Nella misura della sorveglianza che ha il focus sui genitori, il lavoro educativo avviene con i genitori con pure degli elementi di accompagnamento e vigilanza nei loro confronti.*

*Per esempio in una recente misura di sorveglianza, l'operatrice sociale deve concordare con i genitori il calendario delle giornate che i figli trascorrono con uno e l'altro genitore. Un lavoro con diversi elementi amministrativi.*

**All'UAP i progetti educativi devono essere deliberati dal CEAT prima di procedere con i collocamenti, anche lei deve passare da questo consiglio d'esame?**

*No, non passo dal CEAT perché è un'entità che non ha base legale. Non è prevista dal diritto federale e neppure da quello cantonale.*

*L'UAP è libera di organizzarsi al suo interno per coordinare quanto di sua competenza. Il fatto che abbia coinvolto altri uffici e servizi è ininfluenza.*

*Il CEAT è stato creato all'interno dell'UAP perché vi erano alcuni operatori dell'UAP in seria difficoltà nel reperire un posto di collocamento in un Centro educativo. Questa difficoltà di collocamento poteva creare delle disparità di trattamento a scapito dei minori che necessitavano di una tale misura.*

**Vorrebbe aggiungere qualcosa rispetto al suo ruolo nella collaborazione con l'UAP?**

*La collaborazione con l'UAP è molto importante e positiva. Mi rallegro sempre della presenza degli assenti sociali e dei curatori dell'UAP in occasione di una verifica di una misura protettiva. Ho sempre da imparare. Il confronto può raramente essere duro ma avviene sempre nell'interesse del minore del quale ci stiamo occupando.*

**9. Quali informazioni riguardo al minore vengono condivise tra UAP e Magistratura e quali invece no?**

*Le decisioni del magistrato dei minorenni vengono intimati alle parti, in particolare all'interessato tramite i suoi rappresentanti legali o tramite il difensore, ma pure a tutti gli operatori incaricati di un mandato e all'autorità regionale di protezione se sussiste necessità.*

*Se l'operatore dell'UAP non ha un mandato del magistrato, può ricevere una copia per conoscenza della decisione con il consenso dell'interessato e dei suoi rappresentanti legali.*

*Talvolta viene a conoscenza della decisione del magistrato per il tramite dell'Autorità regionale di protezione nell'ambito del mandato ricevuto da questa autorità.*

*La garanzia della confidenzialità è un diritto fondamentale. Lo scambio di informazioni e decisioni è disciplinato dalla legge federale sul diritto penale minorile.*

**Come mai?**

*Come detto prima, vige l'obbligo alla confidenzialità e al segreto d'ufficio. In udienza chiedo regolarmente all'interessato e ai genitori "siete d'accordo che mando la decisione all'UAP?" Se mi autorizzano, sono svincolato dall'obbligo al segreto e invio una copia a questi destinatari, se mi dicono di no può essere un casino (nota: ride).*

**Anche in questo caso lei si basa sul rapporto di fiducia che ha con l'operatore?**

*No, lì no mi baso solo sull'obbligo alla discrezione. La possibilità di comunicare la decisione all'autorità civile è prevista dal DPMIn e ne faccio uso regolarmente, soprattutto nei casi di gravità media dove non è necessario istituire una misura di protezione.*

**10. Ci sono degli aspetti che secondo la sua esperienza andrebbero modificati sia rispetto alla presa a carico che alla collaborazione tra assistenti sociali dell'UAP e Magistratura dei minorenni?**

*Secondo me ci sono sempre margini di miglioramento, soprattutto tramite la formazione e l'aggiornamento professionale comune. Vi sono delle attività che richiedono un elevato grado di professionalità e esperienza. Per queste attività potrebbe essere opportuno avere dei team altamente specializzati, dove la collaborazione è frequente. In secondo luogo auspico che all'interno dell'UAP vengano rinforzate le competenze educative, poiché siamo confrontati con una società e delle famiglie sempre più insicure, che necessitano di una consulenza educativa generale. Questa visione non mi sembra però condivisa dalla direzione dell'UAP, perché negli ultimi 6-7 anni sono state piuttosto rinforzate le competenze di valutazione dei collaboratori.*

**Ho letto che è stato approvato il progetto CECM, di cosa si tratta?**

*Si tratta di un progetto per un centro educativo chiuso per adolescenti che si occuperà di tre tipologie di situazioni: gestione e osservazione dei ragazzi in crisi (87% della casistica), esecuzione di misure disciplinari per gli adolescenti collocati in un CEM che rischiano l'espulsione (10% della casistica), esecuzione di pene di privazione della libertà in regime di semiprigionia o giornate separate (3% della casistica). Gli invianti saranno soprattutto le Autorità di protezione, poi ci sarà qualche decisione di collocamento della magistratura dei minorenni. Questa è l'esperienza degli altri cantoni che hanno istituti di questo tipo. La durata massima del collocamento sarà di 90 giorni. Per il resto mi permetto di rinviare al messaggio del Consiglio di Stato.*

**ALLEGATO 5 – CONSENSO INFORMATO 2**

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana  
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

**SUPSI****Consenso informato**

Studente  
**Lisa Bühring**

Direttore di tesi  
**Cinzia Campello**

Corso di laurea  
**Lavoro sociale**

Modulo  
**Tesi di Bachelor**

Anno  
**2022**

Egregio signor ...../Gentile signora .....

Con la presente le chiedo l'autorizzazione a svolgere un'intervista finalizzata alla raccolta di dati che confluiranno in una ricerca dal seguente tema:

In che modo l'assistente sociale dell'UAP e la Magistratura dei minorenni collaborano nella presa a carico di un minore tra i 10 e i 18 anni che commette uno o più reati penali?

Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor, che si propone di:

- capire come si struttura la presa a carico presso l'UAP quando un minore commette uno o più reati penali
- capire come si struttura la presa a carico presso la Magistratura dei minorenni quando un minore commette uno o più reati penali
- capire come si struttura la collaborazione tra l'assistente sociale dell'UAP e la Magistratura dei minorenni

La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in qualsiasi momento senza alcuna motivazione.

Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione dell'intervista e il trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati.

L'intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati. L'intervista sarà registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto e procedere ad un'analisi qualitativa dei contenuti. In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell'intervista cosicché avrà modo di valutare se ciò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso contrario avrà l'occasione di poter porre eventuali modifiche o correzioni al testo. In seguito procederò con l'analisi dei dati emersi durante l'incontro.

**Confidenzialità dei dati**

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale.

**Persone di contatto**

Se desidera ulteriori informazioni riguardo l'intervista o lo studio non esiti a contattarci ai seguenti recapiti:

**Studente in Lavoro sociale**  
Bühring Lisa  
e-mail: lisa.buehring@student.supsi.ch

**Direttore di tesi**  
Campello Cinzia  
e-mail: cinzia.campello@supsi.ch

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO:**

Io sottoscritto/a: .....

Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali. Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista.

Luogo:  
.....

Data: .....

Firma: .....

STUDENTSUPSI

STUDENTSUPSI

## ALLEGATO 6 – TRACCIA INTERVISTA 2

### Introduzione:

Mi chiamo Lisa Bühring e sono una studentessa del Bachelor in Lavoro sociale, presto diventerò assistente sociale. Per il mio lavoro di tesi ho deciso di focalizzarmi sulla collaborazione tra l'assistente sociale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) e la Magistratura dei minorenni nella presa a carico di minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati penali. I miei obiettivi corrispondono a cercare di capire come si struttura la presa a carico presso l'UAP e presso la Magistratura dei minorenni e la collaborazione tra l'assistente sociale dell'UAP e la Magistratura nel caso in cui un minore commetta uno o più reati penali.

Le porrò le domande e l'intervista rimarrà anonima, ne consegue che il suo nome non apparirà anche se registreremo la conversazione. Successivamente mi occuperò di trascrivere quanto da lei detto e, se vorrà rileggere l'intervista, gliela farò avere il prima possibile dopo averla trascritta.

È d'accordo di iniziare l'intervista?

### Domande:

1. Qual è il suo ruolo all'interno del Servizio educativo minorile (SEM) della Magistratura?
2. In che modo il Servizio educativo minorile (SEM) viene coinvolto dai Magistrati nel caso in cui i minori commettano uno o più reati penali?
3. In che modo collaborano il Servizio educativo minorile e i Magistrati?
4. In che modo si struttura la presa a carico presso il SEM di minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati penali?
5. In quali circostanze l'UAP e il SEM collaborano?
6. In che modo si struttura la collaborazione tra l'UAP e il SEM?
7. Secondo la sua esperienza ci sono delle specificità che caratterizzano questa collaborazione?
8. Ci sono degli aspetti che secondo la sua esperienza andrebbero modificati sia rispetto alla presa a carico che alla collaborazione?

**Conclusioni:** desidera aggiungere ancora qualcosa a quanto è già stato detto?

## ALLEGATO 7 – INTERVISTA 2

### Trascrizione Integrale Intervista 2 all'operatrice sociale del SEM - Lugano 13 maggio 2022

#### Domande:

#### 1. Qual è il suo ruolo all'interno del Servizio educativo minorile (SEM) della Magistratura?

*Sono stata assunta presso il Servizio educativo minorile della Magistratura dei minorenni nel 2005 in qualità di educatrice. Il mio ruolo è quello di collaborare con il Magistrato dei minorenni e la sostituta Magistrata dei minorenni nell'ambito del Diritto penale minorile (DPMIn), i cui principi sono la protezione e l'educazione dei minorenni autori di reati, in modo da prevenire la recidiva penale. In questo ruolo devo prestare particolare attenzione alle condizioni di vita e alla situazione familiare e sociale del minore, nonché alla sua personalità in divenire.*

#### 2. In che modo il Servizio educativo minorile (SEM) viene coinvolto dai Magistrati nel caso in cui i minori commettano uno o più reati?

*Il Servizio educativo minorile è un servizio della Magistratura dei minorenni; comprende 4 operatori sociali, di cui attualmente solo 2 sono attivi e interviene esclusivamente su mandato dell'autorità penale. I Magistrati coinvolgono il SEM quando, in previsione di una misura protettiva o di una pena, occorre compiere un'inchiesta sulla situazione personale e familiare del minore coinvolto in un procedimento penale (art. 9 DPMIn). I Magistrati possono avvalersi del SEM anche per l'applicazione delle misure protettive, in particolare la sorveglianza (art. 12 DPMIn), il sostegno esterno (art.13 DPMIn) e il collocamento (art. 15 DPMIn); i mandati protettivi possono essere assegnati al SEM o in via nominale all'educatore, che ne è personalmente responsabile. Il SEM è chiamato inoltre ad accompagnare e tutelare i minori puniti con una pena di privazione della libertà superiore a un mese (art. 27 cpv. 5 DPMIn), quelli durante il periodo di prova (art. 29 cpv. 3 DPMIn) e ad assistere i minorenni in carcerazione preventiva (art. 28 PPMIn). In ultimo, ma non da meno, il SEM è chiamato a collaborare e promuovere le iniziative della Magistratura dei minorenni intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni oltre a collaborare con le autorità che si occupano della protezione e dell'educazione della gioventù.*

*Il Servizio è stato voluto anni fa dall'allora Magistrata dei minorenni Patrizia Pesenti, che riteneva importante avere degli educatori che collaborassero strettamente con la Magistratura per agire tempestivamente. Il SEM era dislocato all'esterno della Magistratura per anonimizzare il Servizio stesso e facilitare il contatto con i minori e le famiglie; circa 10 anni fa il Servizio è stato ricollocato presso la sede della Magistratura, dove la comunicazione con i Magistrati è molto più veloce e dinamica, ma dove le famiglie e i minori sono confrontate con l'ambiente giuridico al cui giudizio sono sottoposte. Questo disagio si supera con il tempo attraverso la relazione di fiducia che gli*

*educatori stabiliscono con gli utenti, che infine arrivano in Magistratura per incontrare la persona di riferimento e non più il funzionario che li ha convocati su mandato d'autorità.*

### **Questo dipende anche dalla relazione con l'educatore?**

*La relazione con l'educatore è fondamentale fin dall'inizio della presa a carico educativa e dell'applicazione delle misure protettive e si costruisce gradualmente con incontri personali, visite domiciliari e un intenso lavoro di rete. Talvolta, quando la situazione personale e familiare del minore non è chiara, il Magistrato può ordinare un'inchiesta socio ambientale: nell'arco di 3 mesi l'educatore incaricato svolge un'osservazione ambulatoriale su diversi aspetti inerenti la vita del giovane e della sua famiglia; in questa fase l'educatore assume il ruolo di perito, che osserva, valuta e fornisce al Magistrato gli elementi necessari per decidere in merito a una misura protettiva e/o a una pena. Inizialmente l'educatore convoca la famiglia in modo formale in una delle tre sedi SEM dislocate sul territorio cantonale (Lugano, Bellinzona, Locarno); poi attraverso le informazioni emerse dal primo colloquio contatta la rete già esistente, i familiari, il datore di lavoro e la scuola (questi con la condivisione della famiglia e del giovane), altre persone significative, i servizi implicati, le autorità. Quando invece la situazione appare sufficientemente chiara già in occasione della prima udienza, il Magistrato può ordinare direttamente una misura protettiva.*

*L'educatore si occupa della presa a carico educativa e per educare (dal latino educere, cioè tirar fuori ciò che sta dentro) deve avere un contatto regolare e costante con il minore e con la sua famiglia. Gli utenti non si presentano al SEM su base volontaria per una consulenza, come avviene invece perlopiù presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP); la loro presenza è obbligatoria in quanto ordinata dall'autorità.*

### **Il fatto di dover fare un'inchiesta può compromettere in qualche modo la relazione con il minore?**

*No, purché alla base vi sia la massima trasparenza. Il minore e la famiglia sono sempre convocati al SEM la prima volta per iscritto; è richiesta la presenza di entrambi i genitori e l'educatore chiarisce subito il proprio ruolo e il mandato assegnatogli dall'autorità penale. È mia prassi condividere le poche informazioni ricevute e chiedere ai presenti il motivo per cui sono stati convocati in Magistratura; spesso non hanno capito le disposizioni dell'autorità, si sentono a disagio, messi sotto accusa e facilmente assumono un comportamento difensivo. Spiego il mio intervento, che porterà a un rapporto destinato al Magistrato referente e che sarà condiviso integralmente con il minore e i genitori.*

### **Una delle differenze tra voi e gli assistenti sociali dell'UAP è che questi ultimi possono lavorare anche su base volontaria mentre voi no?**

*L'educatore del SEM interviene solo su mandato della Magistratura dei minorenni, ciò significa che non lavora su base volontaria. Può capitare che un giovane già seguito segnali direttamente al SEM il disagio di un amico, è un indicatore di fiducia da parte sua, ma ciò non permette un intervento su base volontaria.*

## **Secondo lei come mai i ragazzi commettono dei reati?**

*I ragazzi commettono dei reati perché hanno delle difficoltà che non riescono ad elaborare e superare; spesso non vedono vie d'uscita e in famiglia non trovano sufficiente supporto. Molti consumano sostanze psicotrope per auto medicarsi; alcuni hanno un disturbo del comportamento e manifestano sintomi non ancora classificabili in età adolescenziale, ma che potrebbero portare a disagi psichici importanti con l'uso di stupefacenti. Nelle situazioni segnalate al SEM i minorenni sono condizionati da un disagio familiare, che spesso non appare a una prima osservazione, ma che emerge quando la relazione di fiducia permette alle persone di confidare il proprio vissuto. Il minorenne compie dei reati per denunciare inconsapevolmente la propria situazione e chiedere aiuto; se i suoi bisogni sono compresi e trovano una risposta, il giovane smette gradualmente di delinquere. Alcune famiglie non si mettono in discussione o non hanno gli strumenti per intervenire adeguatamente; è importante dunque proteggere il minorenne anche attraverso il suo collocamento, preservando tuttavia le relazioni intra familiari. È necessario sostenere i genitori, ancor prima di pensare di sostenere il minore, perché i genitori hanno l'esperienza e la conoscenza del proprio figlio. L'aiuto passa possibilmente attraverso i genitori, i quali possono essere istruiti nel loro ruolo dall'autorità giudicante (sorveglianza, art.12 DPMin) o sostenuti nei loro compiti educativi da una persona idonea che assista anche il minore (sostegno esterno, art. 13 DPMin).*

## **Il ruolo del Magistrato è diverso da quello delle educatrici, cosa ne pensa?**

*Sono ruoli ben diversi, ma accomunati dai principi del DPMin, che persegue la protezione e l'educazione dei minorenni autori di reati. Trovo che poter collaborare con altre figure professionali e condividere gli stessi obiettivi in considerazione dei rispettivi ruoli professionali sia molto appagante.*

## **3. In che modo collaborano il Servizio educativo minorile e i Magistrati?**

*Si tratta di una collaborazione perlopiù formale, strutturata in ambito giuridico e codificata attraverso procedure predefinite. Tuttavia la stretta vicinanza ha portato di fatto anche a una collaborazione informale, che si concretizza attraverso un intenso scambio di informazioni sull'evoluzione delle situazioni prese a carico.*

*L'identità del SEM è profondamente cambiata negli ultimi anni: in precedenza al Servizio era riconosciuta ampia autonomia e un'identità propria; l'équipe a carattere multidisciplinare aveva un ruolo centrale nella presa a carico educativa, il SEM era in appoggio alle famiglie ed era interpellato non appena il Magistrato rilevava segnali di disagio nel contesto familiare; ciò permetteva agli educatori di intervenire tempestivamente, quando il minore compiva precocemente i primi reati. Oggi questa identità è sfilacciata: gli educatori, definiti genericamente "operatori sociali", sono in appoggio alla Magistratura, ricevono individualmente dei mandati predefiniti dai Magistrati, che stabiliscono anche gli obiettivi dell'intervento educativo e spesso coinvolgono l'educatore nel procedimento penale a carico del minore quando questi è noto da tempo e prossimo alla maggiore età. L'età e il grado di sviluppo del minore vanno considerati adeguatamente e un intervento precoce è fondamentale. Ritengo importante che gli educatori possano comunque preservare la dimensione d'équipe e*

*disporre del tempo necessario per comunicare, condividere le ipotesi di lavoro ed elaborare il vissuto professionale; a questo scopo riserviamo una riunione d'équipe settimanale, una supervisione mensile sui casi alla quale i Magistrati non partecipano e scambi informali tra educatori.*

### **Cosa pensa di questi scambi?**

*Sono fondamentali per condividere ed elaborare il vissuto professionale; gli educatori lavorano per ipotesi e si trovano quotidianamente a “navigare l'incertezza”, come definito dallo psichiatra e professore Graziano Martignoni. Le famiglie di cui ci occupiamo sono inondate dall'incertezza, dalle paure e preoccupazioni; arrivano al SEM con grandi aspettative, ma i veri esperti dei figli sono i genitori. Gli scambi tra educatori evitano che il singolo educatore si ritrovi solo, eccessivamente implicato nelle situazioni, ciò che lo renderebbe fragile e a rischio di valutazioni soggettive.*

### **Qual è la difficoltà in quanto servizio sociale a lavorare in un ambito giuridico?**

*Entrambi i Magistrati hanno alle spalle numerosi anni di esperienza in questo ambito e il loro approccio ai minori e alle famiglie li accomuna al nostro lavoro. L'educatore della Magistratura dei minorenni opera in un quadro giuridico ben definito, del quale è parte integrante. Le difficoltà di questo interessante intreccio sono date dalle reciproche aspettative, dai tempi e modalità di intervento differenti, benché i principi di protezione ed educazione dei minorenni siano condivisi dalle due figure professionali. L'educatore lavora principalmente sulla relazione e necessita di tempo per accompagnare e sostenere i minori attraverso la famiglia; spesso l'intervento educativo è riconosciuto solo a posteriori dagli utenti, quando le difficoltà familiari sono superate e le situazioni risultano stabili. Alcuni chiamano a distanza di anni per ringraziare esprimendo un'accresciuta fiducia in sé stessi. Non è un percorso lineare e, ripeto, è caratterizzato dall'incertezza. In ambito giuridico si tende invece alla celerità, alla riduzione della durata dei procedimenti penali e alla ricerca della certezza. Due realtà apparentemente in antitesi, ma che invece sanno coesistere e intrecciarsi.*

### **Ritornando alla presa a carico, ricevete i mandati, convocate i genitori in udienza, e poi?**

*La prima convocazione è sempre formale e ha luogo in una delle sedi del SEM a Lugano, Locarno o Bellinzona. L'educatore responsabile dell'inchiesta o del mandato protettivo convoca i genitori con il minore autore di reato nella sede prossima al loro luogo di domicilio; per molte famiglie le spese di trasferta possono essere proibitive, si cerca dunque di agevolare l'incontro avvicinandosi all'utenza. La loro presenza è obbligatoria, ma lo scopo della misura è proteggere ed educare, per cui è fondamentale conquistare la fiducia e la collaborazione delle persone, ciò che richiede tempo e pazienza. Sono chiariti subito gli obiettivi predefiniti nella misura, che devono essere condivisi dal minore e dai genitori. L'educatore elabora un progetto d'intervento con gli interessati e la rete sociale per raggiungere gli obiettivi. I successivi incontri sono stabiliti dall'educatore secondo necessità e tendono a diventare informali per agevolare la relazione; è molto importante avvicinarsi al luogo di vita del nucleo familiare, che deve*

*sentire la presenza educativa come un supporto. Anche il contatto con la rete già esistente è basilare per coordinare l'intervento con altre autorità e servizi.*

*L'educatore stabilisce e mantiene un contatto regolare e costante con il minore e i genitori; è raggiungibile personalmente e telefonicamente attraverso un recapito telefonico individuale assegnato dalla Magistratura dei minorenni. Gli incontri possono avere cadenza settimanale, quindicinale o mensile; i contatti telefonici sono frequenti e le sollecitazioni giungono spesso fuori orario di lavoro.*

*La disponibilità dell'educatore permette di osservare e definire il disagio in prima linea, intervenire appena possibile quando necessario e condividere tempestivamente con i Magistrati l'evoluzione delle situazioni. Per i minorenni la tempestività dell'intervento è un fattore rilevante.*

### **Dovete sempre chiedere al Magistrato o avete libertà di azione?**

*Siamo educatori professionisti assunti direttamente dalla Magistratura dei minorenni, che è un'autorità giudiziaria indipendente; nel rispetto del mandato assegnato, di eventuali disposizioni particolari e dei principi del DPMIn, l'educatore modula il suo intervento in base alle necessità degli utenti e agli obiettivi prefissati. Non sarebbe possibile stabilire un modus operandi univoco per tutte le situazioni prese a carico, ognuna delle quali è unica e particolare. Ogni intervento educativo richiede capacità empatiche e relazionali, di osservazione ed elaborazione delle informazioni, di progettazione e collaborazione in rete.*

*Le misure protettive sono sottoposte a verifica da parte del Magistrato referente con cadenza semestrale o più frequentemente se necessario; all'udienza di verifica sono convocati il minore, i genitori (l'autorità parentale), eventualmente altre persone significative e l'educatore responsabile della misura; in questa occasione la misura può essere riconfermata, sostituita con un'altra misura, revocata e gli obiettivi possono essere adattati all'evoluzione del minore. L'udienza di verifica è sempre anticipata da un rapporto di aggiornamento redatto a cura dell'educatore, destinato al Magistrato referente e condiviso in precedenza con il minore e i genitori.*

### **Lei si reca anche alla Farera?**

*Sì, al carcere giudiziario La Farera a Cadro si trova un comparto destinato alla carcerazione preventiva delle persone minorenni, che dobbiamo incontrare entro le prime 72 ore di carcerazione, comunque appena possibile. Secondo l'art. 28 della Procedura penale minorile (PPMin), i minori sottoposti alla carcerazione preventiva sono separati dai detenuti adulti e ad essi va garantita un'assistenza appropriata; per questo motivo l'educatore SEM interviene al più presto su indicazione del Magistrato verificando la situazione personale della persona minore in carcere. La presa a carico è integrata dal Servizio medico della struttura carceraria, che si occupa dello stato di salute del giovane, e dalla Scuola In-Oltre, un servizio di scolarizzazione interno che organizza lezioni con docenti professionisti alle quali i giovani hanno l'obbligo di partecipare.*

*La privazione della libertà ai sensi dell'art. 25 DPMIn è la pena più incisiva prevista dal DPMIn ed è disposta soltanto in casi eccezionali; in Ticino non esiste una struttura per l'esecuzione delle condanne alla privazione della libertà e l'autorità penale cantonale fa*

*capo alla struttura carceraria concordataria per minorenni e giovani adulti Aux Léchaïres a Palézieux nel Canton Vaud.*

#### **4. In che modo si struttura la presa a carico presso il SEM di minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati?**

*Il DPMin si applica alle persone che hanno commesso un reato tra i 10 e i 18 anni compiuti, per cui la legge commisura una pena (art. 3 DPMin). Gli atti commessi prima del decimo anno di età sono segnalati ai rappresentanti legali del fanciullo stesso, eventualmente all'Autorità regionale di protezione. La presa a carico educativa presso il SEM si struttura in base al mandato assegnato dall'autorità penale che, come detto, predefinisce gli obiettivi e altre eventuali disposizioni particolari; si tratta di una presa a carico complessa, articolata in rete con altre autorità e servizi territoriali. L'inchiesta può essere affidata a una persona o istituzione che offra garanzia di un'esecuzione in piena regola (art. 9 DPMin); per la misura della sorveglianza è designata una persona o un ufficio idoneo che avrà diritto di assumere informazioni ed essere compiutamente informato circa la situazione del minore (art. 12 DPMin); il mandato del sostegno esterno è invece nominale, cioè l'autorità giudicante designa una persona idonea che sostenga i genitori nei loro compiti educativi e assista il minore (art. 13 DPMin). Nel primo caso la Magistratura può avvalersi del SEM quale ufficio idoneo, nel secondo caso di un educatore SEM, il cui nome compare nel mandato d'autorità. Per la misura protettiva del collocamento l'educatore è abitualmente nominato capoprogetto e vigila sull'evoluzione del provvedimento. Il mantenimento della sorveglianza e del sostegno esterno oltre la maggiore età del giovane richiede il consenso dello stesso; diversamente per quanto riguarda il trattamento terapeutico (art. 14 DPMin) e il collocamento, la cui revoca è stabilita dal Magistrato referente. Le misure protettive educative e terapeutiche cessano entro il 25esimo anno di età del giovane.*

*Comunque, riprendendo la domanda, la presa a carico presso il SEM parte sempre in modo formale con una convocazione scritta rivolta al genitore che detiene l'autorità parentale, nella quale l'educatore chiede la presenza di entrambi i genitori e del minorenne implicato nel procedimento penale. Nella convocazione si fa riferimento al mandato ricevuto dalla Magistratura dei minorenni; la famiglia è già informata dalla Magistratura circa l'intervento del SEM. Al primo incontro l'educatore accoglie i presenti; se partecipa solo un genitore con il minorenne, l'altro è contattato in seguito. Raramente la famiglia non si presenta alla convocazione; se ciò avviene, dopo la terza convocazione, si rivaluta l'intervento con la Magistratura. La verifica dei servizi e delle autorità già implicati è fondamentale per considerare quanto fatto in precedenza. Gli obiettivi predefiniti orientano l'intervento, modulato in base all'evoluzione della situazione. L'approccio formale iniziale lascia spazio gradualmente a un approccio informale, che permette all'educatore di avvicinarsi più facilmente gli utenti e viceversa.*

*Nel mandato protettivo è indicato anche il termine entro il quale l'educatore deve fare rapporto alla Magistratura e il termine entro il quale la Magistratura valuterà l'adeguamento o la soppressione della misura. Il rapporto è condiviso in anticipo con il minore e l'autorità parentale; leggo integralmente il documento davanti agli utenti, anche quando contiene aspetti sensibili che li riguardano. La condivisione delle mie*

*osservazioni permette di creare un legame di fiducia, affrontare questioni soggiacenti difficili da elaborare e mettere in rilievo aspetti valorizzanti per il minore e i genitori.*

### **Poi alla fine cosa fate di solito?**

*Nell'arco di tre mesi l'inchiesta porta all'elaborazione di un rapporto dettagliato sui dati dei componenti familiari, sulle autorità e servizi coinvolti nel percorso del minore e della famiglia, sull'evoluzione della situazione familiare, sul vissuto del minore e dei familiari in merito agli interventi d'autorità e dei servizi, sulla percezione della problematica da parte dei genitori e della famiglia, sulla visione del reato, sui fattori protettivi e di rischio della famiglia e del contesto, sulla situazione personale del giovane; in conclusione l'educatore definisce gli obiettivi condivisi con gli utenti, delinea delle proposte di intervento e indica un'eventuale misura protettiva, che il Magistrato valuterà e definirà in sede di udienza in presenza del minorenne, dei genitori e dell'educatore che ha svolto l'inchiesta.*

### **Mentre quando vi da un mandato di sorveglianza per esempio?**

*La sorveglianza presuppone che i detentori dell'autorità parentale o i genitori affilianti prenderanno le misure necessarie per garantire un appropriato sostegno educativo o trattamento terapeutico del minore (art. 12 DPMin): l'accento è messo sui genitori e sulla loro capacità d'intervenire a sostegno e tutela del figlio minorenne. Il sostegno esterno è decretato nel caso in cui una sorveglianza non sia sufficiente, dunque l'autorità giudicante designa una persona idonea che sostenga i genitori nei loro compiti educativi e assista il minore (art. 13 DPMin): l'accento è messo sia sui genitori che sul minore, entrambi vanno sostenuti in modo specifico. La misura del sostegno esterno prevede anche che l'autorità giudicante possa conferire alla persona incaricata del sostegno esterno determinati poteri per quanto concerne l'educazione, il trattamento e la formazione del minore e limitare di conseguenza l'autorità parentale. In deroga all'articolo 323 capoverso 1 del Codice civile<sup>13</sup> (CC), può affidarle anche l'amministrazione del reddito lavorativo del minore.*

### **Il Magistrato vi coinvolge sempre in qualsiasi caso di minori?**

*No, la maggior parte dei minorenni segnalati in Magistratura non è indirizzata al SEM.*

### **In quali casi vi coinvolge?**

*Il Magistrato può avvalersi, oltre che del SEM e degli educatori, di persone e uffici idonei esterni alla Magistratura. Il criterio di scelta non è a mia conoscenza, suppongo che il coinvolgimento del SEM sia preso in considerazione nei casi particolari in cui è necessario avere specifiche competenze professionali ed essere molto presenti. Gli educatori SEM sono assunti a tempo pieno (uno all'80%) e sono a disposizione esclusivamente della Magistratura.*

*Dal 2019 è attivo il Gruppo Minori (GMin), con inquirenti specializzati che si occupano del perseguimento penale dei minori. Le attività del GMin avvengono in stretta collaborazione con gli agenti del Gruppo Visione Giovani (GVG), servizio deputato in particolare alle varie attività di prevenzione nelle scuole. Tutte le attività del GMin e del*

*GVG sono svolte in stretta collaborazione con la Magistratura dei minorenni. Il GMin ha un ruolo di conciliazione che, in caso di esito positivo, porta all'interruzione del procedimento penale.*

## **5. In quali circostanze l'UAP e il SEM collaborano?**

*Non è prescritta una collaborazione specifica tra l'UAP e il SEM, ma può capitare che i due servizi intervengano su situazioni particolarmente complesse in cui è implicata sia l'autorità penale minorile sia l'autorità civile. Secondo l'art. 20 DPMin le due autorità possono proporsi vicendevolmente misure opportune e, in presenza di motivi gravi, le misure di diritto civile ordinate prima dell'intervento della Magistratura possono essere mantenute.*

*L'autorità civile e l'autorità penale minorile si comunicano le loro decisioni in modo da non sovrapporre gli interventi dell'UAP e del SEM, che possono comunque essere concomitanti; non di rado l'autorità penale delega all'autorità civile l'applicazione di misure incisive quali il collocamento, attribuendo nel contempo al SEM una misura protettiva a carattere sussidiario.*

*Quando una famiglia ha bisogno di una consulenza sociale specifica che esula dalle mie competenze, la indirizzo all'UAP; si tratta però di situazioni piuttosto rare. Al SEM giungono situazioni perlopiù già note ai servizi territoriali, situazioni in cui il disagio è cresciuto nonostante gli interventi di protezione attuati. L'UAP ha subito una trasformazione importante negli anni perdendo gran parte del proprio ruolo educativo; ricordo che gli assistenti sociali di un tempo erano prevalentemente sul territorio ed entravano personalmente nelle situazioni di grave disagio. Oggi mi sembra che questo approccio sia stato mutato a favore di un lavoro di consulenza, controllo e comunicazione con l'autorità civile in caso di mandato ufficiale.*

**Mi è capitato di parlare con delle colleghe dell'UAP che mi hanno detto di non collaborare con il SEM, altre invece sì, come si spiega questa cosa?**

*Il Magistrato dei minorenni e la Sostituta Magistrata dei minorenni decidono autonomamente come intervenire nelle situazioni prese a carico; ognuno di essi è referente per i propri casi, anche se il primo resta vigile sul lavoro di tutta la Magistratura. L'art. 20 DPMin precedentemente citato indica delle possibilità di collaborazione con l'autorità civile, che i Magistrati possono decidere di adottare o meno. Può essere che uno tende a coinvolgere meno il SEM quando è già presente l'UAP, mentre l'altra cerchi una maggior collaborazione tra i servizi a sostegno delle situazioni particolarmente complesse. Comunque comprendo la tendenza a distinguere gli interventi, perché troppo spesso si delegano tacitamente alla Magistratura situazioni gravi dove gli interventi non sono stati efficaci; quando il minore arriva a commettere dei reati, il disagio ha spesso radici profonde ed è fondamentale che l'intervento educativo sia precoce e mirato. La Magistratura dei minorenni non ha strumenti speciali rispetto all'autorità civile, la tempestività e qualità della presa a carico è un fattore determinante per sostenere una persona minorenne e la sua famiglia in difficoltà.*

## **6. In che modo si struttura la collaborazione tra l'UAP e il SEM?**

*Se non si tratta di una consulenza specifica e puntuale, la collaborazione tra l'UAP e il SEM si struttura in base al mandato assegnato dalla Magistratura dei minorenni e dall'Autorità regionale di protezione. L'inchiesta prevede una raccolta di informazioni relative anche al ruolo dell'UAP nel percorso del minore e della famiglia, a eventuali misure decretate dall'autorità civile e ad altri aspetti particolari; in tal caso la collaborazione si limita a uno o più colloqui con l'assistente sociale di riferimento o altri assistenti sociali intervenuti in passato. Nel caso delle misure protettive la collaborazione tra i due servizi si struttura attraverso contatti telefonici, scambi di informazioni via email, riunioni di rete periodiche che permettono un costante aggiornamento sulle situazioni in evoluzione; l'UAP e il SEM si informano vicendevolmente sui rispettivi ruoli e sui relativi mandati d'autorità. Quando un minore è collocato dall'autorità civile ed è presente anche la Magistratura dei minorenni, la collaborazione tra l'UAP e il SEM è assidua: le visite al minore collocato sono concordate tra i due servizi, che presenziano entrambi alle riunioni di bilancio; il ruolo di capoprogetto è solitamente assunto dall'assistente sociale dell'UAP, che coordina e vigila sullo svolgimento del collocamento. La famiglia e il minore sono al centro della presa a carico e le informazioni sono condivise.*

### **Secondo lei cos'è importante in una collaborazione in generale e in particolare con l'UAP?**

*In generale in un rapporto di collaborazione sono importanti la condivisione degli obiettivi, il rispetto delle opinioni, dei valori e degli approcci teorici di riferimento. Nella collaborazione particolare con l'UAP il presupposto è mettere l'utente e i suoi bisogni al centro relativizzando le peculiarità di ciascun servizio; sono elementi fondamentali la flessibilità e disponibilità a mettersi in discussione per considerare anche il punto di vista altrui, la capacità di comunicare in modo costruttivo, non essere giudicanti e auto referenziali.*

### **Cosa pensa della collaborazione tra l'UAP e il SEM?**

*La collaborazione tra servizi è essenzialmente una collaborazione tra professionisti appartenenti ai servizi stessi; ritengo che tra l'UAP e il SEM questa capacità di interagire sia concreta e fattiva nonostante le difficoltà dovute al carico lavorativo, alla complessità di certe situazioni e alle pressioni del sistema organizzativo. Ci sono delle persone con cui risulta più facile lavorare, altre che appaiono distanti; i motivi posso essere diversi e, come detto, è opportuno non giudicare, ma stimolare alla condivisione e trasmettere le informazioni necessarie alla realizzazione della presa a carico educativa e sociale tenendo sempre in considerazione la questione del segreto professionale, che è importante e vincolante. Il vissuto personale dell'operatore può influenzare la collaborazione tra professionisti, per cui occorre avere riguardo dell'altro oltre che di sé stessi ed essere il più possibile assertivi.*

*Il lavoro dell'educatore del SEM è diverso da quello dell'assistente sociale dell'UAP per condizioni, strumenti e modalità lavorative; tuttavia entrambi agiscono su mandato d'autorità, il cui fine è aiutare e proteggere.*

**7. Secondo la sua esperienza ci sono delle specificità che caratterizzano questa collaborazione?**

*La collaborazione tra l'UAP e il SEM è specifica, poiché entrambi i servizi intervengono su mandato d'autorità, ciò che solitamente non avviene nella collaborazione con altri servizi territoriali che si occupano di persone minorenni. Si tratta di una situazione in cui il quadro giuridico determina, contiene e guida sia l'intervento educativo che quello sociale, influenzando anche sulla collaborazione che si instaura tra le parti, caratterizzata dalla responsabilità, celerità e concretezza delle azioni. Una collaborazione che può diventare strumento operativo efficace ed efficiente per le autorità chiamate a proteggere ed educare.*

**8. Ci sono degli aspetti che secondo la sua esperienza andrebbero modificati sia rispetto alla presa a carico che alla collaborazione?**

*Per quanto riguarda la presa a carico svolta dal SEM ritengo che sarebbe opportuno preservare l'identità del Servizio e le sue peculiarità definendolo più chiaramente rispetto alla Magistratura dei minorenni: ciò significa riconoscere al Servizio educativo minorile una sede propria, maggiore autonomia professionale, un'équipe stabile multidisciplinare con 4 operatori e valori specifici che orientino l'intervento educativo. La presa a carico andrebbe modulata in base alle esigenze di ogni situazione e condivisa regolarmente in équipe, sostenuta a sua volta dalla supervisione. L'aggiornamento professionale costante dovrebbe essere garantito.*

*Un altro aspetto che secondo me andrebbe modificato riguarda l'inizio della presa a carico: sempre più spesso la Magistratura si avvale del SEM per sostenere giovani ormai prossimi alla maggiore età; un intervento tempestivo darebbe la possibilità alle persone minorenni e alle famiglie di ricevere un sostegno precoce nel loro percorso evolutivo, con esiti maggiormente favorevoli.*

*Rispetto alla collaborazione con l'UAP penso che una comunicazione più dinamica e un'attitudine maggiormente partecipativa sarebbero opportune per favorire l'intervento di rete. Il rapporto tra l'UAP e l'autorità civile è determinante affinché questa possa a sua volta dialogare costruttivamente con l'autorità penale e insieme decidere come meglio intervenire in situazioni di grave disagio.*

## ALLEGATO 8 – TRACCIA INTERVISTA 3 e 4

### Introduzione:

Mi chiamo Lisa Bühring e sono una studentessa del Bachelor in Lavoro sociale, presto diventerò assistente sociale. Per il mio lavoro di tesi ho deciso di focalizzarmi sulla collaborazione tra l'assistente sociale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) e la Magistratura dei minorenni nella presa a carico di minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati penali. I miei obiettivi corrispondono a cercare di capire come si struttura la presa a carico presso l'UAP e presso la Magistratura dei minorenni e la collaborazione tra l'assistente sociale dell'UAP e la Magistratura nel caso in cui un minore commetta uno o più reati penali.

Le porrò le domande e l'intervista rimarrà anonima, ne consegue che il suo nome non apparirà anche se registreremo la conversazione. Successivamente mi occuperò di trascrivere quanto da lei detto e, se vorrà rileggere l'intervista, gliela farò avere il prima possibile dopo averla trascritta.

È d'accordo di iniziare l'intervista?

### Domande:

1. Qual è il suo ruolo all'interno dell'UAP?
2. In che modo vengono presi a carico dall'UAP i minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati penali?
3. In quali circostanze l'UAP e la Magistratura collaborano?
4. In che modo si struttura questa collaborazione?
5. Secondo la sua esperienza ci sono delle specificità che caratterizzano questa collaborazione?
6. Ci sono degli aspetti che secondo la sua esperienza andrebbero modificati sia rispetto alla presa a carico che alla collaborazione?

**Conclusione:** desidera aggiungere ancora qualcosa a quanto è già stato detto?

## ALLEGATO 9 – INTERVISTA 3

### Trascrizione Integrale Intervista 3 all'assistente sociale 1 - Mendrisio 9 maggio 2022

#### Domande:

#### 1. Qual è il suo ruolo all'interno dell'UAP

*Sono (...) presso l'UAP di Mendrisio per il settore famiglie e minorenni e per il settore curatele e tutele.*

#### 2. In che modo vengono presi a carico dall'UAP i minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati penali

*La base di partenza è che i minori che vengono da noi esplicitamente perché hanno commesso dei reati penali sono quei minori che generalmente vengono segnalati al nostro ufficio dal Magistrato con una richiesta di mandato da parte del Magistrato, il Magistrato è un'autorità che può assegnare al Settore famiglie e minorenni del nostro ufficio dei mandati. All'interno della Magistratura c'è anche il servizio educativo minorile, per cui generalmente il Magistrato fa prevalentemente capo al servizio interno per esperire questi mandati, quando invece un minore è già conosciuto dal nostro ufficio il Magistrato può richiedere la nostra collaborazione e quindi in quei casi lavoriamo con minorenni che hanno commesso di reati penali. Più spesso capita che lavoriamo con minorenni che sono già seguiti dal nostro ufficio e che seguiamo nell'ambito della protezione dei minori, vuoi in auto segnalazione vuoi su mandato dell'autorità regionale di protezione e che in concomitanza alla nostra presa a carico, commettono o dei reati penali motivo per il quale subentra la Magistratura.*

#### In quali casi vi contatta la Magistratura?

*Generalmente il Magistrato ci contatta quando già conosciamo la situazione, per la maggior parte dei casi che non sono seguiti dal nostro ufficio il Magistrato fa riferimento al suo servizio interno, il servizio educativo minorile. Il Magistrato può contattarci anche quando ritiene che la situazione è in una "zona grigia" e che quindi è preferibile per il minore e per la protezione del minore che sia l'Autorità regionale di protezione ad intervenire e quindi in ambito civile e non in ambito penale, allora a quel momento il Magistrato chiede la nostra collaborazione. Una questione molto importante da ritenere è proprio quello che è l'intervento della Magistratura in ambito penale quindi il Magistrato interviene quando ci sono dei reati penali e questo chiaramente dà una connotazione anche sul minore, a volte il Magistrato ritiene che l'ambito penale non è prevalente e quindi chiede la collaborazione all'autorità civile.*

**Quindi è la Magistratura che da mandato al vostro ufficio o è la Magistratura che collabora con l'ARP ed è l'ARP che da mandato al vostro ufficio?**

*Tutti e due sono possibili nel senso che il Magistrato può dare a noi dei mandati, è un'autorità giudiziaria per cui può darci mandati di valutazione socio ambientale ma anche di collocamento, di controllo, come pure decidere di assegnare dei mandati a terzi cantonali o privati (es. SMP Terapeuti, ...) oppure può decidere di assegnare il mandato al SEM. Quando invece il Magistrato reputa che la situazione non è prevalentemente penale o non è opportuno che sia il Magistrato ad intervenire, può chiedere la collaborazione all'ARP e quindi in quel caso è poi l'ARP che da a noi il mandato.*

**Quando il Magistrato sceglie di collaborare con l'UAP?**

*Quando c'è necessità di protezione nell'ambito di minori e famiglie. Infatti, la Magistratura non ha solo un compito punitivo ma è anche attenta alla questione della protezione del minore come pure per ciò che concerne la prevenzione. Il Magistrato può decidere di affidarci un mandato vuoi perché ritiene più opportuno che sia un ufficio esterno al servizio educativo minorile a fare la valutazione, vuoi perché ritiene più opportuno che sia il nostro servizio ad intervenire. Spesso si tratta di dossier che già abbiamo in gestione nei quali subentra il Magistrato in corso d'opera e quindi il Magistrato sceglie di non chiedere ad un terzo operatore sociale (SEM) di entrare nella situazione ma chiede a noi di continuare.*

**La presa a carico all'UAP di minori che commettono reati penali cambia rispetto a quella di altri minori?**

*No, la prestazione è sempre la stessa perché caso mai quello che cambia è la rete del minore, la presenza della Magistratura che può dare delle norme di condotta o comunque anche delle pene.*

**3. In quali circostanze l'UAP e la Magistratura collaborano?**

*Sicuramente in presenza di minori che hanno commesso dei reati, reato in senso largo, perché possono essere piccoli reati o grandi reati, il piccolo furto oppure può essere anche lo stalking del compagno, può essere qualsiasi cosa che è penalmente perseguibile, quindi l'uso di sostanze o altri reati. Il principio è questo, la Magistratura interviene e collabora con l'UAP quando bisogna mettere in atto delle misure di protezione a beneficio del minore. Per fare ciò è necessario capire quale è il bisogno della famiglia e del minore. Il primo passo è quello di conoscere la famiglia direttamente e per il tramite dei servizi che già sono attivi a sostegno del nucleo familiare, si fa quindi una valutazione delle risorse e dei bisogni assieme alla famiglia e quando possibile assieme al minore. Fatto questo, essendo gli esperti del territorio e conoscendo le misure esistenti a sostegno delle famiglie, cerchiamo di costruire un progetto di sostegno. Tutte le misure devono essere proporzionali e quindi in primis si valuta la costruzione di una rete di sostegno al domicilio e si cerca di capire quelli che possono essere i sostegni all'interno della famiglia affinché la famiglia possa direttamente fare un lavoro che sia a protezione del minore, cioè che garantisca al minore quello che in francese è chiamata la*

*bienveillance, non abbiamo solo il maltrattamento ma c'è anche un buon trattamento, quindi cercare veramente in tutti gli ambiti, che possono essere quelli educativi, affettivi, di valorizzazione del minore, di osservazione e di vedere il minore. In tutto questo i genitori possono essere accompagnati a fare un percorso in modo tale da garantire una bienveillance del minore. Penso per esempio ad un accompagnamento del SAE, a dei sostegni da parte del SMP per quello che è il sostegno alla genitorialità, tutti i consultori. Si cerca di capire quelle che sono le difficoltà genitoriali nell'educare ma anche tutte quelle che possono essere le difficoltà dei genitori stessi, in caso di abuso di sostanze piuttosto, di problematiche psichiatriche, la malattia, o altri tipi di difficoltà, si cerca di costruire con la rete dei paletti di sostegno che possano permettere al genitore prima di tutto di riuscire a stare in piedi, di riuscire a risolvere i suoi di bisogni ciò che gli permette di essere un genitore più adeguato. Questo è il primo step, il secondo step è messo in atto quando il sostegno al domicilio da solo non è sufficiente e serve una presa in carico maggiore, la stessa può essere fornita ad esempio dai centri diurni che fanno un lavoro intensivo su una buona porzione della giornata, l'asilo nido di protezione e tutti quei servizi che forniscono un collocamento diurno come ad esempio i doposcuola, Scoiattolo, .... Se anche questo tipo di sostegni non risultano essere sufficienti a protezione del minore si può intervenire per il tramite di un collocamento in internato. In questo caso non è più il genitore in prima persona ad occuparsi del minore ma lo fa il CEM. Il CEM quando possibile cerca di svolgere questo compito in collaborazione con il genitore e con l'obiettivo di includere il genitore nel lavoro di presa in carico. Ad esempio, sempre di più i CEM fanno un lavoro sulla genitorialità, con i genitori, proprio perché l'obiettivo sarebbe quello che il minore dal CEM possa uscire, che i genitori possano aver acquisito quelle che sono le competenze necessarie affinché il minore possa tornare al domicilio e che il minore all'interno del CEM, CEM educativo o CEM terapeutico, possa invece costruire una struttura sua più forte e che possa eventualmente risolvere determinate problematiche, quindi le due cose vanno in parallelo, si tende ad immaginare che la protezione è solo imposta e quindi che il bisogno di protezione è solo su mandato d'autorità, ci sono però anche genitori che invece sono consapevoli di essere in difficoltà e di non riuscire da soli a garantire quello che è la protezione del minore quindi questa bienveillance del minore e quindi si rivolgono in maniera autonoma al nostro ufficio. Quindi presso l'UAP ci si può rivolgere in auto segnalazione, su mandato delle autorità civili quindi l'ARP ma anche su mandato delle autorità giudiziarie quindi la Magistratura ma anche i pretori.*

#### **4. In che modo si struttura questa collaborazione?**

*La collaborazione con il magistrato è costruita, nel senso che, se il Magistrato vede che c'è una difficoltà che riguarda il minore e decide che bisogna capire quali sono i bisogni di questa famiglia e di questo minore in termini di protezione, il Magistrato ci può contattare e ci può dare un mandato e quindi chiederci di esperire una valutazione piuttosto che di fare un collocamento. Il Magistrato ci può contattare, generalmente ci sentiamo, ma può anche semplicemente mandare un mandato come l'ARP, sente il capo équipe, capiamo un po' quello che può essere il percorso nella gestione dei dossier, quello che può essere il bisogno, di che tipo d'intervento c'è bisogno e si cerca di costruire assieme. Questa può essere una via di collaborazione ma può anche essere la via inversa nel senso che, quando come UAP seguiamo un dossier e sappiamo che ci*

*sono dei problemi di reati penali e quindi che il dossier potrebbe essere conosciuto dalla Magistratura, l'operatore sociale UAP contatta la Magistratura per fare un lavoro in collaborazione. Chiaramente la questione più importante è quella che quando sappiamo che i due uffici stanno lavorando sul medesimo dossier, si riesca a fare un lavoro di collaborazione in modo tale da proporre congiuntamente le misure che vadano nella stessa direzione perché altrimenti senza questa collaborazione rischieremmo di mettere in atto degli interventi che potrebbero essere anche contraddittori uno con l'altro, per cui c'è una comunicazione tra i due uffici proprio per cercare di collaborare al meglio. Il Magistrato ogni tanto ci può anche contattare quando per esempio sa che gli arriva un dossier, sa che questo dossier è gestito anche dall'UAP, è il Magistrato stesso che a volte ci contatta per chiedere qual è la situazione e quali potrebbero essere eventualmente le misure più opportune per il minore, quindi si costruisce assieme un percorso che possa poi portare alla protezione del minore.*

### **Cos'è importante per lei in una collaborazione?**

*La comunicazione nella co-costruzione per il progetto, nel senso che chiaramente quello che è fondamentale, ed è il ruolo anche dell'operatore sociale UAP, è quello di costruire delle reti che possano comunicare in modo tale da poter trovare delle soluzioni che siano condivise da tutti gli operatori e dalla famiglia stessa se è possibile anche, chiaramente noi a volte ci troviamo che abbiamo un mandato da parte dell'autorità civile, quindi dell'ARP e abbiamo anche la Magistratura quindi l'autorità giudiziaria e a volte per noi è importante che le due autorità siano messe in comunicazione in modo tale che si possa uscire con degli interventi condivisi. Ogni tanto succede che si parlano le due autorità proprio per cercare di capire quale è la direzione più opportuna, ma non per forza se c'è la Magistratura c'è anche l'ARP, allora non per forza perché la Magistratura si occupa di reati penali del minore, il minore può avere anche una famiglia che non ha delle pecche a livello civile e quindi potrebbe essere solo la Magistratura, l'ARP invece interviene proprio per tutte quelle misure che a livello civile vanno date quindi quando la famiglia è in difficoltà può intervenire l'ARP (...) senza la continuità garantita da una misura civile il progetto potrebbe non avere continuità e quindi andare a ledere al minore.*

### **Potrebbe farmi un esempio di un iter da seguire rispetto alla collaborazione tra UAP e Magistratura?**

*La collaborazione con la Magistratura si costruisce veramente caso a caso, quella che è la mia esperienza è che l'intervento è veramente costruito caso a caso, nel senso che il Magistrato può semplicemente affidarci un mandato e poi noi scriviamo dei rapporti al Magistrato come per l'ARP oppure si può arrivare anche ad una collaborazione molto più fitta con il Magistrato quindi per esempio ci sono stati dei rari casi dove i collocamenti, quando erano decisi dal Magistrato, e quindi anche pagati e controllati dalla Magistratura, il Magistrato è venuto assieme all'operatore sociale per verificare la struttura, per valutare assieme all'operatore sociale che la struttura potesse corrispondere ai bisogni del minore e che rispondesse ai criteri di protezione e quindi per verificare anche le questioni più burocratica del pagamento eccetera, quindi la collaborazione con il Magistrato può essere veramente una collaborazione tipo come con l'ARP ma può essere anche una collaborazione di partenariato proprio nella gestione del dossier (...)*

*attenzione al fatto che comunque la Magistratura è sempre un'autorità non al livello dell'operatore sociale, quindi è il Magistrato che decide, noi come operatori sociali possiamo sostenere il Magistrato a trovare quelle che sono le soluzioni confacenti ai bisogni e il Magistrato può venire con noi per verificare che il bisogno sia effettivamente corrisposto da parte della struttura, cosa che nell'ambito civile invece fa l'UFAG. La grossa differenza è questa, che comunque la vigilanza sui CEM in Ticino ma anche all'estero se si pensa ai centri terapeutici è l'UFAG che la fa e quindi è l'UFAG che paga ma è anche l'UFAG che verifica che le condizioni base siano date da parte del centro terapeutico, sull'estero, perché in Ticino anche per tutto quello che è collocamento della Magistratura, il Magistrato generalmente si appoggia a strutture autorizzate dall'UFAG. Il Magistrato può decidere però di collocare anche in strutture che ritiene idonee, il Magistrato può collocare come autorità autonoma,*

### **Le è mai capitato di collaborare con il SEM?**

*Sì, ma non per forza si collabora perché non sempre c'è il Magistrato può decidere di dare un mandato a noi e basta, può decidere di dare un mandato solo al SEM o a volte capita che il dossier è gestito da noi e a coté è gestito anche dal SEM e allora in quei casi lavoriamo in partenariato con l'educatore del SEM, stabilendo come per qualsiasi altro operatore, non so penso ad un SAE, ad un SMP quando c'è lo psico educatore perché il SEM ha un ruolo che può essere molto vasto, a dipendenza del ruolo che ha l'educatore del SEM la collaborazione può essere anche molto importante, ti faccio un esempio pratico: noi potremmo avere una valutazione socio ambientale richiesta dall'ARP, possiamo sapere che il minore ha un dossier presso la Magistratura e che c'è un SEM che sta lavorando su un accompagnamento educativo sul minorenne per cui noi chiediamo per esempio un rapporto al SEM su quello che stanno già facendo loro in modo tale da poterlo mettere nella valutazione perché questo fa parte della valutazione dei bisogni e risorse, il SEM in quel caso può essere una risorsa già presente e quindi di collaborazione. Si collabora a volte anche nella costruzione di un progetto di collocamento quindi un SEM può dire "guarda sto seguendo questo minore, a livello educativo non basta quello che stiamo facendo al domicilio, abbiamo bisogno di un collocamento del minore" quindi l'educatore del SEM vede che all'interno della famiglia ci sono delle difficoltà che esulano da quello che sono i reati penali, quindi in quel caso per esempio si può costruire assieme al SEM un progetto di collocamento, quindi definire che c'è un bisogno di collocamento di un minore e quindi costruire un progetto di collocamento di un minore in collaborazione con il SEM, non deve essere per forza il Magistrato poi a quel punto a ordinare il collocamento perché se non ci sono estremi penali per ordinare un collocamento il Magistrato non ordina un collocamento. In quel caso, come per qualsiasi altro partner, assieme all'educatore del SEM si valuta se c'è una collaborazione da parte della famiglia, si può fare un collocamento in auto segnalazione, se invece il SEM valuta insieme a noi che la famiglia è troppo fragile o non è in grado di garantire la protezione del minore o non è d'accordo sul collocamento nonostante il bisogno sia evidente, il SEM per il tramite del Magistrato, segnala in ARP e l'ARP ci dà il mandato di collocamento. Comunque la misura del Magistrato deve essere proporzionale questo è fondamentale quindi magari il SEM sta intervenendo perché ci sono stati dei piccoli reati, ma questi piccoli reati non necessitano di un collocamento, anche perché, il collocamento decretato dalla Magistratura è diverso dal collocamento*

*decretato dall'ARP. Questi aspetti saranno da appurare con il Magistrato che meglio di me ti può spiegare in che modo è diverso però hanno due valenze diverse, uno è civile, l'altro è penale (...) il Magistrato non è il Ministero che fa esperire delle pene punto, il Magistrato, e questo te lo spiegherà benissimo lui, ha anche tutta quella funzione protettiva ed educativa e quindi il Magistrato può intervenire anche in questo, però la collaborazione con il SEM può essere una collaborazione come in qualsiasi altro partner sul territorio, il Magistrato non è un partner operativo poiché è un'autorità. Il magistrato può verificare che la proposta fatta dall'operatore sociale sia adeguata, allora poi come per l'ARP il Magistrato può ordinare dei rapporti determinando anche entro quanto tempo, ogni 3 mesi, di solito si fanno con il Magistrato delle udienze di verifica si chiamano, (...) ci sono tutte le verifiche quindi dopo le udienze il Magistrato manda un verbale di udienza con quelli che erano gli obiettivi, quella che è la discussione e quelli che sono gli obiettivi nuovi, quindi le misure nuove e il Magistrato può incaricare l'operatore sociale di verificare l'andamento di queste misure entro la verifica successiva.*

**5. Secondo la sua esperienza ci sono delle specificità che caratterizzano questa collaborazione?**

*Nella collaborazione con la Magistratura lavoriamo in co-costruzione anche dei bisogni e comunque in verifica dei bisogni, quindi sia l'ARP che la Magistratura chiedono a noi quelle che potrebbero essere le soluzioni in protezione del minore e poi verificano e decidono se queste misure possano essere adeguate al bisogno. Per cui non direi che ci sono delle specificità particolari, be a parte che la base è quella del penale, nel senso che uno è nell'ambito civile e l'altro è nell'ambito penale sul minore, uno lavora specificamente sul minore, l'altro lavora sul sistema familiare, quindi questa forse è anche una differenza importante.*

**6. Ci sono degli aspetti che secondo la sua esperienza andrebbero modificati sia rispetto alla presa a carico che alla collaborazione?**

*Penso che ciò che manca al momento in Ticino è una struttura che permetta di far fare uno stop al minore, in quei casi dove il minore non è raggiungibile, si mette in situazioni di pericolo e non è possibile in altro modo garantire la sua protezione. Oggi se non riusciamo a fermare un minore che si mette costantemente a rischio, non è rintracciabile dobbiamo far capo a soluzioni che non sempre sarebbero le più adeguate. Un centro educativo chiuso permetterebbe al minore di poter "prendere fiato" di permettergli di farsi sostenere, capire quelli che sono i suoi bisogni, le sue difficoltà, l'origine di tale disagio e permetterebbe quindi di elaborare un progetto di protezione per e con il minore. È sempre fondamentale poter lavorare con il minore, è chiaro che se sul territorio il minore non è accessibile perché perennemente in fuga, perché perennemente si mette in pericolo, questo lavoro non è possibile farlo. Un time out non fine a sé stesso, non punitivo, non carcerario, non è questo, ma è un time out per poter lavorare con il minore che per "x" motivi non sarebbe accessibile altrimenti e quindi fare uno stop per poi ripartire assieme al minore, assieme alla famiglia, assieme alle autorità che lavorano. Questo a mio avviso oggi è uno dei grossi tasselli mancanti.*

### **Ad esempio il CECM?**

*Ad esempio il CECM, un Centro non per esperire delle pene ma, anche in ambito di Magistratura, per poter costruire un progetto protettivo con il minore, questo secondo me è il nocciolo di questo tema, non ci si deve immaginare un centro chiuso, con un obiettivo punitivo dove si rinchiodono i ragazzi, si butta la chiave e li si lascia lì tre mesi a fare nulla se non scontare una pena. Non è questo il senso del CECM.*

### **Ci sono altre cose che le vengono in mente rispetto alla presa a carico?**

*All'interno dell'UAP ci stiamo sempre più specializzando in tutte quelle prestazioni che garantiscono la protezione del minore. L'UAP fornisce delle formazioni specifiche e continue agli operatori e con il collegio stiamo affinando sempre più quelle che sono delle linee direttive rispetto al lavoro da svolgere nei vari ambiti. Stiamo costruendo una linea di lavoro comune e condivisa tramite i corsi che tutti gli operatori UAP stanno facendo, sia gli operatori sociali del settore famiglie e minori che i curatori, proprio perché si vuole andare in una concettualizzazione di che cos'è il maltrattamento e di come va gestito il maltrattamento e quali devono essere le misure prese a protezione del minore. Non c'è un mansionario di fatto, a suo tempo era stato redatto il catalogo delle prestazioni dove c'è nello specifico tutto quello che sono le missioni e le prestazioni dell'UAP, questo era il momento della nascita nel 2015 quando si è cominciato a pensare a che cosa doveva fare l'UAP (...) per ogni campo viene descritto che cosa bisogna fare, le schede di segnalazione, la consulenza che cos'è, operativo (...) quali sono i fondamenti giuridici, chi è il destinatario, quali sono gli obiettivi, chi sono gli operatori di riferimento e qual è il processo, valutare il bisogno, preparare, eseguire, (...) è molto specifico. Oggi stiamo facendo un'evoluzione rispetto a questo (...) e in questi 7 anni ci si è voluti veramente specializzare in quello che è l'ambito della protezione per cercare di fornire delle prestazioni di qualità in questo ambito.*

### **Mentre rispetto alla collaborazione tra Magistratura e UAP?**

*Io ho sempre collaborato molto bene con la magistratura nel senso che si può costruire bene dei progetti condivisi, il Magistrato è molto in chiaro rispetto al suo ruolo. Il Magistrato ha il doppio ruolo di verifica di quelli che sono i reati ma ha anche un ruolo protettivo del minore, quindi su questo asse si può collaborare bene. In ogni caso ogni situazione è talmente diversa che deve essere gestita ad hoc a seconda della situazione. Il filo conduttore è sempre il medesimo. L'operatore sociale assume un mandato, valuta i bisogni e le risorse, decide e verifica quelle che possono essere le prestazioni a sostegno di questi bisogni, li sottopone al Magistrato che poi decide, l'iter se vuoi è questo. Il magistrato decide e poi può decidere di darci il compito della verifica, quindi dell'accompagnamento e della verifica di quelli che erano gli obiettivi dati o le misure date chiaramente, noi nelle verifiche lavoriamo in modo simile a quello che può essere un 307.3, non siamo sempre in prima linea a gestire il ragazzo, sicuramente manteniamo i contatti con la famiglia, con il minore, portiamo avanti determinati compiti, ma assieme a dipendenza degli obiettivi di intervento, se non c'è creiamo una rete di sostegno con altri operatori specifici, a volte la rete è già presente, in ogni caso l'operatore sociale UAP collabora e a volte coordina la rete di sostegno e quando il magistrato lo richiede, di*

*solito prima di ogni incontro di verifica, l'operatore sociale invia un rapporto sull'andamento della situazione al magistrato.*

## ALLEGATO 10 – INTERVISTA 4

### Trascrizione Integrale Intervista 3 all'assistente sociale 2 - Mendrisio 11 maggio 2022

#### Domande:

#### 1. Qual è il suo ruolo all'interno dell'UAP

*Allora il mio ruolo all'interno dell'UAP è quello di assistente sociale nel settore famiglie e minorenni, nella presa a carico in generale di situazioni laddove ci sono i minorenni in situazioni di difficoltà, minorenni e le loro famiglie quindi al servizio si accede prevalentemente in due modi, uno su auto segnalazione della famiglia o segnalazione, forse sono tre in realtà, o segnalazione di un servizio che può essere la scuola, il servizio di accompagnamento educativo, eccetera o su mandato d'autorità civile fondamentalmente e qualche volta anche penale, quindi queste sono le tre segnalazioni che fondamentalmente arrivano.*

#### 2. In che modo vengono presi a carico dall'UAP i minori tra i 10 e i 18 anni che commettono uno o più reati penali

*Allora vengono presi a carico se già sono a carico del servizio perché in questa occasione abitualmente la Magistratura dei minorenni ci coinvolge, laddove anche molto spesso c'è un curatore o del nostro servizio o privato, o un tutore, quindi i servizi in genere non solo il nostro. Mi viene in mente uno su tutti il SAE servizio di accompagnamento educativo, sono sempre coinvolti per quanto attiene più il compito educativo che anche se vuoi la presa a carico di questi ragazzi. Anche la Magistratura dei minorenni in fondo, pur essendo qualcosa che si occupa di reati penali ha sempre una connotazione educativa, quindi ha un senso unire un po' gli intenti e quindi che anche noi partecipiamo alle udienze e soprattutto, laddove ci sono delle misure, partecipiamo a seguire un po' l'evolvere della situazione.*

#### Cambia qualcosa rispetto alla presa a carico di minori che non commettono reati penali?

*Subentra la Magistratura, no la presa a carico non cambia nel senso che se è un ragazzo collocato rimane collocato a meno che la Magistratura non decida altro e privi la libertà in qualche modo del ragazzo, se è al domicilio rimane al domicilio salvo decisione della Magistratura. Forse il tema, i punti che entrano un po' più in discussione sono appunto quelli che il Magistrato mette nelle sentenze, non so la frequenza scolastica, queste cose qua, quindi sei un po' più attento, diventano un po' più dei temi, che in parte lo sono già, però sono forse non più considerati ma diventano un po' come un filo conduttore più stretto diciamo.*

**In generale come viene preso a carico un minore dal vostro ufficio?**

*Dipende quali sono le necessità per quella che è la nostra competenza quindi se la necessità del minore è quella di essere accompagnato attraverso non so dei servizi itineranti come il SAE o inserito al centro diurno o ci sono diverse misure questo facciamo insomma.*

**Pensando ad un esempio, cos'è stato proposto a livello di presa a carico dal vostro ufficio per un minore che ha commesso dei reati penali?**

*Dipende, ci sono stati dei ragazzi uno in particolare che ricordo adesso che era in affido, aveva un tutore ed era seguito da noi per la parte del collocamento e lui ha fatto un'infrazione alla legge sugli stupefacenti lieve non grave e ha chiesto di essere accompagnato all'interrogatorio di Polizia, il tutore ci doveva andare per forza però ha chiesto anche a me di venire, e quindi lui ha depositato a noi, quindi a me e al tutore questa richiesta, si è confidato con noi chiedendo un po' il nostro sostegno quindi nello specifico abbiamo anche discusso su quello che è accaduto chiaramente ma come anche è avvenuto sicuramente sia in Polizia durante l'interrogatorio che in Magistratura. Credo che gli abbiano dato qualcosa con la condizionale poca cosa perché era la prima infrazione, non era grave e non si è più ripetuta quindi dipende un po' quali sono le sollecitazioni, chiaro che se uno consuma, il tema del consumo, che comunque entrerebbe già un po' negli obiettivi da monitorare, diventa un tema che noi trattiamo con una certa regolarità, cioè se uno non commette infrazioni e ti dice "il sabato sera mi faccio due canne" è chiaro che è un tema perché comunque ne va della salute, se guida uno scooter, insomma tutte le implicazioni del caso. Laddove ci sono poi degli agganci con il Magistrato è anche vero che la Magistratura in alcuni casi, laddove si sospetta un consumo un po' più sostenuto, può anche chiedere di far fare dei controlli e quindi anche questo diventa un po' un tema sempre a connotazione educativa perché il nostro ruolo non è quello della Polizia, quindi né investigativo al di là di quello che può essere la valutazione che quindi fai una raccolta di informazioni e tantomeno punitivo, la connotazione è sempre educativa, dopo dipende un po' la richiesta del minore stesso, se lui, ma anche già la Magistratura li può agganciare ad un servizio specifico per le dipendenze o parlando con il pediatra per un refresh sulle informazioni sulle sostanze, dipende un po', rimangono comunque due cose distinte, quindi se la Magistratura appunto in ambito di queste infrazioni decide che, è chiaro che questi appunto sono temi che poi il ragazzo, la famiglia portano anche a te. Abitualmente laddove ci sono delle situazioni un po' più articolate dove i minorenni compiono un'infrazione alla legge, ripetute in un lasso di tempo, diverse, che può essere il furto, il furto d'uso, magari appunto un consumo, quello che la legge considera anche uno spaccio quindi anche il condividere la sostanza, lì di solito ci sono delle misure più incisive da parte del Magistrato quindi poi si va regolarmente dal Magistrato per monitorare la situazione, quindi il nostro lavoro rimane, non so se c'è un curatore, con la famiglia, con la scuola per sostenere la situazione e poi rimane anche sempre questo binario che è anche importante rispettare.*

### **Quindi se ho capito bene la Magistratura vi contatta quando il caso è già conosciuto?**

*Il Magistrato si accerta se c'è già una rete presente e laddove il minore dice "sì ho la curatrice educativa o il curatore educativo o sono agganciato all'UAP" o magari c'è il SAE attivo, ecco che queste figure vengono coinvolte dall'udienza successiva. Se il giovane è già anche conosciuto magari nel delinquere a 12, 13 anni poi fino ai 15 non fa più niente e poi ricomincia a delinquere. Se il Magistrato dice o vede che è ancora collocato coinvolge già direttamente o convoca già direttamente gli educatori dell'istituto, se è convocato in istituto, noi, se sa che c'è un curatore o un tutore, tutore a maggior ragione perché detiene l'autorità parentale, convoca già, questo è già capitato, anche con i genitori, ci sono sempre anche i genitori, sennò il tutore.*

### **3. In quali circostanze l'UAP e la Magistratura collaborano?**

*Quando seguiamo già dei minorenni che poi commettono infrazioni alle leggi. In questi casi noi siamo convocati, quindi riceviamo una citazione. Durante l'udienza siamo coinvolti dal Magistrato per gli aggiornamenti richiesti*

### **Le è mai capitato di segnalare al Magistrato una situazione?**

*No, ma noi aggiorniamo il Magistrato questo sì ma quando già c'è una situazione "in essere" e quando già siamo stati convocati con il minore. Io ad esempio avevo un ragazzo che era collocato in istituto ma ha dovuto interrompere il collocamento perché purtroppo aveva un consumo di sostanze importante, noi gli avevamo proposto un collocamento a (...), lui non ha accettato. Successivamente ha lasciato anche il Ticino, io lì ho informato il Magistrato che in data x, il ragazzo è partito dal Ticino e ha rifiutato la proposta di essere collocato a (...). Ecco questo l'ho comunicato, senz'altro. Non abbiamo il compito che riveste la Polizia, quindi segnalazioni "nuove" al Magistrato dei minorenni no. Qualche volta alle udienze con i minorenni soprattutto laddove c'era un probabile piccolo spaccio, è capitato che fossero presenti anche poliziotti in civile del servizio anti droga, chiaramente il Magistrato annuncia la loro presenza all'inizio dell'udienza.*

### **4. In che modo si struttura questa collaborazione?**

*Il Magistrato convoca in udienza gli operatori sociali con il minore e il detentore dell'autorità parentale. Il Magistrato parla direttamente con il minore delle infrazioni commesse e raccoglie delle informazioni in modo specifico sui reati commessi. L'inchiesta vera e propria la fa la Polizia e a parte quel singolo episodio che ho citato in precedenza non mi è mai capitato di presenziare all'interrogatorio di Polizia. Durante le udienze il Magistrato, tra le altre cose si informa su come sono i rapporti tra il giovane e i genitori e, più in generale con la rete che lo sostiene. Se ci sono dei compiti educativi specifici fai anche un accompagnamento al minore. Allora è vero che il nostro ruolo, laddove ci sono per esempio dei ragazzi collocati, è già particolare perché noi abbiamo la vigilanza sul collocamento e significa che attraverso degli incontri regolari con il giovane*

*raccogli elementi di aggiornamento generali e, in particolare sull'andamento del collocamento. La vigilanza sul collocamento /affido è svolta con lo scopo di verificare che il collocamento e il progetto educativo siano perseguiti e tutto vada bene, quindi noi abbiamo già un ruolo di un certo tipo, è vero che quando i ragazzi attraversano dei momenti crisi facciamo incontri più ravvicinati quindi non è raro che dei ragazzi chiedano poi di venire a parlare solo con gli operatori sociali perché vogliono discutere con una persona diversa dall'educatore o dal genitore.*

*Quando il Magistrato dei Minorenni fissa delle misure di condotta, come per esempio quello dell'impegno scolastico, l'operatore sociale e il curatore, affiancano maggiormente il giovane affinché l'obiettivo sia raggiunto. Il nostro operato UAP va ad aggiungersi, a volte, a quello dato dai genitori, perché non bisogna dimenticare che i ragazzi sono in difficoltà così come lo sono loro le loro famiglie. Nella collaborazione con la Magistratura il nostro ruolo è anche un po' quello di confermare e completare le informazioni date dai minorenni. Lo scopo di questo intervento è sempre educativo e di supporto / rinforzo positivo. In una delle situazioni che seguo, il minorenne è convocato dal Magistrato con regolarità, ogni tre/quattro mesi per la verifica regolare delle norme di condotta fissate dal Magistrato. In questo caso il giovane ha commesso più infrazioni alla legge per un periodo di molti mesi. Attraverso questo monitoraggio delle norme di condotta il minorenne è rapportato puntualmente con le sue responsabilità. Il giovane ha così modo di capire che prima di tutto si trova in un'udienza davanti al Magistrato, che il reato che ha commesso è penale, di aver commesso delle infrazioni e di dover "pagare" le conseguenze.*

### **Le è mai capitato che il Magistrato le desse dei mandati?**

*Mandati diretti no, perché appunto se ci siamo noi da qualche parte quel passaggio è già stato fatto o se non è proprio stato fatto conosciamo la situazione in modo tale da avere tutta l'anamnesi anche remota, ben presente e questo può comunque aiutare il minorenne soprattutto quando all'interno della famiglia c'è una figura positiva che può essere uno zio, un nonno, eccetera.*

*Allora mandati specifici no perché loro hanno il loro Servizio Educativo Minorile e nel caso fanno loro le valutazioni. Quando la situazione di un minorenne è già seguita dal nostro Ufficio al Magistrato facciamo degli scritti di aggiornamento quando ci sono degli elementi. I nostri scritti indirizzati alla Magistratura sono sempre condivisi con i minorenni e le loro famiglie. Il nostro Ufficio non esegue valutazioni per la Magistratura così come lo facciamo per le ARP o per le Preture. Il Magistrato dei Minorenni può predisporre la privazione della libertà di un minorenne e il relativo collocamento in Struttura specializzata. In questa situazione l'operatrice sociale di riferimento e il Magistrato effettuano incontri di aggiornamento regolari ogni tre/quattro mesi.*

*Il Magistrato dei Minorenni non "ordina" per esempio collocamenti terapeutici o educativi. I collocamenti terapeutici poggiano su una indicazione medica, e a volte anche su una decisione di Autorità ARP.*

### **Ha mai collaborato con il servizio educativo minorile?**

*Solo in parte per una situazione nuova. Il nostro Ufficio segue una minorenni, il cui fratello maggiore è sostenuto da SEM. Tra i due servizi, UAP e SEM, c'è uno scambio di informazioni sul sistema famiglia e di dinamiche al suo interno; oltretutto questi due fratelli hanno padri diversi.*

*Di solito se c'è il SEM non c'è l'UAP. Il SEM esegue, se richiesto, valutazioni familiari su indicazione diretta dal Magistrato dei Minorenni cosa che non è mai richiesta a UAP. Le valutazioni all'UAP sono richieste dalle Autorità regionali di protezione e Preture.*

### **Come descriverebbe la collaborazione con la Magistratura?**

*Sicuramente molto buona, io seguo diversi ragazzi che sono chiamati regolarmente in udienza dal Magistrato proprio per la verifica delle misure di condotta/sanzioni. Il lavoro di accompagnamento che viene fatto in sostegno dei minorenni, autori di infrazioni/reati prevede anche il rispetto delle indicazioni date dal magistrato dei Minorenni. Durante questi incontri è possibile far riflettere il minorenne in modo puntuale su quanto ha commesso, su quali sono le conseguenze e i rimedi.*

*La collaborazione per quello che è la mia esperienza è buona, non ci sono mai stati fraintendimenti o situazioni lasciate in sospeso.*

### **La Magistratura scende in campo sul territorio? E le ARP?**

*Le ARP, Autorità civili, prendono decisioni che toccano direttamente i minorenni e le loro famiglie (e anche gli adulti senza figli). La legge prevede che il minorenne sia sempre ascoltato dalle ARP per le decisioni che lo riguardano. L'ascolto del minore viene fatto dal membro permanente delle ARP per una moltitudine di tematiche tra le quali le relazioni con la famiglia di origine.*

### **Cos'è importante per lei in una collaborazione?**

*Allora prima di tutto che ognuno sia consapevole del proprio ruolo, la famosa cornice, delle proprie responsabilità e del proprio "spazio operativo". È vero che in alcune situazioni articolate i ruoli dei diversi attori di rete collimano ma non per questo motivo devono essere sovvertiti in modo tale da creare una confusione di ruoli. Nella collaborazione con la Magistratura dei Minorenni alcuni temi, per esempio quelli derivanti dalle norme di condotta date dal Magistrato, rientrano nella sfera educativa e magari nel lavoro che fa un educatore di CEM. Comunque il nostro ruolo è chiaro e ben definito così come il campo di azione.*

*le collaborazioni funzionano laddove ognuno ha bene in chiaro qual è il suo ruolo, le sue competenze e il suo compito perché altrimenti il malfunzionamento della rete può diventare esso stesso un maltrattamento nei confronti del minorenne. Attraverso un malfunzionamento della collaborazione/rete il minore è privato della garanzia dell'accompagnamento di un certo tipo. Faccio un esempio recente: durante un incontro di rete di aggiornamento presso la scuola uno dei docenti ha affermato, senza averlo condiviso con nessuno, che auspicava un collocamento terapeutico per lo studente,*

*indicando inoltre il nome della struttura che avrebbe dovuto ospitare il giovane. Pur comprendendo la preoccupazione del docente per la situazione del suo studente questa affermazione, fuori luogo, ha generato tutta una serie di conseguenze, in una situazione già di per sé molto fragile, che la rete ha poi dovuto gestire non senza qualche difficoltà.*

### **Rispetto alla collaborazione con il Magistrato?**

*Fondamentalmente è lo stesso. Il Magistrato dei Minorenni può chiedere la nostra collaborazione negli ambiti di nostra competenza così come lo può fare come gli educatori dei CEM e con i curatori.*

### **5. Secondo la sua esperienza ci sono delle specificità che caratterizzano questa collaborazione?**

*Si in effetti un po' quello che ti ho già detto, se vuoi la linea, il solco lo traccia il Magistrato, molti dei temi trattati dal Magistrato sono anche prevalentemente educativi e quindi è lì un po' che ci inseriamo noi. Rispetto a quello che abbiamo detto prima sulle ARP, è chiaro che l'ARP demanda e quindi lascia anche che, rispettivamente l'assistente sociale e il curatore, svolgano quel ruolo, poi li aggiorni a grandi linee, se vuoi con il Magistrato si entra in effetti un po' più in profondità per esempio rispetto a come sono state rispettate le indicazioni oppure non sono state rispettate le norme di condotta o quali sono i sostegni più indicati per permettere al minorenni di comprendere i suoi errori.*

### **6. Ci sono degli aspetti che secondo la sua esperienza andrebbero modificati sia rispetto alla presa a carico che alla collaborazione?**

*Mi viene da dirti di no perché trovo che il Magistrato e il sostituto Magistrato, quindi entrambi, siano attenti, disponibili e "presenti".*

### **Rispetto invece alla vostra presa a carico presso l'UAP di minori che commettono dei reati?**

*Migliorare si può sempre, le difficoltà sono un po' legate alla mole di lavoro. Magari vorresti essere più presente in una situazione e purtroppo non puoi perché non hai il tempo materiale per farlo.*

*Ecco forse rispetto all'ambito penale sicuramente una formazione sarebbe interessante, anche perché i codici civili e penali cambiano così come quelli di procedura.*

*Nello svolgimento del lavoro siamo spesso chiamati a dare informazioni che toccano ambiti diversi e l'essere aggiornati è molto importante. Lavorando con i minorenni e le loro famiglie è molto importante avere e dare le giuste informazioni soprattutto per quanto riguarda enti/servizi presenti sul territorio che possono sostenere le famiglie in ambiti diversi. La formazione e formazione continua riveste secondo me un ruolo importante.*

## ALLEGATO 11 – APPROFONDIMENTO 2

### ***La nascita del Servizio educativo minorile e la collaborazione con i Magistrati***

Da quanto emerso dall'intervista con il Magistrato, il Servizio educativo minorile nasce circa negli anni '90; inizialmente era interno alla Magistratura, poi è stato collocato al Patronato penale, attuale Ufficio dell'assistenza riabilitativa, e poi è ritornato in Magistratura dove vi è rimasto (Allegato 4 – Intervista 1). Attualmente il SEM è dislocato in tre sedi principali: Lugano, Bellinzona e Locarno (Allegato 7 – Intervista 2).

Inoltre, l'operatrice nell'intervista aggiunge che *“Il SEM era dislocato all'esterno della Magistratura per anonimizzare il Servizio stesso e facilitarne il contatto con i minori e le famiglie; circa 10 anni fa il Servizio è stato ricollocato presso la sede della Magistratura, dove la comunicazione con i Magistrati è molto più veloce e dinamica, ma dove le famiglie e i minori sono confrontate con l'ambiente giuridico al cui giudizio sono sottoposte.”* (Allegato 7 – Intervista 2). Anche dall'intervista del Magistrato emerge che la collocazione del servizio, che si trova all'interno della Magistratura, permette degli scambi immediati (Allegato 4 – Intervista 1). Dalle parole dell'operatrice sociale si evince come l'accento sia posto rispetto al modo in cui una famiglia e un minore possano sentirsi in un determinato contesto e di come sia importante quindi superare il disagio dato da un tipo di contesto *“con il tempo attraverso la relazione di fiducia che gli educatori stabiliscono con gli utenti”* (Allegato 7 – Intervista 2). La relazione di fiducia che si crea con l'utente è importante anche per gli assistenti sociali che lavorano per l'UAP.

Il Magistrato aggiunge che il servizio è nato a seguito della chiusura del carcere minorile di Torricella poiché il personale non era pronto per quel tipo di utenza, in quel momento però si è capito che era necessario fare qualcosa, quindi viene creato il Servizio educativo minorile (Allegato 4 – Intervista 1). Dall'intervista con l'operatrice sociale del SEM, si evince invece che il servizio si è creato dalla volontà della Magistratura dei minorenni di allora, la quale *“riteneva importante avere degli educatori che collaborassero strettamente con la Magistratura per agire tempestivamente.”* (Allegato 7 – Intervista 2). Da qui l'importanza della tempestività dell'intervento come fattore rimarchevole per quanto concerne i minorenni, osservando il disagio dal vivo (Allegato 7 – Intervista 2). Inoltre la stessa aggiunge che *“il SEM è chiamato a collaborare e promuovere le iniziative della Magistratura dei minorenni intese a salvaguardare gli interessi morali di minorenni oltre a collaborare con le autorità che si occupano della protezione e dell'educazione della gioventù.”* (Allegato 7 – Intervista 2). Il Magistrato invece, durante l'intervista, aggiunge che il Servizio educativo minorile si avvale di un cahiers de charges (Allegato 4 – Intervista 1). Dall'intervista emerge inoltre che, per quanto riguarda il coinvolgimento del servizio da parte del Magistrato, negli ultimi mesi la situazione è mutata: di fatto, se inizialmente nel caso in cui un minore aveva dei comportamenti aggressivi il Magistrato sceglieva di coinvolgere subito il Servizio educativo minorile con un'inchiesta sulla situazione del minore, oggi ci sono altri strumenti a cui il Magistrato fa capo, come per esempio Face à Face ados, aspettando di vedere quali sono i risultati e intervenendo rispettando i principi della proporzionalità e della sussidiarietà (Allegato 4 – Intervista 1). Quanto appena descritto non emerge invece nell'intervista con l'operatrice sociale del SEM.

Rispetto alle misure protettive citate nei capitoli precedenti, l'operatrice sociale del SEM aggiunge che, in particolare, i Magistrati fanno capo al SEM per le seguenti misure protettive: sorveglianza, sostegno esterno e collocamento e che i mandati possono essere assegnati

all'educatore in via nominale o al servizio in generale (Allegato 7 – Intervista 2). L'operatrice approfondisce alcuni aspetti di queste misure indicando quanto segue: per quanto concerne l'articolo 12 sulla misura di sorveglianza, viene indicata una persona o un ufficio idoneo che dovrà avere informazioni rispetto alla situazione del minore; l'articolo 13 sul sostegno esterno è nominale, quindi viene designata una persona idonea che accompagni i genitori nei loro compiti educativi e che sostenga il minore, come ad esempio un educatore del SEM; invece per il collocamento l'educatore solitamente viene designato capoprogetto e vigila sulla misura (Allegato 7 – Intervista 2). La stessa afferma che le misure illustrate terminano dopo il compimento del venticinquesimo anno di età (Allegato 7 – Intervista 2).

Per quanto concerne la collaborazione tra la Magistratura e il SEM, Il Magistrato afferma che il modo in cui lui collabora con il servizio è complicato, di fatto il Magistrato ha due ruoli: in veste di autorità del procedimento penale ma anche il datore di lavoro degli educatori che lavorano per il servizio educativo minorile (Allegato 4 – Intervista 1). Quanto appena illustrato, secondo quanto emerge dalle parole del Magistrato, potrebbe creare dei problemi (Allegato 4 – Intervista 1).

Sia il Magistrato sia l'operatrice sociale del SEM, per quanto concerne la collaborazione con il Servizio educativo minorile, sostengono di stabilire un incontro settimanale allo scopo di scambiarsi delle informazioni rispetto all'evoluzione della situazione riguardante il minore (Allegato 4 – Intervista 1; Allegato 7 – Intervista 2).

Dall'intervista con l'operatrice sociale del SEM, rispetto alla collaborazione tra il Servizio educativo minorile e i Magistrati, si evince inoltre quanto segue: *“Si tratta di una collaborazione perlopiù formale, strutturata in ambito giuridico e codificata attraverso procedure predefinite. Tuttavia la stretta vicinanza ha portato di fatto anche a una collaborazione informale, che si concretizza attraverso un intenso scambio di informazioni sull'evoluzione delle situazioni prese a carico.”* (Allegato 7 – Intervista 2). Da queste parole si evince un punto importante, ossia la presenza di un servizio sociale in ambito giuridico, quindi in un determinato particolare contesto. Rispetto a quanto appena illustrato, l'operatrice sociale del SEM afferma quanto segue: *“Le difficoltà di questo interessante intreccio sono date dalle reciproche aspettative, dai tempi e le modalità di intervento differenti, benché i principi di protezione ed educazione dei minorenni siano condivisi dalle due figure professionali. L'educatore lavora principalmente sulla relazione e necessita di tempo per accompagnare e sostenere i minori attraverso la famiglia (...) Non è un percorso lineare e, ripeto, è caratterizzato dall'incertezza. In ambito giuridico si tende invece alla celerità, alla riduzione della durata dei procedimenti penali e alla ricerca della certezza. Due realtà apparentemente in antitesi, ma che invece sanno coesistere e intrecciarsi.”* (Allegato 7 – Intervista 2).

L'operatrice inoltre aggiunge come l'identità del SEM si sia sfilacciata nel corso del tempo. Se prima gli era riconosciuta una maggiore autonomia, l'équipe era multidisciplinare e aveva un ruolo importante e il Magistrato consultava gli operatori non appena notava dei segnali di disagio nel contesto familiare permettendo agli stessi di intervenire in tempo opportuno, oggi invece *“gli educatori, definiti genericamente “operatori sociali”, sono in appoggio alla Magistratura, ricevono individualmente dei mandati predefiniti dai Magistrati, che stabiliscono anche gli obiettivi dell'intervento educativo e spesso coinvolgono l'educatore nel procedimento penale a carico del minore quando questi è noto da tempo e prossimo alla maggiore età. L'età e il grado di sviluppo del minore vanno considerati adeguatamente e un intervento precoce è fondamentale. Ritengo importante che gli educatori possano comunque preservare la dimensione d'équipe e disporre del tempo necessario per comunicare,*

*condividere le ipotesi di lavoro ed elaborare il vissuto professionale;” (Allegato 7 – Intervista 2). Di fatto, come citato in precedenza, si svolge una riunione d’équipe settimanale, inoltre, secondo quanto riportato dall’operatrice sociale, svolgono una supervisione al mese solo tra educatori e tra di essi vi sono degli scambi informali (Allegato 7 – Intervista 2). Questi scambi, secondo quanto afferma l’operatrice sociale “sono fondamentali per condividere ed elaborare il vissuto professionale; gli educatori lavorano per ipotesi e si trovano quotidianamente a “navigare l’incertezza” (...) Gli scambi tra educatori evitano che il singolo educatore si ritrovi solo, eccessivamente implicato nelle situazioni, ciò che lo renderebbe fragile e a rischio di valutazioni soggettive” (Allegato 7 – Intervista 2).*